

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

18

(1989)



giuffrè editore milano

GIUDITTA BRUNELLI

ALLE ORIGINI DEI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE POLITICA.

(Giurisprudenza e prassi di fine Ottocento)

I. *La repressione penale dell'associazionismo politico anti-istituzionale. Il quadro normativo nel periodo statutario.* 1. La libertà di associazione politica come «luogo» privilegiato di indagine sul livello di democraticità di un ordinamento. — 1.1. Obiettivo della ricerca: la costruzione giurisprudenziale di fine secolo del reato di associazione politica in funzione repressiva del dissenso. — 1.2. Il depotenziamento giuridico dei diritti di libertà nell'ordinamento liberale. In particolare: il diritto di associazione politica. — 1.3. La diversa situazione nell'ordinamento vigente. Le antinomie tra principi costituzionali e limiti penalistici. — 1.4. *L'essenza* del reato associativo politico come elemento di continuità fra legislazione liberale, fascista e repubblicana. — 2. L'evoluzione legislativa in tema di reato associativo nell'ordinamento statutario. L'utilizzazione di fattispecie comuni nella repressione del dissenso politico. — 2.1. Motivazioni ideologiche e conseguenze pratiche della assimilazione tra dissenziente politico e delinquente comune. — 2.2. La genesi del reato di «associazione di malfattori» dal codice francese del 1810 al codice sardo-italiano del 1859. — 2.3. L'art. 248 del codice Zanardelli come formalizzazione legislativa del processo di «astrazione» della fattispecie associativa comune. Il passaggio dal concetto di «pubblica tranquillità» al concetto di «ordine pubblico». — 2.4. La nuova ipotesi criminosa della «associazione sediziosa» (art. 251 c.p.). — 2.5. La legislazione eccezionale «antianarchica» del 1894. — 3. Metodologia dell'indagine. — 3.1. Le fonti di documentazione. — 3.2. I criteri di analisi della giurisprudenza. — II. *La costruzione dei limiti alla libertà di associazione politica nella giurisprudenza di fine Ottocento: gli anarchici.* 1. La giurisprudenza di fine secolo sulle associazioni anarchiche. — 1.1. Caratteri e provenienza del materiale esaminato. Il problema della qualificazione giuridica del «delitto anarchico». Il «delitto sociale» come *tertium genus* tra delitto politico e delitto comune. — 1.2. Le conseguenze pratiche dell'applicazione dell'art. 248 c.p. alle associazioni anarchiche. La delega ai giudici della scelta della norma applicabile: significato e implicazioni. — 2. Il primo caso di utilizzazione della fattispecie di cui all'art. 248 c.p. in funzione repressiva di un'intera area politica: il processo agli anarchici di Bedizzano di Carrara. — 2.1. La ricostruzione dei fatti attraverso le note informative inviate dai Procuratori generali al Ministero di Grazia e Giustizia. — 2.2. La sentenza della Corte d'assise di Casale: la definizione della struttura organizzativa dell'associazione e dello scopo perseguito. L'accento posto sulla tutela della proprietà da ogni possibile aggressione, anche soltanto ideologica. — 3. Il processo agli anarchici di Jesi. — 3.1. Il carattere politico del delitto anarchico secondo la Corte di appello di Ancona. — 3.2. L'orientamento della Corte di cassazione: le associazioni anarchiche sono associazioni per delinquere. L'ordine sociale minacciato dalle teorie anarchiche è l'ordine dei proprietari. — 4. Il processo agli anarchici di Roma per i disordini avvenuti il 1° maggio nella Piazza di S. Croce in Gerusalemme. — 4.1. L'applicazione dell'art. 251 c.p. («associazione sediziosa»)

da parte dei giudici di primo grado. L'identificazione tra «pericolo per la pubblica tranquillità» e «pubblicità dello scopo». — 4.2. La sentenza della Corte d'appello di Roma: alle associazioni anarchiche si applica l'art. 248 c.p. — 4.3. La conferma del giudizio d'appello da parte della Corte di cassazione. Il rifiuto della Suprema Corte di ogni teorizzazione di carattere generale sulla natura giuridica delle associazioni anarchiche, trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. — 5. Il processo agli anarchici di Ancona. — 5.1. L'applicazione all'associazione anarchica dell'art. 251 c.p., confermata in secondo grado. — 5.2. La prima sentenza della Corte di cassazione che qualifica le associazioni anarchiche come associazioni sediziose. Le soluzioni repressive alternative contenute nella clausola della insindacabilità del giudizio di fatto. — 6. La riproposizione da parte della Suprema Corte della linea interpretativa tradizionale: l'equiparazione delle associazioni anarchiche alle associazioni per delinquere come «postulato della scienza giuridica e del diritto giurisprudenziale». — 7. Il consolidamento dell'indirizzo volto all'applicazione alle associazioni anarchiche dell'art. 251 c.p. — 7.1. Il processo agli anarchici di Siena. — 7.2. La preoccupazione delle Procure per gli orientamenti garantisti presenti nella magistratura. — 8. Gli orientamenti della giurisprudenza in ordine al problema della struttura organizzativa. La progressiva esclusione dall'elemento «associazione» del requisito dell'organizzazione. — 9. Le conseguenze derivanti dall'esclusione del requisito dell'organizzazione dalla fattispecie penale associativa. — III. *La costruzione dei limiti alla libertà di associazione politica nella giurisprudenza di fine Ottocento: i socialisti.* 1. La giurisprudenza sulle associazioni socialiste: i dati di carattere generale emergenti dal materiale esaminato. — 2. Lo scioglimento prefettizio delle associazioni aderenti al partito socialista ai sensi dell'art. 5 legge 19 luglio n. 316/1894. L'eterogeneità degli orientamenti della magistratura in ordine alla loro qualificazione penale. — 3. Le sentenze che escludono l'applicazione ai socialisti dell'art. 251 c.p. — 3.1. L'elemento dell'organizzazione secondo il Tribunale di Milano. Il profilo probatorio del delitto di associazione sediziosa. — 3.2. L'insufficienza della sola propaganda ai fini della perseguibilità penale delle associazioni socialiste. La separazione di competenza tra autorità politica e autorità giudiziaria. — 3.3. La lettura dell'art. 251 c.p. in chiave di «pericolo concreto». L'estremo della «pubblicità». — 4. Le sentenze che applicano ai socialisti l'art. 251 c.p. La lettura della norma in chiave di «pericolo astratto». La dilatazione, voluta dall'esecutivo, dell'estremo della «pubblicità». — 5. La giurisprudenza della Corte di cassazione. L'applicabilità dell'art. 251 c.p. come «apprezzamento di fatto», riservato al giudice del merito. L'interpretazione dei requisiti del «pericolo per la pubblica tranquillità» e della «pubblicità». — 6. Il problema dell'applicabilità della legislazione eccezionale «antianarchica» ai socialisti. — 6.1. L'uniformità di vedute tra magistratura ed esecutivo. — 6.2. Le tesi sostenute in dottrina e in giurisprudenza: a) il carattere individualistico, e non associativo, della militanza anarchica, e la conseguente oggettiva inapplicabilità ad essa dell'art. 5 legge n. 316/1894, disposizione evidentemente destinata a colpire le associazioni socialiste. — 6.3. b) L'applicabilità dell'art. 5 legge n. 316/1894 ai socialisti desunta da un'interpretazione letterale e sistematica della norma. — 6.4. L'orientamento della Corte di cassazione favorevole all'applicabilità. — 6.5. Il reato di cui all'art. 5 legge n. 316/1894 come delitto comune: conseguenze sul piano della competenza giudiziaria e delle amnistie. La nozione di «vie di fatto» nella giurisprudenza di legittimità. — 7. Il problema dell'adesione al partito socialista e della partecipazione al Congresso di Reggio Emilia del 1893 come presupposti per la perseguibilità penale di una associazione. — 7.1. Il confine della punibilità del fatto associativo politico. — 7.2. L'interpretazione giurisprudenziale dei concetti di «rivoluzione» e di «lotta di classe». — 7.3. Il rilievo probatorio dello statuto e del programma nella qualificazione delittuosa di una associazione politica. — 7.4. Struttura del partito socialista e vanificazione del principio della responsabilità penale personale. — 7.5. I contrastanti orientamenti della Cassazione. — IV. *Conclusioni.* 1. La «costruzione giurisprudenziale» del reato associativo politico nell'ambito dell'elaborazione delle «regole sul dissenso» nello Stato monoclasse liberal-autoritario. —

2. Il perpetuarsi dei moduli repressivi autoritari nell'ordinamento costituzionale repubblicano. — 3. L'esigenza di una risistemazione dell'intera materia alla luce dei principi costituzionali e del carattere democratico dell'ordinamento.

I. LA REPRESSIONE PENALE DELL'ASSOCIAZIONISMO POLITICO ANTI-ISTITUZIONALE. IL QUADRO NORMATIVO NEL PERIODO STATUTARIO.

1. *La libertà di associazione politica come «luogo» privilegiato di indagine sul livello di democraticità di un ordinamento.*

1.1. *Obiettivo della ricerca: la «costruzione giurisprudenziale» di fine secolo del reato di associazione politica in funzione repressiva del dissenso.*

La complessa problematica dei reati associativi politici, oggi di particolare attualità, ha radici storiche lontane. Negli ultimi anni, com'è noto, si è assistito in Italia, nell'ambito della repressione delle attività politiche c.d. «eversive», ad una autentica riscoperta ⁽¹⁾ di alcune norme contenute nel codice penale, quali l'art. 270 («associazioni sovversive») e l'art. 306 («banda armata»), assai controverse ⁽²⁾ e per lungo tempo oggetto soltanto di sporadiche applicazio-

⁽¹⁾ L'espressione è di DE FRANCESCO, *Ratio di «garanzia» ed esigenze di «tutela» nella disciplina costituzionale dei limiti alla libertà di associazione*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano, 1982, 229.

⁽²⁾ Il problema più rilevante è quello relativo alla compatibilità con i principi costituzionali dell'art. 270 c.p., su cui si registrano opinioni contrastanti. Dottrina e giurisprudenza dominanti sostengono a tutt'oggi la piena validità della norma, in virtù del richiamo alla violenza in essa contenuto: in questo senso, tra gli altri, BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, 24; IDEM, *Associazione (diritto di)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1952, vol. III, 846-847; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1961, vol. IV, 343 ss.; NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953, 52; ROSSI, *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, Palermo, 1954, 88 ss.; PANNAIN, *Personalità internazionale dello Stato (Delitti contro la)*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1965, vol. XII, 1131. PALERMO FABRIS, *Il delitto di associazione e sue problematiche costituzionali*, in *Giust. pen.*, 1980, II, 380, osserva in contrario come il legislatore abbia inteso colpire, attraverso la posizione di norme come gli artt. 270 e 272 c.p. (quest'ultimo rivolto a sanzionare penalmente la «propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale»); la manifestazione — sia in forma individuale sia in forma associata

ni⁽³⁾. A ciò si è aggiunta l'introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie criminose associative — quali, ad esempio, l'art. 270-*bis* («associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico») (4) — che, mentre riproducono sostanzialmente un modulo repressivo consolidato, vengono al contempo ad alterare l'equilibrio sistematico del codice Rocco, provocando una serie di complicati e spinosi problemi interpretativi, prontamente segnalati dalla dottrina, e connessi in primo luogo alla stessa definizione dei rapporti intercorrenti tra le nuove ipotesi di reato e le fattispecie già previste nel codice e nella legislazione speciale ad esso successiva (5).

Ma, al di là delle considerazioni critiche in ordine alla tecnica normativa adottata dal legislatore repubblicano, preme qui sottolineare quello che è stato definito in dottrina come il carattere costante della legislazione italiana in materia dal periodo prefascista ad oggi: la traduzione in termini di *illecito penale* dell'associazionismo politico anticostituzionale (6), attraverso la forma giuridica del *reato di associazione politica*, i cui caratteri strutturali, del tutto peculiari, sono suscettibili di fornire preziose informazioni sull'atteggiamento dello Stato nei riguardi delle aree ideologiche di radicale dissenso verso l'assetto sociale e politico-istituzionale esistente.

— di un pensiero ostile allo Stato, riservando correlativamente all'art. 305 c.p. («cospirazione politica mediante associazione») il compito di reprimere qualsiasi associazione che si proponga di modificare con mezzi violenti l'ordine costituito. L'Autore ritiene pertanto auspicabile l'abrogazione dell'art. 270 c.p., essendo ampiamente sufficienti tutte le ipotesi criminose già esistenti a difendere lo Stato da qualsiasi possibile attacco. A conclusioni analoghe giunge PETTA, *Le associazioni anticostituzionali nell'ordinamento italiano*, in *Giur. cost.*, 1973, 700.

(3) Vedi le osservazioni di DE FRANCESCO, *Ratio di «garanzia»*, cit., 229 ss.

(4) La disposizione è stata inserita nel codice con l'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 («Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»), convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

(5) Sulle difficoltà interpretative generate dall'inserimento nel codice penale dell'art. 270-*bis*, vedi DE FRANCESCO, *Commento all'art. 3 legge 6 febbraio 1980 n. 15*, in *Legisl. pen.*, 1981, I, 50 ss.; IDEM., *I reati politici associativi nel codice Rocco: nessi sistematici ed implicazioni interpretative*, in AA.VV., *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Roma, 1984, 217 ss.; PALERMO FABRIS, *Il delitto di associazione*, cit., 384, nota n. 161; VIGNA, *La finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*, Milano, 1981, 94 ss. Per una rassegna degli orientamenti della giurisprudenza, vedi CASELLI e PERDUCA, *Terrorismo e reati associativi: problemi e soluzioni giurisprudenziali*, in *Giur. it.*, 1982, IV; FIORE, *Ordine pubblico (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, vol. XXX, 1103, nota 122.

(6) PETTA, *Le associazioni anticostituzionali*, cit., 747 ss.

Questo studio si propone di svelare la logica sottesa all'utilizzazione di tale fattispecie, analizzandone appunto la struttura, così come si è venuta storicamente delineando nelle scelte legislative e giurisprudenziali a partire dalla seconda metà del secolo scorso, con una particolare attenzione per le numerose decisioni giudiziarie *fin de siècle* riguardanti le associazioni anarchiche e socialiste.

L'approccio di carattere storico consentirà di verificare in quale misura la formazione di determinati indirizzi giurisprudenziali — concretantisi in un'opera ininterrotta, anche se non sempre lineare, di interpretazione/integrazione delle scarse e generiche previsioni normative del codice penale del 1889 — abbia rappresentato la base della successiva legislazione, sia in epoca fascista che in epoca repubblicana. Una volta evidenziato l'intimo legame, il rapporto di derivazione tra forme storicamente assunte dal dominio politico e norma penale (7), la eventuale constatazione di una tale continuità legislativa non potrà non aprire inquietanti interrogativi sulla compatibilità con il nuovo ordinamento costituzionale di una disciplina penale delle associazioni politiche — frutto di sedimentazioni normative succedutesi nel corso di ormai più di un secolo — elaborata secondo schemi che largamente risentono dell'originaria matrice illiberale ed autoritaria.

Prima di affrontare la ricostruzione della giurisprudenza di fine Ottocento, è tuttavia opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale sulla natura stessa del diritto di associazione politica, il quale, mentre ha come imprescindibile presupposto l'esistenza di uno Stato di diritto, rappresenta al contempo uno degli strumenti più efficaci per aprire contraddizioni profonde, e talora drammatiche, all'interno degli assetti di potere consolidati, come dimostra la storia dei movimenti politici di opposizione. Si tratta, senza alcun dubbio, di un momento cruciale del tormentato rapporto tra principio di libertà e principio di autorità, e, pertanto, di un «luogo» privilegiato di indagine sul livello di democraticità di un ordinamento (8).

(7) Così LOI, *La libertà di associazione e la disciplina penale della associazione politica dal 1848 al codice Zanardelli. Profili storici*, in AA.VV., *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Roma, 1984, 295.

(8) Il regime delle associazioni è espressamente indicato da MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Milano, 1940, 223 nota n. 166, tra i congegni strutturali che, per la loro indiretta ma decisiva influenza sulla possibilità di effettivo esercizio della fun-

1.2. *Il depotenziamento giuridico dei diritti di libertà nell'ordinamento liberale. In particolare: il diritto di associazione politica.*

Fino a che punto l'espressione in forma organizzata di un dissenso rivolto alla sostituzione dell'ordine politico esistente con un diverso ordine, fondato su un nucleo alternativo di principi, può liberamente agire, senza scontrarsi con l'esigenza di autoconservazione dello Stato? La risposta dipende necessariamente dalla considerazione dei caratteri propri di ciascuno ordinamento. Nell'esperienza liberale dello Stato unitario italiano, alla proclamazione dei diritti di libertà a livello costituzionale non corrispondeva in concreto alcuna effettiva strumentazione garantista. Ciò riveste particolare interesse proprio sul terreno «critico» dell'associazionismo politico: basti pensare alla prassi, travagliatissima eppure costantemente utilizzata sia dai governi della Destra che della Sinistra, dello scioglimento delle associazioni ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato, *in assenza di qualsiasi previsione normativa al riguardo* ⁽⁹⁾.

In altri termini, di fronte all'affermarsi di profonde dinamiche sociali, con la comparsa sulla scena politica di soggetti collettivi sempre più numerosi ed ideologicamente caratterizzati (le società democratiche, i circoli repubblicani e internazionalisti, le associazioni anarchiche, i circoli socialisti, le leghe operaie e sindacali), lo Stato

zione politica, furono ampiamente utilizzati dallo Stato liberale in funzione di tutela dell'assetto sociale borghese. In realtà, tra Stato di diritto e gruppi politici antagonisti corre un rapporto di contrapposizione dialettica permanente, peraltro del tutto sbilanciato: ai due termini del rapporto, infatti, non competono identiche *chances* di affermazione, potendo i detentori della maggioranza, e quindi del potere, chiudere nei momenti di crisi gli spazi di libertà (sui meccanismi di involuzione autoritaria dello Stato di diritto si veda la lucida analisi di SCHMITT, *Legalität und Legitimität*, München-Leipzig 1932, ora parzialmente ripubblicato in *Le categorie del politico*, Bologna, 1972, 209 ss.).

⁽⁹⁾ Sul complesso dibattito che si svolse nel periodo liberale intorno alla natura dei limiti configurabili al diritto di associazione politica, agli eventuali strumenti di controllo e, soprattutto, all'ammissibilità o meno di un intervento preventivo di polizia da parte dell'esecutivo, concretantesi appunto nello scioglimento delle associazioni ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato, vedi CHELI, *Libertà di associazione e poteri di polizia: profili storici*, in *La pubblica sicurezza*, a cura di P. Barile, Vicenza, 1967, 275 ss.; LOI, *La libertà di associazione*, cit., 295 ss. Sul riconoscimento della libertà di associazione nell'ordinamento liberale come diritto soggettivo di livello costituzionale, nonostante l'assenza di un'espressa norma statutaria in proposito, vedi ancora CHELI, *Libertà di associazione*, cit., 290-291.

— connotato in questa fase da una debolissima penetrazione del principio democratico: il meccanismo elettorale, fondato su criteri di censo e di capacità, comportava la rappresentanza politica di una oligarchia sociale ed economica sostanzialmente omogenea ⁽¹⁰⁾ — poté operare un pressante controllo poliziesco, attraverso interventi preventivi giustificati sulla base di indizi di pericolosità quanto mai generici, muovendosi nei confini tracciati da una concezione del principio di legalità assunto nel suo significato minimale di *non contrarietà alla legge*. In assenza di una norma espressa di legge, cioè, il potere esecutivo, in forza del proprio carattere originario, riacquistava piena capacità di intervento, al fine di una ricomposizione degli interessi confliggenti orientata da criteri definiti di pubblica utilità: «quando la norma manchi — affermava Ranelletti — l'organo amministrativo può e deve ugualmente agire secondo il bisogno collettivo richiede, epperò scegliere ed adottare liberamente le vie, i mezzi, le misure che gli appaiono convenienti allo scopo da raggiungere, purché in tutto questo si mantenga nei limiti del diritto obiettivo» ⁽¹¹⁾.

Proprio nella materia della libertà di associazione, quindi, questa interpretazione del principio di legalità, del tutto riduttiva e svincolata da ogni istanza garantista, trovò la più completa affermazione. Si trattò, in realtà, di una precisa scelta politica delle forze egemoni:

⁽¹⁰⁾ Si trattava pertanto di uno Stato in cui alla proclamazione del principio di eguaglianza in senso giuridico-formale (art. 24 St. alb.: «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge»), corrispondeva il massimo di disegualianza sul piano dell'esercizio dei diritti politici fondamentali. AMATO, *Libertà (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1974, vol. XXIV, 278, parla significativamente al riguardo di «stato monoclasse liberal-autoritario», in cui «l'ispirazione liberale e l'autoritarismo convivono naturalmente, e coprono del resto versanti diversi, in un'organizzazione pubblica che la borghesia ha ereditato dall'assolutismo, conservando di questo la concezione del potere e le strutture amministrative». Sui caratteri dello Stato borghese ottocentesco vedi anche GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, vol. II, 345.

⁽¹¹⁾ Su ciò e sulla tesi contraria, sostenuta da Zanobini, secondo cui «l'amministrazione può fare soltanto ciò che la legge espressamente le consente», vedi LEVI, *Legittimità (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1974, vol. XXIV, 128. Sul significato e sulle implicazioni ideologiche illiberali del principio di legalità inteso come *non contrarietà alla legge* degli atti dell'amministrazione, libera di agire ove la legge manchi, vedi CARLASSARE, *Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità*, Padova, 1966, 113 ss.; IDEM, *Legalità (principio di)*, in *Enc. Giur. Ist. Enc. It.* (Treccani) (di prossima pubblicazione), sez. 1, par. 1.4 e sez. 2, par. 2.1.

evitare la cristallizzazione dei modi di esercizio del diritto all'interno di forme giuridiche definite, per conservare all'esecutivo un ampio spazio di manovra, disegnato da motivazioni di carattere contingente (12).

Ma, al di là dell'esempio estremo costituito dal diritto di associazione (13), va comunque rilevato che la flessibilità costituzionale, unita al mito tipicamente ottocentesco della supremazia della legge, in quanto espressione dell'onnipotenza del legislatore (14), dovevano inevitabilmente tradursi in una assoluta mancanza di garanzie delle posizioni soggettive di libertà. La derogabilità dei principi costituzionali da parte della legge ordinaria, con la frequente attribuzione all'esecutivo di penetranti poteri normativi, e l'assenza di controlli di costituzionalità, vanificavano lo stesso istituto della riserva di legge, presidio primo e fondamentale di ogni diritto, assimilandolo in ultima analisi alla mera legalità formale (15).

Al depotenziamento giuridico dei diritti di libertà (peraltro assunti, sul piano ideologico, come nucleo essenziale e caratterizzante dello Stato liberale) non contribuì soltanto il conferimento all'amministrazione di una discrezionalità praticamente illimitata nel valutare la prevalenza del c.d. interesse pubblico rispetto all'esercizio di ciascuna libertà: di importanza non meno fondamentale fu la decisa connotazione in senso autoritario del diritto penale (e in particolare del diritto penale politico), insostituibile strumento di risoluzione in chiave puramente repressiva dei conflitti sociali.

L'inesistenza di vincoli al contenuto della legge, derivante dal-

(12) In questo senso CHELI, *Libertà di associazione*, cit., 295.

(13) Vedi la situazione, per certi versi analoga, della libertà di riunione nell'ordinamento statutario in relazione al potere preventivo di divieto, descritta da PACE, *La libertà di riunione*, in *La pubblica sicurezza*, cit., 239 ss.

(14) SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., 217, individua l'*ethos* specifico dello Stato legislativo nel suo porsi come «giusto produttore di giusto diritto, con il suo saggio ed incorruttibile *législateur* e con la sua sempre buona e giusta *volonté générale*».

(15) FOIS, *La riserva di legge*, Milano, 1963, 178. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967, 162 ss., conclude per l'inesistenza nel nostro Stato liberale dei diritti di libertà, e per la loro indole iniziale di semplici aspirazioni metagiuridiche. Sul significato *formale* del principio di legalità, inteso come necessità di una base legale per ogni atto dell'amministrazione, nell'ordinamento liberale, vedi CARLASSARE, *Regolamenti dell'esecutivo*, cit., 121 ss.; CHELI, *Potere regolamentare e struttura costituzionale*, Milano, 1967, 71 ss.; FOIS, *La riserva di legge*, cit., 126 ss.; IDEM, *Legalità (principio di)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1973, vol. XXIII, 661 ss.

l'assenza di principi costituzionali intangibili, consentì in definitiva — come è stato osservato ⁽¹⁶⁾ — la perdurante utilizzazione di categorie penalistiche elaborate nell'epoca della Restaurazione, e che pertanto nulla potevano contenere in sé di liberale. Ciò, come si vedrà in seguito, assume un significato del tutto peculiare in relazione alla repressione penale dell'associazione politica: sia in ordine alla stessa costruzione del *reato di associazione* — imperniata sulla tecnica legislativa della *anticipazione del pericolo*, particolarmente criticabile e rischiosa proprio in ambito politico ⁽¹⁷⁾, sia in riferimento al complicato intreccio, talora alla sovrapposizione, tra fattispecie associative comuni e politiche in sede di applicazione giudiziale.

1.3. *La diversa situazione nell'ordinamento vigente. Le autonomie tra principi costituzionali e limiti penalistici.*

Nel periodo attuale, la vigenza di una costituzione rigida, garantita dal sindacato di legittimità costituzionale, evidenzia l'improporzionalità di analoghi schemi interpretativi. Nel settore specifico della tutela delle libertà, determinante diviene il mutato valore della riserva di legge, che acquista una propria precisa fisionomia garantista, differenziandosi nettamente dal principio di legalità: essa assume ora il significato di un limite posto, prima ancora che all'esecutivo, allo stesso legislatore (non più onnipotente, dunque), vincolato a porre direttamente una completa disciplina della materia.

⁽¹⁶⁾ FIORE, *I reati di opinione*, Padova, 1972, 143 ss.; PADOVANI, *Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla critica ed alla riforma del titolo I, libro II c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 3 ss.

⁽¹⁷⁾ Le disposizioni penali repressive delle associazioni con scopi illeciti, anticipando la tutela ad un momento precedente allo stesso tentativo del reato-scopo, rappresentano una deroga ad un fondamentale principio di civiltà giuridica: quello della non incriminabilità degli atti preparatori. Sul punto vedi DE FRANCESCO, *I reati di associazione politica. Storia, costituzione e sistema nell'analisi strutturale delle fattispecie*, Milano, 1985, 3. Come sottolinea PETTA, *Le associazioni anticostituzionali* cit., 684, ciò porta dei grossi interrogativi in materia politica, dal momento che, accanto ad organizzazioni che si propongono la realizzazione di un colpo di forza in tempi più o meno brevi, a ciò finalizzando tutta la loro attività, ve ne sono altre che si propongono un'azione complessa e di lunga durata, essenzialmente incentrata sulla propaganda, prima di passare ad una *eventuale* fase insurrezionale. Ci si chiede pertanto quali siano i «fini» di tali associazioni.

Ma vi è un elemento ulteriore, degno di attenta valutazione: le riserve previste per tutte le libertà costituzionali, sono *riserve rinforzate*, caratterizzate cioè dalla «puntuale identificazione... degli interessi ai quali ciascuna libertà può essere subordinata dalla legge, ovvero dei modi nei quali il limite può essere apposto» (18). In altri termini, i criteri di risoluzione dei conflitti tra singole libertà ed interessi antitetici sono contenuti nelle *scelte di valore* inderogabili operate una volta per tutte a livello costituzionale. Una eventuale difformità rispetto ad esse della legge del Parlamento renderebbe quest'ultima annullabile in sede di controllo di costituzionalità.

La drastica riduzione, in questa delicata materia, degli spazi di intervento concessi alla normazione ordinaria, ascrivibile alla preselezione degli interessi-limite ammessi, è in lineare coerenza con le premesse ideologiche su cui si fonda l'attuale ordinamento costituzionale, improntato al più ampio riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero: esso sanziona infatti il definitivo superamento del precedente sistema politico oligarchico ed autoritario, intollerante nei confronti del dissenso, e l'accettazione piena del processo democratico, che postula la possibile trasformazione — attraverso il libero confronto dialettico — della minoranza di oggi nella maggioranza di domani, indipendentemente dal grado di eterodossia dei valori e dei principi divenuti dominanti in un determinato contesto storico-ambientale (19).

Queste considerazioni riportano al tema dell'atteggiamento dello Stato verso l'attività di opposizione svolta da gruppi politici minoritari e dei limiti entro cui l'attività medesima possa legittimamente esplicarsi.

Esclusa, alla luce dei vigenti principi costituzionali, ogni ipotesi

(18) AMATO, *Individuo e autorità* cit., 309. Lo stesso A., *Libertà (dir. cost.)*, cit., pone in rilievo la valenza ideologica delle riserve rinforzate come espressione del passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse, ad uno Stato, cioè, «nel quale componenti esterne alla omogenea maggioranza politica e sociale di prima giungono esse stesse a condividere il potere e precostituiscono, attraverso l'esercizio o il condizionamento di questo, spazi di libertà». Sul significato e le implicazioni della riserva di legge assoluta come garanzia dei diritti fondamentali in un ordinamento a costituzione rigida, vedi CARLASSARE, *Riserva di legge*, in *Enciclopedia Giuridica dell'Ist. Enc. It.* (Treccani), di prossima pubblicazione, par. 1.

(19) Sulla tendenza della democrazia contemporanea ad essere «uno schema aperto di assetto della società e dello Stato, che non esclude, anzi *istituzionalizza*, la possibilità di cambiamento», vedi FIORE, *I reati di opinione*, cit., 167.

di controllo, preventivo o successivo, dell'autorità politica sulla formazione e sulla vita delle associazioni — ciò che rappresenta il definitivo superamento di ogni sistema di tipo autorizzatorio, storicamente proprio dei regimi politici autoritari ⁽²⁰⁾ — i limiti in materia di libertà di associazione politica rivestono esclusivamente carattere penale. In questo senso, d'altra parte, sembra esprimersi con chiarezza la stessa Carta costituzionale, ponendo alla determinazione dei fini associativi il solo limite tassativo del rispetto della legge penale (art. 18, comma primo, Cost.: «I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente ... *per fini non vietati ai singoli della legge penale*») ⁽²¹⁾.

Ma è proprio sul piano della legislazione penale — sul piano, cioè, del concreto ed effettivo atteggiarsi del diritto — che si delineano gravi problemi di compatibilità con la Costituzione: non solo per la già segnalata anomalia di un sistema di reati associativi politici contraddistinto dalla «sconcertante giustapposizione di norme che hanno origini e carattere profondamente diversi» ⁽²²⁾, ma soprattutto a causa della stessa *struttura* fondamentale del reato di associazione, caratterizzato dalla incriminazione del fatto associativo sulla base del solo programma criminoso, non essendo richiesta la realizzazione, neppure in forma tentata, dei reati-scopo. Dal punto di vista dei

⁽²⁰⁾ Art. 18 Cost.: «I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

⁽²¹⁾ Sul significato del limite contenuto nel primo comma dell'art. 18 Cost., vedi BARILE, *Associazione (diritto di)*, cit., 844 ss.; IDEM, *La salutare scomparsa del potere prefettizio di scioglimento delle associazioni*, in *Giur. cost.*, 1967, 1251 ss.; BARTOLE, *Problemi costituzionali della libertà di associazione*, Milano, 1970, 7 ss.; DE SIERVO, *Associazione (libertà di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 1987, vol. I, 492 ss.; FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957, 30; MEZZANOTTE, *La riunione nella dinamica del fenomeno associativo e come valore costituzionale «autonomo»*, in *Giur. cost.*, 1970, 612; NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, cit., 47 ss.; PACE, *Commento all'art. 18*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna, 1977, vol. IV, 191 ss.; PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 423 ss.; PETTA, *Le associazioni anticostituzionali*, cit., 670 ss.; PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, 1981, 149; RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano, 1987, 216; ROSSI, *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, cit., 86 ss.; SICA, *Le associazioni nella Costituzione italiana*, Napoli, 1957, 33 ss.

⁽²²⁾ PETTA, *Le associazioni anticostituzionali*, cit., 669-670.

principi generali del sistema, il delitto associativo si colloca cioè in una fase precedente al tentativo, assumendo così il carattere di attività preparatoria ⁽²³⁾. Questo, evidentemente, pone delicati problemi in ordine alla compatibilità dello stesso con i principi costituzionali di materialità e di offensività del reato, i quali garantiscono, rispettivamente, dalle incriminazioni di meri atteggiamenti interiori ⁽²⁴⁾ e di fatti materiali non offensivi ⁽²⁵⁾ — problemi che si pongono, del resto, per l'intera categoria dei reati di pericolo astratto, cui il delitto associativo appartiene ⁽²⁶⁾.

1.4. *L'essenza del reato associativo politico come elemento di continuità fra legislazione liberale, fascista e repubblicana.*

L'irrazionale e distorta sovrapposizione di disposizioni — anche se tutte riconducibili ad uno schema unitario di condotta associativa ⁽²⁷⁾ — da cui risulta connotato l'attuale quadro normativo, conferma come la tendenza di fondo del legislatore italiano, dal periodo liberale ad oggi, si sia perpetuata con singolare continuità, sostanzial-

⁽²³⁾ DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 1987, vol. I, 292.

⁽²⁴⁾ MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1979, sottolinea come la Costituzione, con il parlare nel secondo comma dell'art. 25 di «fatto commesso» — il quale «non è, indiscutibilmente, né una mera *Gesinnung*, né uno stato soggettivo di pericolosità sociale» — abbia inteso «respingere ogni altro tipo di diritto penale ad impronta meramente soggettivistica e fondare il nostro diritto penale sul principio della materialità del fatto». Sull'argomento vedi BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1973, vol. XIX, 83.

⁽²⁵⁾ Sulla costituzionalizzazione del principio di «necessaria lesività» vedi MANTOVANI, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Scritti in onore di Mortati*, Milano, 1977, vol. IV, 449 ss.

⁽²⁶⁾ In questo senso R. BETTIOL, *Associazioni politiche illecite: contributo interpretativo*, in AA.VV. *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, cit., 243, il quale sottolinea che in tale categoria di reati «il pericolo per interessi meritevoli di tutela costituisce la *ratio* della incriminazione, ma non un requisito della fattispecie da accertarsi in concreto». Sui reati di pericolo vedi E. GALLO, *Riflessioni sui reati di pericolo*, Milano, 1977; M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1 ss.

⁽²⁷⁾ PALERMO FABRIS, *Il delitto di associazione*, cit., 358, che individua esattamente nello scopo e nella organizzazione posta in essere per realizzarlo i due poli attorno ai quali si sviluppa la tematica del fenomeno associativo. Sul punto, per un'ampia ed esauriente disamina, vedi, INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1983, 86 ss.

mente incapace di affrancarsi da una logica repressiva legata a categorie penalistiche di chiara ispirazione autoritaria.

Lo schema generale della fattispecie penale associativa — considerata nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, propri sia delle ipotesi criminose comuni che politiche, al di là delle difformità strutturali indubbiamente esistenti tra le stesse — è descritto con incisività da Francesco Carrara, nella voce dell'*Enciclopedia giuridica italiana*, diretta da P.S. Mancini, dedicata al reato di associazione a delinquere secondo il codice toscano. L'Autore, mentre nega che il delitto di cui all'art. 421 del citato codice sia la stessa figura prevista, sotto il nome analogo di «associazione di malfattori», nei codici francese (1810), parmense (1820) e sardo (1859), ⁽²⁸⁾ sottolinea al contempo l'esistenza tra le menzionate figure di un fondamentale elemento di analogia, che costituisce in ultima analisi l'essenza del reato di associazione: «in tutte queste legislazioni — afferma Carrara — *il solo fatto dell'associazione* ⁽²⁹⁾ ha una pena sua propria. Si ha sempre un delitto, in sé perfetto, consumato col solo associarsi anche prima di qualunque altra lesione, di diritto. Per ciascuno dei membri della associazione i quali commettono delitti speciali, deve infliggersi *la pena propria dell'associarsi* ⁽³⁰⁾, oltre le pene speciali per gli altri delitti ai quali abbia ciascuno di loro preso parte» ⁽³¹⁾.

Il reato associativo, dunque, anticipa la soglia della punibilità ad un momento precedente allo stesso tentativo dei reati-scopo: in tal

⁽²⁸⁾ Codice francese del 1810: «Art. 265. Ogni associazione di malfattori in danno delle persone e delle proprietà è un misfatto contro la pace pubblica.

«Art. 267. Questo misfatto esiste nel solo fatto di organizzazione di bande o di corrispondenza tra esse ed i loro capi, o comandanti, ovvero per quello di convenzioni dirette a rendere conto o fare distribuzione o divisione del prodotto dei misfatti.

«Art. 267. Quando questo misfatto non fosse stato accompagnato o seguito da altro, gli autori, i direttori dell'associazione, e i comandanti in capo o subalterni di queste bande, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

«Art. 268. Saranno puniti colla reclusione tutti gli altri individui incaricati di un servizio qualunque in queste bande, e quelli che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni armi, munizioni, strumenti di misfatto, alloggio, ricovero o luogo di riunione».

Di analogo tenore erano gli articoli 264 e seguenti del codice parmense del 1820 e 426 e seguenti del codice sardo-italiano del 1859.

⁽²⁹⁾ Corsivo non testuale.

⁽³⁰⁾ Corsivo non testuale.

⁽³¹⁾ CARRARA, *L'associazione a delinquere secondo l'abolito Codice toscano*, in *Enc. giur. it.*, diretta da P.S. Mancini, Milano, s.d., vol. I, parte IV, 1117.

modo, esso si configura quale reato di pericolo, la cui *ratio* va ricercata nella probabilità di commissione di reati, cioè nella pericolosità oggettiva della condotta di associazione ⁽³²⁾, derivante dalla presenza di una base organizzativa idonea a «concentrare e rendere più efficienti le diverse manifestazioni di volontà convergenti verso l'obiettivo comune» ⁽³³⁾.

D'altra parte, è proprio l'affermazione — dagli ascendenti storici ormai remoti ⁽³⁴⁾ — della particolare idoneità offensiva dell'associazione, dovuta alla sua elevata capacità di portare a compimento un determinato programma criminoso, a costituire la necessaria premessa teorica su cui fondare la repressione dell'organismo associativo in quanto tale. La struttura delle disposizioni penali sulle associazioni con scopi illeciti risulta così imperniata sulla collaudata tecnica legislativa della «anticipazione» del pericolo, operante in particolar modo nei delitti contro lo Stato ⁽³⁵⁾.

Ma è proprio nella materia politica che una siffatta tecnica appare tanto più rischiosa e discutibile: la valutazione «anticipata» del pericolo, infatti, si risolve necessariamente e senza alternative in un'indagine sull'*elemento intenzionale*, in genere desunto dal *programma* del sodalizio, a prescindere dalla sua effettiva e concreta realizzazione. Nell'ambito della repressione politica, pertanto, ciò che viene in considerazione è in realtà l'*intenzione rivoluzionaria* emergente da un determinato *programma politico*, radicale fin che si vuole, e fin che si vuole eversivo dell'esistente, ma pur sempre

⁽³²⁾ PALAZZO, *Associazioni illecite*, cit., 429.

⁽³³⁾ BRICOLA, *Cospirazione politica mediante accordo o associazione*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, vol. XII, 125.

⁽³⁴⁾ La prassi ottocentesca relativa allo scioglimento delle associazioni pericolose per la sicurezza dello Stato era fondata proprio sull'assunto della forza offensiva insita nel vincolo associativo. Significativa in tal senso l'affermazione di Minghetti, nel corso del dibattito parlamentare svoltosi alla Camera dei deputati dal 3 all'11 dicembre 1878: «È vano dire che le associazioni sono fatte per dibattere problemi; no: esse non sono accademie. L'associazione è un organismo, il quale moltiplica le forze di coloro che la compongono, è un congegno per arrivare al fine più prontamente; essa ha uno scopo di azione, e s'apparecchia con tutti i mezzi che all'azione finale conducono» (in ARANGIO-RUIZ, *Associazione (diritto di)*, in *Enc. giur. it.*, a cura di P.S. Mancini, Milano, s.d., vol. I, parte IV, 961). Un concetto analogo viene espresso, tra gli altri, da PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, Firenze, 1880, vol. III, 185 ss.; MINGUZZI, *Il limite delle attività avverse alla Costituzione*, Milano, 1899, 172 ss.; BRUNIALTI, *Associazione e riunione (diritto di)*, in *Dig. it.*, Torino, 1893-99, vol. IV, parte II, 47.

⁽³⁵⁾ FIORE, *I reati di opinione* cit., 16, nota 2.

espressione di un indirizzo ideologico non tradottosi — o, almeno, non ancora tradottosi — in *atti di violenza*.

In questo senso, appare ricca di suggestioni l'ipotesi teorica — elaborata in riferimento al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p. Rocco), ma estensibile, a causa delle segnalate analogie strutturali di fondo, anche ai reati di associazione politica — che, richiamandosi alla dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici, e così individuando nella associazione per delinquere una *istituzione criminale* ⁽³⁶⁾ che agisce all'interno della più ampia istituzione dello Stato, rileva che «l'esistenza di un sodalizio criminoso determina un contrasto tra due ordinamenti giuridici che si propongono la realizzazione di scopi antitetici». In conseguenza di ciò, l'art. 416 c.p. si risolve in una forma di «*autotutela originaria*» dell'ordinamento statale, il quale ravvisa nella sola sussistenza dell'ente criminoso una insidiosa minaccia non solo all'integrità, ma all'esistenza stessa dei valori fondamentali di cui è portatore ⁽³⁷⁾.

Del tutto coerente rispetto alla descritta funzione della norma incriminatrice è la definizione del bene giuridico che attraverso la medesima si intende tutelare, l'*ordine pubblico*, identificato con le «condizioni giuridiche di esistenza dell'ordinamento statale... il quale si vede contraddetto nelle strutture essenziali e negato nelle sue prerogative di ordinamento giuridico primario ed esclusivo, supremo regolatore della vita sociale» ⁽³⁸⁾ e colto quindi nella sua tipica connotazione ideologica di conservazione della struttura politico-istituzionale esistente, di cui si assume l'intangibilità ⁽³⁹⁾.

⁽³⁶⁾ Definita utilizzando i criteri di identificazione dell'istituzione indicati da SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977, 35 ss.

⁽³⁷⁾ PATALANO, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971, 176 ss.

⁽³⁸⁾ PATALANO, *op. cit.*, 182.

⁽³⁹⁾ L'ordine pubblico c.d. ideologico tende ad identificarsi «con una struttura politica affermata come essenziale, da garantire anche con la forza contro ogni manifestazione contraria, pur se limitata alla sola espressione del pensiero, espressione di critica verso le istituzioni, o di propaganda o di apologia di istituzioni diverse, e soprattutto dello smantellamento di quelle esistenti» (BARILE, *La salutare scomparsa*, cit., 1252). L'inevitabile approdo della ricostruzione teorica di Patalano ad una siffatta nozione di ordine pubblico, inammissibile in un sistema politico a struttura democratica, è criticamente segnalato da INSOLERA, *L'associazione*, cit. 185 ss., il quale giudica «non accettabile il procedimento di astrazione che conduce a considerare *valore* autonomo il conflitto ideale tra ordinamento statale e complesso sistematico e normativo rinvenibile nell'associazione per delinquere». Sul significato «materiale» dell'ordine pubblico nell'attuale ordinamento repubblicano, vedi PACE, *Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione*

Come si vedrà, nella giurisprudenza penale di fine secolo riguardante i delitti contro l'ordine pubblico — e particolarmente il reato di associazione per delinquere, utilizzato assai di frequente nella repressione antianarchica — quest'ultimo viene inteso proprio in tale colorazione *lato sensu* politica, di difesa ad oltranza degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato ⁽⁴⁰⁾.

È evidente, a questo punto, come la *ratio* della incriminazione dell'associazione per delinquere, individuata nel contrasto insanabile tra istituzioni, tra ordinamenti che perseguono finalità tra loro antitetiche, debba *a fortiori* ravvisarsi nelle fattispecie associative politiche, costituenti espressioni di un contrasto analogo — ed ideologicamente assai più grave, nonostante le scarse possibilità di realizzazione — tra ordinamento statale e «istituzione rivoluzionaria» ⁽⁴¹⁾. Anche in questo caso, l'oggetto della tutela — la «sicurezza dello Stato» nel codice del 1889, la «personalità» dello Stato» nel codice del 1930 — allude ad una istanza di pura conservazione, ed ha come inevitabile conseguenza la configurazione del delitto politico in termini di mera *disobbedienza al comando*, al di fuori di qualsiasi considerazione in ordine alla effettiva idoneità lesiva di beni ed interessi oggettivamente rilevabili ⁽⁴²⁾.

italiana, in Arch. giur., 1963, 111 ss.; Id., *Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la Corte costituzionale*, in Giur. cost., 1971, 1777 ss.; PALADIN, *Ordine pubblico*, in Noviss. dig. it., Torino, 1964, vol. VIII, 136 ss. LAVAGNA, *Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali*, in Dem. dir., 1967, 359 ss.; CORSO G., *Ordine pubblico (diritto di)*, in Enc. dir., Milano, 1980, vol. XXX, 106 ss. FIORE, *Ordine pubblico (diritto penale)*, cit., 1084 ss.

⁽⁴⁰⁾ FIORE, *Ordine pubblico*, cit., 1090.

⁽⁴¹⁾ Contrasto perfettamente sintetizzato nell'art. 270 c.p. sulle associazioni sovversive. Sul punto, cfr. INSOLERA, *L'associazione*, cit., 185 e nota 106. Lo stesso SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., 198, analizzando il caso degli ordinamenti giuridici considerati illeciti dallo Stato, così si esprime in relazione alle ipotesi associative contenute nel codice penale del 1889: «In questi casi, l'ordinamento statale investe con la massima forza di cui dispone gli ordinamenti che minacciano la sua esistenza o, per lo meno, i beni più importanti che esso vuole proteggere e, lungi dal riconoscere agli ordinamenti medesimi il carattere di «ordinamenti giuridici», li colpisce come i più gravi fatti antiggiuridici, cioè come reati. Così l'antitesi fra il diritto dello Stato e quello interno di siffatte organizzazioni culmina nella sua più tipica manifestazione».

⁽⁴²⁾ Sull'utilizzazione dei diritto penale in funzione repressiva del dissenso politico, vedi FIORE, *I reati di opinione*, cit.; SCHMINCK, *Stato di diritto e movimento operaio. Per la storia del diritto penale politico in Italia*, in Studi storici, 1970, 445 ss.; SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, II, 1977, 608 ss.; PANACIA, *Il delitto politico*

In definitiva, dunque, la descritta risposta penale dello Stato all'associazionismo politico anticostituzionale ha il preciso significato di una affermazione della assoluta supremazia del proprio ordinamento e della sottrazione dei propri valori e principi fondanti ad ogni possibilità di messa in discussione.

Il conflitto di cui si assume l'esistenza si svolge tutto sul piano astratto, della contrapposizione ideologica radicale: ne consegue che la norma penale attraverso la quale si pretende di dare ad esso una soluzione *preventiva* rispetto a qualsiasi concreto accadimento dovrà necessariamente ascrivere al modello archetipico del *crimen laesae majestatis*, inteso nella sua essenza di duttile strumento di repressione del dissenso ideologico, sia esso espresso in forma individuale od organizzata.

2. *L'evoluzione legislativa in tema di reato associativo nell'ordinamento statutario. L'utilizzazione di fattispecie comuni nella repressione del dissenso politico.*

2.1. *Motivazioni ideologiche e conseguenze pratiche della assimilazione tra dissenziente politico e delinquente comune.*

Paradossalmente, nel processo storico di *costruzione* del reato associativo le tradizionali fattispecie — propriamente politiche — della «cospirazione» e della «banda armata» (previste dagli artt. 134 e 131-133 del codice Zanardelli) rivestirono un ruolo affatto secondario, non essendo quasi mai utilizzate per colpire le associazioni contrarie all'ordine costituito ⁽⁴³⁾: a tal fine, si fece piuttosto ricorso

nel sistema penale italiano, Padova, 1980; PADOVANI, *Bene giuridico*, cit.; COLAO, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano, 1986.

⁽⁴³⁾ Art. 134 (Cospirazione).

Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuni dei delitti preveduti negli artt. 104, 117, 118, 120 e nel primo capoverso dell'art. 128, ciascuna di esse è punita: 1 — nei casi degli artt. 104 e 117, con la reclusione da otto a quindici anni; 2 — nel caso dell'art. 118, con la reclusione da quattro a dodici anni e, in quello dell'art. 120, con la detenzione da due a sette anni.

Art. 131 (Banda armata).

Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli artt. 104, 117, 118 e 120, forma una banda armata, o esercita nella medesima un comando superiore od una

alle incriminazioni *comuni* dell'«associazione per delinquere» (art. 248 c.p.) e della c.d. «associazione sediziosa» (art. 251 c.p.)⁽⁴⁴⁾, entrambe rientranti nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico.

È pertanto necessario fermare l'attenzione su una vicenda ad un tempo singolare e complessa, caratterizzata da una interazione continua tra scelte legislative e giurisprudenziali, che si snodò attraverso l'applicazione in materia politica di fattispecie comuni, e poi — in sede di riforma legislativa — con il recepimento di queste nella connotazione *lato sensu* politica di fatto assunta. E furono proprio tali contenuti normativi ad essere trasfusi, sostanzialmente inalterati, nel sistema dei delitti contro la personalità dello Stato del codice del 1930.

Da un punto di vista generale, questa vicenda si inserisce — rappresentandone la manifestazione estrema — in un contesto di *assimilazione tra dissenziente politico e delinquente comune*, che si esprime sia nell'uso ristretto, per quanto possibile, dello strumento penalistico — privilegiandosi interventi di tipo preventivo, affidati all'autorità di pubblica sicurezza — sia, qualora la celebrazione del processo penale non fosse ulteriormente rimandabile, attraverso la negazione del crisma della politicità alle organizzazioni antagoniste di classe, applicando loro, come si è detto, fattispecie criminose comuni.

È possibile, in altri termini, individuare un disegno così concepito: in situazioni di normalità, in cui non fossero presenti tensioni sociali di vaste proporzioni, il controllo del dissenso politico avveniva attraverso l'ordinario operare di misure preventive di polizia, costituite da provvedimenti puntuali, quali divieti e scioglimenti di riunioni, limitazioni della libertà di stampa, decreti di scioglimento di associazioni, controlli di polizia, perquisizioni, ammonizioni, comminazioni della misura del domicilio coatto⁽⁴⁵⁾, cioè da atti ammi-

funzione speciale, è punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici anni. Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con la detenzione da tre a dieci anni.

⁽⁴⁴⁾ L'espressione «associazione sediziosa» è usata da DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in *Enc. dir. pen.*, a cura di E. Pessina, Milano, 1907, vol. VII, 1057.

⁽⁴⁵⁾ Sulle misure di prevenzione nello Stato liberale, e sulla loro natura amministrativa, vedi AMATO, *Individuo e autorità*, cit., in particolare p. 223 ss.; MEREU, *Cenni stori-*

nistrativi sostanzialmente incontrollabili, dati i caratteri tutt'altro che garantisti della giurisdizione amministrativa ⁽⁴⁶⁾, o da atti di governo, comunque insindacabili ⁽⁴⁷⁾. Il momento della repressione penale, dal canto suo, presenta a un carattere — per così dire — residuale rispetto all'adozione di strumenti preventivi: soltanto quando questi ultimi apparissero insufficienti a fronteggiare il progressivo acuirsi del conflitto sociale, si addiveniva alla configurazione in termini di illecito penale delle attività di opposizione politica radicale che in tale situazione di conflitto ormai generalizzato si inscrivevano.

Questo fenomeno è spiegabile sotto diversi profili, a prescindere dall'ovvia considerazione del legame diretto, di dipendenza gerarchica, tra potere esecutivo e apparato della pubblica sicurezza, che determina un rapporto di completa affidabilità, preferibile anche ad

ci sulle misure di prevenzione nell'Italia «liberale» (1852-1894), in *Le misure di prevenzione*, Milano, 1975, 197 ss.

⁽⁴⁶⁾ La tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi del singolo lesi da un atto illegittimo della pubblica amministrazione trovava un ostacolo pressoché insormontabile nella interpretazione restrittiva — affermatasi in dottrina e in giurisprudenza — della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Il criterio di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo venne infatti fondato sul concetto di «affievolimento» o «degradazione» del diritto soggettivo ad interesse legittimo di fronte ad un provvedimento autoritativo discrezionale dell'amministrazione, con conseguente competenza del giudice amministrativo, cioè di «quella speciale giurisdizione che il privilegio dell'amministrazione ha creato sul continente al fianco di questa per giudicare i suoi provvedimenti». Stando così le cose, evidentemente, le libertà «proprio quando hanno di fronte i poteri autoritativi dell'amministrazione pubblica, sono intrinsecamente sprovviste della natura di diritti e valgono invece come interessi che, secondo la concettuologia del tempo, sono protetti soltanto nei limiti in cui lo consente quello definito pubblico» (AMATO, *Libertà (dir. cost.)*, cit., 297). Sulla formazione del sistema italiano di giustizia amministrativa, vedi NIGRO, *Giustizia amministrativa*, Bologna, 1983, 57 ss.

⁽⁴⁷⁾ Proprio quest'ultimo sembra essere il caso dei decreti di scioglimento delle associazioni politiche «sovversive», atti privi di qualsiasi fondamento legislativo e completamente rimessi alla discrezionalità del potere esecutivo. Di notevole interesse, a questo proposito, la sentenza 10 novembre 1893 della IV Sezione del Consiglio di Stato, in *Giust. amm.*, 1893, 544, secondo cui «frammezzo al dissenso dei pubblicisti intorno alla definizione dei criteri oggettivi per contraddistinguere gli atti dipendenti dall'esercizio del potere politico, una cosa sola apparisce certa, ed è che tali atti involgono sempre interessi d'ordine generale attinenti alla *sicurezza interna ed esterna dello Stato*, per modo che di loro natura, onde riuscire efficaci, debbono necessariamente essere affidati alla iniziativa ed alla pronta azione del Governo senza inciampi di sorta».

una magistratura priva di reale indipendenza ⁽⁴⁸⁾. Appare evidente, prima di tutto, come la snellezza operativa degli organi di polizia — rispetto alla inevitabile ritualità delle procedure giudiziarie — consenta interventi rapidi e tempestivi, dotati di un elevato grado di efficacia, aumentato da quella assenza di controlli cui si faceva riferimento in precedenza ⁽⁴⁹⁾.

A questa prima spiegazione, più propriamente legata al concreto atteggiarsi delle modalità di intervento, si affianca un'importante notazione di carattere ideologico. Il processo penale politico, in realtà, comporta necessariamente una «drammatizzazione» del conflitto, in cui gli attori dello scontro sociale si fronteggiano in maniera aperta e diretta, e la repressione della devianza politica viene finalmente strappata all'atmosfera discreta e rassicurante (per i detentori del potere) delle questure ⁽⁵⁰⁾. Ciò comporta una serie di conseguenze di estremo rilievo: in primo luogo, la cruda materializzazione dell'istanza repressiva in cui si traduce il più delle volte il processo penale politico porta inevitabilmente con sé il «rischio» di una presa di coscienza solidale da parte di settori dell'opinione pubblica rispetto alle ragioni degli oppositori politici processati. Determinante in questo senso diviene lo stesso esercizio del diritto di difesa, specialmente quando realizzato nella forma dell'autodifesa ⁽⁵¹⁾, quale efficace

⁽⁴⁸⁾ Sulla posizione di subalternità della magistratura rispetto al potere politico nel periodo liberale, vedi D'ADDIO, *Politica e magistratura 1848-1882*, Milano, 1966; MAROVELLI, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, 1967; NEPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922*, Bari, 1969, che, attraverso l'analisi di un'ingente mole di materiale d'archivio e di decisioni giudiziarie, documenta ad un tempo le pressioni esercitate dall'esecutivo sul potere giurisdizionale nella tormentata materia dei delitti contro la libertà del lavoro, e l'innata vocazione d'ordine della magistratura, partecipe della medesima ideologia conservatrice dei detentori del potere politico, data la sostanziale omogeneità delle classi sociali di appartenenza.

⁽⁴⁹⁾ AMATO, *Individuo e autorità*, cit., 240, evidenzia l'agilità amministrativa delle misure preventive, «la cui sostituzione alle forme giudiziarie significò in realtà esposizione della libertà individuale ad ingerenze incontrollabili e in genere arbitrarie».

⁽⁵⁰⁾ In riferimento ai grandi processi politici, LOI, *Libertà di associazione*, cit., 329, parla incisivamente di «teatralizzazione giudiziaria dei conflitti sociali».

⁽⁵¹⁾ Sulle tecniche di difesa nei processi ai socialisti vedi SCHMINCK, *Stato di diritto*, cit., 466 ss., il quale distingue tra un atteggiamento processuale concretantesi nel tentativo di dimostrare che le agitazioni socialiste non costituiscono mai un delitto, neppure quando si traducono in episodi insurrezionali, in quanto sono espressione delle tendenze obiettive dell'evoluzione storica (come la famosa arringa di Enrico Ferri nel

strumento di pubblica affermazione delle posizioni ideologiche degli imputati. Trovano così spiegazione gli orientamenti favorevoli al silenzio-stampa sui processi politici: Florian, ad esempio, indica tra le misure di polizia preventiva da adottare «il divieto assoluto di pubblicare su pei giornali il resoconto dei dibattimenti, che riguardano gli anarchici», giacché «coteste pubblicazioni non servono che a favorire la propaganda e l'apologia della violenza brutale ed insensata»⁽⁵²⁾.

In definitiva, l'esito in qualche modo contraddittorio dei processi politici — che ben spiega la riluttanza a servirsi della repressione penale e la preferenza accordata alle misure di carattere preventivo — è dato dalla *legittimazione*, per quanto anomala e distorta, degli imputati nel ruolo di avversari politici, e quindi dalla loro sottrazione all'area della delinquenza comune, in cui li si vorrebbe confinati⁽⁵³⁾.

In questo quadro, non è difficile comprendere il preciso significato ideologico dell'applicazione di disposizioni penali comuni agli avversari politici, senza peraltro sottovalutare le importanti conseguenze pratiche di una siffatta scelta repressiva: escludere un determinato comportamento dal novero dei reati politici significava infatti escludere l'autore, o gli autori, dal godimento di alcuni importanti privilegi tradizionalmente connessi alla politicità del reato. Questi consistevano nel divieto di estradizione⁽⁵⁴⁾; nella competenza delle

processo di Venezia del 1886 contro i contadini mantovani, pubblicata in *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino, 1899, 1 ss.), ed una prassi intransigente, secondo cui categorie giuridiche e amministrazione della giustizia sono in realtà del tutto funzionali al potere e alla repressione politica, e sono quindi integralmente da respingere.

⁽⁵²⁾ FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, Milano, 1915, vol. II, 181.

⁽⁵³⁾ Come sottolinea COLAO, *Il delitto politico*, cit., 34, negare lo *status* di opposizione politica alle organizzazioni del movimento operaio «avvalora l'immagine di uno stato costituzionale che accetta il dissenso politico espresso nei canoni della legalità statale; e che confina d'altro canto nel settore della delinquenza comune la conflittualità politica e sociale, da controllare col ricorso a provvedimenti di polizia che teoricamente non inficiano la natura garantista del codice».

⁽⁵⁴⁾ Secondo COLAO, *Il delitto politico*, cit., 38, «l'allarme sociale destato in Europa da alcuni attentati anarchici contribuisce a mutare il senso comune della dottrina e della legislazione in merito al rapporto tra estradizione e delitto politico. Si delinea infatti la tendenza a restringere concettualmente la nozione di delitto politico per escludere le manifestazioni di radicale antagonismo del potere politico espresso dalla borghesia europea. La conflittualità violenta ridotta a delinquenza comune può quindi esser estradata». In merito alla concedibilità dell'extradizione per gli autori di delitti anarchici vedi

Corti d'assise, con l'intervento dei giurati, prevista dall'art. 9 del codice di procedura penale del 1865 per i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato — assai temuta, dal momento che la presenza dei giurati «poneva, e lo si era constatato in molti casi, un problema particolare in ordine alla politica repressiva, perché una certa aura di simpatia per i rei politici portava le giurie a frequenti e clamorose assoluzioni»⁽⁵⁵⁾; e, infine, nella ricorrente applicazione di provvedimenti di amnistia, spesso destinati ai soli reati politici⁽⁵⁶⁾.

2.2. *La genesi del reato di «associazione di malfattori»: dal codice francese del 1810 al codice sardo-italiano del 1859.*

Il modulo repressivo associativo, come si è detto, venne in un primo momento soltanto adattato alle esigenze della repressione politica — si pensi all'orientamento giurisprudenziale, formatosi tra la metà degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, volto a qualificare le associazioni internazionaliste come «associazioni di malfattori» ex art. 426 del c.p. del 1859⁽⁵⁷⁾. Soltanto in seguito esso venne normativamente riprodotto nel sistema stesso dei delitti politici: così, le fattispecie associative politiche previste nel codice oggi vigente sono figure specifiche rispetto all'«associazione per delinquere», l'associazione criminosa per eccellenza⁽⁵⁸⁾. Si rende pertanto necessario seguirne le vicende, a partire dalla sua comparsa, concordemente fatta risalire dalla dottrina alla codificazione francese del

MOSCATELLI, *I delitti politici e gli attentati anarchici in materia di estradizione*, in *Riv. pen.*, XLIX, 1899, 356 ss.

⁽⁵⁵⁾ SBRICCOLI, *Dissenso politico*, cit., 617-618. Sulla giuria nell'Italia liberale e sulla prassi di controllo del suo funzionamento, vedi AMODIO, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, a cura di E. AMODIO, Milano, 1979, 10 s.

⁽⁵⁶⁾ Sulle (numerose) amnistie politiche dall'Unità d'Italia alla prima guerra mondiale, e sulle questioni relative alla loro applicazione ed ampiezza, vedi SANTOSUOSSO, *Politicità dei reati e forme di decriminalizzazione. Amnistia e dissociazione*, in *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, cit., 353 ss.

⁽⁵⁷⁾ Su questa prima giurisprudenza vedi l'attenta analisi di LOI, *La libertà di associazione*, cit., 322 ss.; vedi anche le osservazioni di COLAO, *Il delitto politico*, cit., 50-51.

⁽⁵⁸⁾ PALERMO FABRIS, *Il delitto di associazione*, cit., 367-368.

1810, che per la prima volta elevò un aggregato criminale a reato a sé stante ⁽⁵⁹⁾.

«Ogni associazione di malfattori contro le persone o le proprietà è un crimine contro la pubblica tranquillità», affermava l'art. 265 del codice napoleonico, collocato nel capitolo riguardante i «Crimini e delitti contro la pace pubblica». E il successivo art. 266: «Questo crimine esiste per il solo fatto della organizzazione delle bande, ovvero della corrispondenza fra esse ed i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto dei prodotti dei misfatti o a farne la distribuzione». Sulla dizione del codice francese vennero in seguito strutturate le analoghe ipotesi criminose contenute nel codice parmense del 1821, nel codice albertino del 1847, e infine nel codice sardo-italiano del 1859 ⁽⁶⁰⁾.

Notevolmente difforme rispetto al modello francese era invece la fattispecie di associazione di malfattori prevista dall'art. 421 del codice toscano nel titolo «Dei delitti contro gli averi altrui»: «Quando tre o più persone hanno formato una società per commettere delitti di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima o di frode, benché non ne abbiano ancora determinata la specie od incominciata la esecuzione, gli istigatori e i direttori son puniti con la carcere [*sic*] da tre mesi a tre anni, e gli altri partecipanti con la medesima pena da un mese ad un anno».

Come si vede, mentre il reato previsto nel codice napoleonico — e nel codice sardo-italiano — faceva esplicito riferimento a *malfatto-*

⁽⁵⁹⁾ UGENTI SFORZA, *Associazione di malfattori o per delinquere*, in *Digesto italiano*, Torino, 1926, vol. IV, parte II, il quale sottolinea come le antiche leggi criminali non contemplassero tale ipotesi criminosa, non essendosi saputo comprendere e valutare «tutta l'importanza della *quantità politica* che in ogni reato va considerata»; errore, questo, che indusse a collocare l'associazione di malfattori sotto il titolo generale dell'assassinio. CARRARA, *L'associazione a delinquere*, cit., 1116, segnala criticamente l'opinione che vorrebbe far risalire il delitto di associazione per delinquere all'antica *conventicula*, rispetto a cui troppo grandi sono tuttavia le differenze: «Il *conventiculum* o la *conventicula*, parola che nei primi tempi si riservò a designare una riunione ecclesiastica diretta a scopi di propagande religiose, *leg. 15 Cod. de Episcopis e Clericis*, acquistò immensa celebrità nei tempi di mezzo, dopo la fierissima bolla di Sisto V, e venne a designare una congregazione di uomini armati che si alleavano per creare turbolenze, commettere vendette, depredazioni e saccheggi; e procedere uniti e compatti alle occasioni dei loro malefizi».

Sulle origini storiche della fattispecie di associazione per delinquere vedi l'ampia ed accurata ricostruzione di INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, cit., 3 ss.

⁽⁶⁰⁾ Vedi *supra*, par. 1.4, nota 28.

ri organizzati per bande, alludendo così ad una precisa realtà sociale, individuabile nelle diverse forme di banditismo (i redattori del codice del 1810 — ricorda Zerboglio — erano letteralmente perseguitati dal ricordo delle bande resesi celebri sotto il nome di *chauffeurs*, e la nuova ipotesi criminosa fu concepita proprio per evitare il ritorno di questa forma di brigantaggio ⁽⁶¹⁾), l'art. 421 del codice toscano, escluso ogni riferimento all'esistenza di bande organizzate, individua l'essenza del delitto nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere furti od altri reati contro la proprietà. Se, dunque, nella legislazione di derivazione francese la locuzione *associazione di malfattori* fa riferimento, per lo meno in un primo tempo, ad una realtà determinata e conosciuta di aggregati criminali, la normativa toscana appare al contrario svincolata da precisi riferimenti sociologici, e orientata piuttosto a sanzionare l'*accordo di volontà* rivolto alla commissione di reati.

La difformità tra le due fattispecie criminose è colta con grande lucidità da Francesco Carrara, il quale — sulle orme di Puccioni — sottolinea come nella figura dell'art. 421 del codice toscano «la forza fisica oggettiva del malefizio tutta si estrinseca nel vincolare a noi la volontà di altre due persone le quali hanno stipulato a favor nostro un patto di commettere usurpazioni sulla proprietà altrui: di commetterle in beneficio comune e di parteciparne il lucro con noi. Qui tutto finisce. La forza fisica oggettiva del reato toscano di *associazione a delinquere*, tutta si esaurisce in un *effetto morale*. Nessuno abbandona il domicilio paterno. Non vi è provvista di armi; non vi è riunione di uomini in attitudine minacciosa. È una società in partecipazione nella quale ciascuno opera isolatamente, salvo le facilitazioni e i sussidi che l'occasione potrà richiedere» ⁽⁶²⁾.

⁽⁶¹⁾ ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, in *Trattato di diritto penale*, coordinato da E. Florian, Milano, 1935, vol. IV.

⁽⁶²⁾ CARRARA, *L'associazione a delinquere*, cit., 1117. L'Autore ritiene pertanto che «il delitto di *associazione a delinquere* è un delitto di creazione toscana, e che quello che altrove (Francia, Parma, Sardegna) corre sotto il titolo di *associazione di malfattori* è un titolo sostanzialmente differente nelle forze che lo costituiscono; è un titolo di antichissima data, ma che non ha ragione d'esistere come titolo speciale bastando all'uopo i titoli di violenza pubblica, di furto violento, ed altri derivanti dalla specialità dei diritti aggrediti i quali vengono per tal guisa a rientrare tutti nelle rispettive nozioni scientifiche aggravabili per le circostanze tutte soggettive ed oggettive che ricorrono nei singoli casi» (1118).

Di contrario avviso è GAROFALO, *Associazione per delinquere*, in *Enciclopedia*

Le due matrici — quella «sociologica» del codice francese, e quella toscana prefigurante un modello astratto di associazione criminosa — confluiranno in seguito nella formulazione dell'art. 248 del codice Zanardelli (62bis). Ma nei decenni precedenti l'approvazione del nuovo codice penale, una serie di fattori — analizzati da Insolera in un approfondito studio sull'associazione per delinquere (63) — determinarono un processo di *astrazione* della fattispecie di cui all'art. 426 c.p. del 1859. Tali fattori si compendiano in due aspetti fondamentali: in primo luogo, la crescente utilizzazione, nel controllo sociale, della legislazione eccezionale, delle misure preventive di polizia, nonché dell'intervento militare nelle ipotesi di più gravi disordini, comportarono «l'obsolescenza della fattispecie della *associazione di malfattori*, come strumento penale ordinario, orientato contro precise e storicamente determinate forme di criminalità» (64). In giurisprudenza, parallelamente, si verificò una perdita di specificità dell'elemento normativo *associazione*: da un lato, infatti, «la qualifica di malfattore viene interpretata in modo estremamente generico, negando un apprezzamento normativo della dizione», mentre, d'altro canto, «la ridefinizione del concetto di malfattore implica il definitivo prevalere di due soli elementi nella configurazione del reato: l'associazione e lo scopo» (65).

giuridica italiana, diretta da P.S. Mancini, Milano, s.d., vol. I, parte IV, 1112, secondo il quale i casi previsti dall'art. 421 del codice toscano dovrebbero in realtà ritenersi compresi nella più ampia ipotesi delineata dal legislatore francese: «se è vero che il codice francese tende principalmente con quell'articolo alla prevenzione del *brigantaggio* e delle *guerrille*, non mi sembra dubbio né pare che la ipotesi dell'articolo medesimo sia così lunga da abbracciare anche i casi dell'art. 421 del codice toscano. Infatti l'art. 266 del codice francese, non parla solo di bande organizzate, ma anche di «*convenzioni tendenti a rendere conto dei prodotti dei misfatti o a fare la distribuzione*».

(62bis) INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, cit., 13.

(63) INSOLERA, *op. cit.*

(64) Il ricorso alle leggi eccezionali e alle dichiarazioni di stato d'assedio — con la conseguente istituzione di Tribunali militari straordinari — costituì un carattere costante della gestione dell'ordine pubblico nel periodo liberale: sui caratteri di tale gestione vedi MARTUCCI, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna, 1980. Sulle vicende della legislazione eccezionale di pubblica sicurezza vedi DE ROSA, *Sicurezza pubblica*, in *Dig. it.*, Torino, 1895-1902, vol. XXI, parte III, sez. II, 360 ss. Sulla frequente utilizzazione dello stato d'assedio vedi VIOLANTE, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare*, in *Rivista di storia contemporanea*, 1976, 481 ss.

(65) INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, cit., 33-34.

L'ipotesi delittuosa viene così progressivamente depurata dai connotati oggettivi legati alla peculiarità della sua origine storica: con un processo che troverà uno dei suoi momenti fondamentali nella codificazione del 1889 e nelle successive scelte giurisprudenziali, e che si compirà definitivamente con la normativa del codice Rocco del 1930, si operò in sostanza una tendenziale riduzione della fattispecie ad un modello minimale di condotta criminosa associativa, imperniato sulla esistenza di una organizzazione — tanto rudimentale da sfumare spesso nel semplice accordo — destinata a realizzare uno scopo penalmente illecito dai contorni sempre più indefiniti.

All'interno di questo percorso evolutivo si situa l'applicazione dell'art. 426 c.p. agli affiliati all'Internazionale, perfettamente funzionale a quella logica di assimilazione tra dissenziente politico e delinquente comune di cui si sono in precedenza seguiti i notevoli vantaggi dal punto di vista pratico (applicazione della estradizione, esclusione dalle amnistie, sottrazione al giudizio delle giurie popolari) ed ideologico. Nella qualificazione di «associazione per delinquere» riservata dalla giurisprudenza alle associazioni internazionaliste, è già rintracciabile con chiarezza il progressivo distacco dall'originaria matrice sociologica che coinvolse la fattispecie. Dal punto di vista contenutistico, tale processo si manifestò essenzialmente attraverso la definizione dello *scopo* dell'associazione, e quindi della politicità o meno del reato associativo, nonché del significato da attribuirsi alla presenza di una *organizzazione*, e dei parametri in base ai quali fosse possibile affermarne in concreto la sussistenza ⁽⁶⁶⁾: temi, questi — come si vedrà —, destinati più tardi ad assumere una importanza decisiva nelle sentenze di fine secolo relative alle associazioni anarchiche e socialiste.

2.3. *L'art. 248 del codice Zanardelli come formalizzazione legislativa del «processo di astrazione» della fattispecie associativa comune. Il passaggio dal concetto di «pubblica tranquillità» al concetto di «ordine pubblico».*

La formalizzazione legislativa del processo di «astrazione» del-

⁽⁶⁶⁾ Sull'orientamento giurisprudenziale favorevole all'applicazione dell'art. 426 c.p. sardo-italiano alle associazioni internazionaliste, vedi LOI, *La libertà di associazione*, cit.

la fattispecie di associazione di malfattori fu attuata con la codificazione del 1889, e trovò i suoi cardini fondamentali nel mutamento dell'oggetto della tutela, con il passaggio dalla categoria della «pubblica tranquillità» a quella dell'*ordine pubblico* — evento di estremo rilievo, su cui ci si soffermerà tra breve — e nel definitivo abbandono della qualifica di *malfattore*: è proprio con l'art. 248 del codice Zanardelli, infatti, che si inaugura il *nomen juris* di «associazione per delinquere». «Gli associati — si legge nella Relazione del Ministro sul Progetto del maggio 1883 — debbono rispondere del reato pel solo fatto di aver preso parte ad una associazione per delinquere, qualunque fossero le loro precedenti qualità; ciò che ha consigliato di abbandonare il titolo di *associazione di malfattori*, d'onde potevano scaturire dubbiezze e controversie, come attualmente accade» (67).

Così, mentre veniva eliminato alla radice il dubbio, derivante dalla utilizzazione del termine «malfattori», che l'associazione criminosa dovesse ritenersi costituita necessariamente da pregiudicati, ci si allontanava definitivamente da quel riferimento al fenomeno del banditismo che aveva segnato la nascita della fattispecie nel codice francese del 1810.

Ancora: l'associazione di malfattori era rivolta a commettere delitti *contro la proprietà*, secondo il codice toscano, ovvero *contro le persone e le proprietà*, secondo il codice sardo-italiano del 1859. Il Progetto ministeriale di codice penale del 1887 prevedeva, all'art. 239, la punizione, in genere, di qualunque associazione diretta a *commettere delitti benché di specie non ancora determinata*. La Commissione della Camera dei deputati ritenne questa formulazione inaccettabile, a causa della sua indeterminatezza, «e ciò per il pericolo facilissimo di confondere qualche volta *un'innocua associazione politica* (68) con una società criminosa; e ciò anche perché a costituire il reato speciale di che trattasi, occorre che sia ben chiaro e determinato il fine od i fini delittuosi, ai quali si mira» (69). La Commissione propose quindi la dizione poi divenuta definitiva, che puniva l'associazione di cinque o più persone diretta a commettere de-

(67) Relazione del Ministero Zanardelli, citata da CRIVELLARI, *Il Codice penale per il Regno d'Italia*, Torino, 1894, 43.

(68) Corsivo non testuale.

(69) Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, citata da CRIVELLARI, *Il Codice penale*, cit., 45.

litti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume o l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà ⁽⁷⁰⁾.

Tuttavia, la modificazione apportata al testo originario della disposizione non fu affatto sufficiente ad impedire che l'art. 248 venisse utilizzato anche per la repressione penale delle associazioni politiche, e in particolare delle associazioni anarchiche, nelle cui finalità la giurisprudenza riconobbe gli scopi delittuosi previsti dalla fattispecie di associazione per delinquere.

Ma, come si è detto, l'innovazione più significativa riguardò il passaggio dal concetto di «pubblica tranquillità» alla formula dell'*ordine pubblico* come oggetto giuridico di categoria di una serie di ipotesi criminose destinate alla repressione di ogni fatto che «per la varietà delle offese o per la diffusione di cui è suscettivo, attacca il buon assetto o perturba il regolare andamento del vivere civile, ancorché non sia stata recata una lesione immediata a verun diritto privato o pubblico» ⁽⁷¹⁾.

L'abbandono del concetto di pubblica tranquillità — in cui prevale la considerazione del turbamento materiale della quiete collettiva e degli stati d'animo soggettivi ad essa corrispondenti, che si intende evitare «mediante divieti e penalità che tendono a restringere la libertà d'azione o di movimento di persone o classi "pericolose", e mirano a stroncare momenti di organizzazione della delinquenza e ad evitare, comunque, occasioni ed incentivi a delinquere» ⁽⁷²⁾ — e la contestuale creazione di una classe di reati aggregati, dal punto di vista sistematico, intorno ad una formula vaga, di per sé oscura e priva di una sostanza concreta ⁽⁷³⁾, come quella, appunto, dell'*ordine*

⁽⁷⁰⁾ Nel presentare al Re il testo definitivo del codice, il ministro Zanardelli così scriveva: «Mi parve savio e prudente seguire il consiglio della Commissione della Camera elettiva, con l'indicare all'art. 248 la specie di delitti che possono costituire l'associazione criminosa prevenuta nel Capo II. Non è veramente giustificata, né opportuna la limitazione esistente nel codice sardo, che parla di associazione per commettere reati soltanto contro le persone o le proprietà (art. 426); ma l'ammetterla per qualunque delitto, e, *benché di specie non determinata*, avrebbe potuto facilmente dare adito a pericolose interpretazioni» (*Relazione al Re del Ministro Zanardelli*, citata da CRIVELLARI, *Il Codice penale*, cit., 49).

⁽⁷¹⁾ *Relazione ministeriale sui Libri II e III del Progetto di codice penale*, tit. V, CXII, 157.

⁽⁷²⁾ FIORE, *Ordine pubblico*, cit., 1088.

⁽⁷³⁾ Così ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 4.

pubblico, debbono essere attentamente valutati sotto due diversi profili.

Un primo profilo concerne la *valenza oggettivamente politica* del concetto in parola, che emergerà in tutta la sua evidenza proprio dall'analisi della giurisprudenza sulle associazioni anarchiche e socialiste; il secondo, assolutamente inscindibile dal primo, riguarda la creazione di una nuova fattispecie associativa, l'art. 251, collocata tra i delitti contro l'ordine pubblico, eppure senza alcun dubbio connotata in senso politico.

La colorazione politica della categoria dell'ordine pubblico deriva dal livello di astrazione che la stessa appare idonea ad esprimere: il superamento concettuale della necessaria sussistenza di un effettivo pericolo di lesione concreta della sicurezza dei consociati come presupposto della sanzione penale — su cui si era fondata, pur nell'indubbia valenza preventiva, la nozione di pubblica tranquillità — doveva inevitabilmente portare con sé la tendenza ad una configurazione dell'interesse protetto in termini «ideali», identificandolo in ultima analisi con la «tutela conservativa degli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato», e cioè con il «complesso di valori e principi “fondamentali” contro i quali non può dirigersi neanche la parola» (74).

L'insuccesso di ogni tentativo di definizione compiuta ed esauriente del concetto di ordine pubblico (75) trova una spiegazione nelle incisive parole di Zerboglio: «Non si sa definire “l'ordine pubblico” perché non c'è; e quello che c'è, è una creazione del legislatore che può venire accolta come tutte le “creazioni” del legislatore ma solo sotto il profilo di una ingiunzione, di una soluzione di “forza”» (76).

L'ordine pubblico, dunque, si mostra per ciò che effettivamente è: una *creazione del legislatore*, priva di riferimento ad una realtà prenormativa sottostante chiaramente individuabile. Non si tratta, in altri termini, di un concetto dotato di una propria autonoma sostanza naturalistica, pre-esistente al momento della tutela apprestata in sede legislativa (77): si tratta, al contrario, di un vero e

(74) FIORE, *Ordine pubblico*, cit., 1090 e 1091.

(75) Vedi le numerose opinioni dottrinali passate in rassegna da ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 9 ss.

(76) ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 4.

(77) Sulla natura necessariamente prenormativa del bene giuridico e sull'esigenza di

proprio «contenitore ideologico», concepito dall'arbitrio del legislatore, che può essere riempito dei più diversi significati, in relazione al continuo evolversi dei rapporti di forza tra i soggetti sociali, rivelando in tal modo la propria natura di flessibile ed efficace strumento repressivo.

2.4. *La nuova ipotesi criminosa della «associazione sediziosa» (art. 251 c.p.).*

Una prova evidente dell'«anima politica del concetto di ordine pubblico» — per usare ancora le parole di Zerboglio ⁽⁷⁸⁾ — è ravvisabile proprio nella citata creazione della nuova fattispecie associativa di cui all'art. 251 c.p. e nella sua costante utilizzazione in funzione difensiva degli assetti di potere consolidati, contro l'attività delle organizzazioni politiche e sindacali di classe.

L'art. 251 si riferisce alle associazioni che si propongano di commettere i reati di cui al precedente art. 247, e cioè apologia di delitti, incitamento alla disobbedienza alla legge, incitamento all'odio fra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Il carattere oggettivamente politico dell'incriminazione traspare da due elementi fondamentali: in primo luogo, dalla pertinenza delle finalità vietate — relative a condotte apologetiche o genericamente istigatrici ⁽⁷⁹⁾ — alla sfera della manifestazione del pensiero, e più in particolare di un pensiero ideologicamente orientato alla contestazione radicale dell'esistente, come emerge dal riferimento alla «disobbedienza alla legge», da intendersi qui come rifiuto dell'autorità *tout court*, e ancor più dal riferimento, a dir poco inusuale in un testo normativo, alla lotta di classe — seppur tradotta in termini di «odio di classe»: il che, d'altra parte, testimonia del notevole livello di diffusione ormai raggiunto dalle dottrine marxiste e anarchiche, e conseguentemente dell'elevato grado di preoccupazione delle oligarchie politiche dominanti.

identificare rigorosi criteri attraverso cui pervenire ad una sua definizione anticipata, vedi INSOLERA, *L'associazione*, cit., 156. Si vedano anche, nello stesso senso, PATALANO, *L'associazione*, cit., 130; FIORE, *Ordine pubblico*, cit., 1093.

⁽⁷⁸⁾ ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 3, nota 1.

⁽⁷⁹⁾ Sull'utilizzazione dell'art. 247 c.p. in funzione repressiva del dissenso politico durante il periodo liberale, vedi FIORE, *I reati di opinione*, cit., 26 ss.

Il secondo aspetto rivelatore della intrinseca politicITÀ della disposizione in esame attiene alla sua stessa struttura: mentre nella fattispecie della associazione per delinquere comune (art. 248 c.p.) è presente una graduazione di responsabilità, imperniata sulla distinzione tra capi, promotori e semplici partecipanti, l'art. 251 prevede soltanto il fatto di chi «prenda parte» ad una associazione diretta a commettere i reati di cui all'art. 247. Questa difformità strutturale fra le due ipotesi criminose ha un significato molto preciso, dal momento che è proprio nei delitti politici che, in deroga ai principi generali, non si ha una graduazione di responsabilità. A proposito dei criteri che presiedono alla tutela penale della sicurezza dello Stato si è infatti notato che «la differenza di grado nella partecipazione ai delitti contro lo Stato non comporta diversificazione di pena tra i complici. È prevista anche un'altra disposizione che aggrava la normativa dei delitti politici. Si tratta della *distinzione tra reati associativi politici e reati associativi comuni* ⁽⁸⁰⁾: per quest'ultima categoria si prevedono diversi gradi di responsabilità attenuata, esclusa invece per l'associazione politica» ⁽⁸¹⁾.

Con ogni probabilità, l'inserimento nel codice Zanardelli di una disposizione così concepita fu determinato dall'estrema difficoltà di individuare all'interno della normativa penale esistente uno strumento idoneo alla repressione dei nuovi movimenti politici e sociali antagonisti. Una vera e propria lacuna normativa, che aveva iniziato a manifestarsi con una certa evidenza intorno agli anni '80, determinando, come si è detto, la formazione dell'indirizzo giurisprudenziale teso alla assimilazione delle associazioni internazionaliste alle associazioni di malfattori previste dall'art. 426 c.p. del 1859.

Vi fu, tuttavia, chi non mancò di avvertire il pericolo che la nuova incriminazione avrebbe comportato per la libertà di associazione politica, come appare dalle lucide osservazioni del deputato Marcora in seno alla Sottocommissione della Camera impegnata nella discussione del Progetto Zanardelli del 1887, e rimaste del tutto inascolta-

⁽⁸⁰⁾ Corsivo non testuale.

⁽⁸¹⁾ COLAO, *Il delitto politico*, cit., 19-20. Una eccezione è costituita dal delitto di banda armata a scopo politico, la cui nota caratterizzante consiste proprio dalla struttura di tipo militare, con un capo che detiene un comando supremo ed un vincolo di comune dipendenza e di gerarchia fra il comandante ed i gregari: di qui, una comprensibile graduazione di responsabilità. Sul reato di banda armata, vedi ANDREOTTI, *Bande armate*, in *Enc. giur. it.*, diretta da P.S. Mancini, Milano, 1911, vol. II, parte I, 143 ss.

te: nelle memorie presentate alla Sottocommissione, Marcora aveva proposto la soppressione della disposizione, giudicata «sommamente pericolosa», in quanto avrebbe potuto «facilmente assumere un carattere tendenzioso e volgersi a colpire associazioni politiche d'ogni fatta» (82).

In definitiva, con l'approvazione dell'art. 251, norma dal significato sostanzialmente politico, e tuttavia inserita nel *corpus* dei delitti contro l'ordine pubblico — delitti comuni — si intendeva raggiungere il duplice obiettivo della creazione di uno strumento specificamente destinato a colpire gli avversari politici organizzati, riaffermandone tuttavia la sottrazione al godimento dei benefici tradizionalmente connessi — secondo l'impostazione illuminista — al sistema dei delitti politici.

2.5. *La legislazione eccezionale «antianarchica» del 1894.*

Al quadro normativo di riferimento costituito dai reati associativi fin qui esaminati, devono essere aggiunte le fattispecie penali previste dalla legislazione eccezionale c.d. «antianarchica» adottata nel 1894, a soli quattro anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, nel corso di quel «decennio sanguinoso», secondo la nota espressione gramsciana (83), segnato dagli stati d'assedio e dalla repressione *manu militari* dei moti popolari — basti pensare al movimento dei Fasci siciliani ed ai disordini sorti nella Lunigiana nel 1894, e ancora ai tumulti per il caroviveri del 1898, sedati a Milano dalle cannonate del generale Bava Beccaris (84).

(82) Sulla travagliata genesi dell'art. 251 vedi l'analitica ricostruzione di MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, Torino, 1924, vol. III, 18 ss. Vedi anche VESCOVI, *Istigazione a delinquere*, in *Dig. it.*, Torino, 1901-1904, vol. XIII, parte II, 733 ss.

(83) GRAMSCI, *La questione meridionale*, Roma, 1951, 23.

(84) Sulla situazione di profonda crisi economica e sociale che caratterizzò gli anni Novanta, e sui tumulti che ne seguirono, vedi CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, Milano, 1977, vol. VI, *Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio*; ID., *Storia dell'Italia moderna*, Milano, 1976, vol. VII, *La crisi di fine secolo e l'età giolittiana*; CARROCCI, *Storia d'Italia dall'Unità ad oggi*, Milano, 1978; COLAPIETRA, *Il Novantotto. La crisi politica di fine secolo*, Milano, 1959; CROCE, *Storia d'Italia dal 1870 al 1915*, Bari, 1967; GRADILONE, *Storia del sindacalismo. L'Italia*, Milano 1959, vol. II, parte I; LEVRA, *Il colpo di stato della borghesia*, Milano, 1975; ID., *Repressione e progetti rea-*

Le contraddizioni strutturali del sistema erano certo molto pesanti: ad un processo di industrializzazione essenzialmente concentrato nelle regioni nord-occidentali del paese, che richiedeva di essere governato attraverso scelte politiche adeguate alle nuove esigenze, si contrapponeva la sopravvivenza di una forte borghesia agraria meridionale, interessata al contrario alla conservazione dei rapporti sociali tradizionali. Com'è stato sottolineato, questo comportò «la formazione di un blocco di potere di tipo prussiano che, se da un lato tende a promuovere lo sviluppo industriale e capitalistico, dall'altro si preoccupa di salvaguardare e sinanco di accentuare, come condizione di questo sviluppo stesso, il sistema di gerarchie preesistenti» (85). Ma la salvaguardia degli equilibri di potere consolidati doveva necessariamente coincidere con l'esclusione dai processi decisionali delle componenti esterne alla oligarchia politica e sociale dominante — e cioè del proletariato urbano in continua espansione, nonché del movimento contadino che andava organizzandosi (86) — attraverso un significativo arroccamento autoritario dello Stato. La violenta crisi economica, estesasi dal settore agricolo a quello industriale, che culminò negli anni 1893-1894, portò alla esasperazione di un tale stato di fatto (87).

Dichiarazioni di stato d'assedio e legislazione eccezionale si inserirono così in un disegno politico repressivo finalizzato alla difesa ad oltranza dai pericoli esterni alla compagine borghese, da qualunque parte essi provenissero. In questa chiave deve essere interpretata l'emanazione delle leggi «antianarchiche» del 1894: esse furono in realtà concepite fin dall'inizio per colpire l'opposizione di classe organizzata, e *in primis* il partito socialista, che andava in quegli anni consolidando le proprie strutture. In esse, si rinvengono due nuove fattispecie associative: con l'art. 5 della legge n. 314/1894 si prevede una figura speciale di associazione per delinquere, qualificata dallo

zionari dopo i tumulti del '98, in *Rivista di storia contemporanea*, 1975, 11 ss.; ROMANO S.F., *Storia dei Fasci siciliani*, Bari, 1959.

(85) PROCACCI, *Appunti in tema di crisi dello Stato liberale e di origini del fascismo*, in *Studi storici*, VI, 1965, 225.

(86) Sulle tappe dello sviluppo del movimento operaio e contadino negli anni successivi all'Unità, vedi CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, vol. VI, cit., 31 ss.

(87) Sulle cause e i caratteri della crisi che investì l'economia italiana nella prima metà degli anni Novanta, vedi CASTRONOVO, *Storia economia dall'Unità ad oggi*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1975, vol. IV, tomo I, LUZZATO, *L'economia italiana dal 1861 al 1894*, Torino, 1958.

scopo di commettere reati con materie esplodenti, che si differenziava dall'ipotesi generica dell'art. 248 c.p. per il numero inferiore dei componenti richiesti ad aversi associazione (tre invece di cinque) e per l'aumento delle pene da un terzo alla metà.

Inoltre, con l'art. 5 della legge n. 316/1894, a carattere temporaneo, si vietarono *le associazioni e le riunioni aventi per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali*.

Ed è proprio dall'analisi dei lavori preparatori e del contenuto di quest'ultimo provvedimento legislativo, così come della sua concreta applicazione, che emerge con chiarezza la pretestuosità del richiamo alla lotta all'anarchia come giustificazione di un intervento normativo diretto in realtà genericamente contro ogni forma di dissenso⁽⁸⁸⁾.

Il clima di allarme suscitato dall'assassinio del presidente francese Sadi Carnot, avvenuto a Lione il 24 giugno 1894 ad opera dell'anarchico italiano Sante Caserio, e dall'attentato compiuto contro Crispi il precedente 16 giugno da parte di Paolo Lega, si rivelò propizio per la presentazione alle Camere di tre progetti di legge per la repressione delle «mene anarchiche», approvati in tempi piuttosto brevi nonostante la ferma opposizione parlamentare dei radicali⁽⁸⁹⁾. Nella relazione del Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno Crispi sul disegno di legge relativo ai «provvedimenti di pubblica sicurezza» (che divenne la legge n. 316 citata), il riferimento all'anarchia è palese. «Un'accollita di forsennati — si legge nella Relazione — che si vanta senza patria, mira apertamente a sovvertire e a distruggere ogni ordinamento sociale, vuole spezzati i vincoli sacri della famiglia, manomessa la proprietà, insidiata la pace e la vita dei cittadini. E questo scopo essa si sforza di raggiungere, non raccogliendosi per discutere pacificamente i gravi problemi che agitano la società, né per porre argine ai mali e ai dolori della classi diseredate, ma per fare propaganda di odio e di strage, per tutto distruggere senza nulla edificare. Con la dinamite e il pugnale essa vorrebbe rin-

(88) Il primo atto del ministero Crispi, entrato in carica il 15 dicembre 1893, fu l'emanazione con decreto reale dei provvedimenti eccezionali per la Sicilia, con cui venne istituito lo stato d'assedio in tutta l'isola e venne affidato il governo della regione all'autorità militare, affinché debellasse il movimento dei Fasci dei lavoratori: GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Bari, 1978, vol. II, 237.

(89) Sull'opposizione parlamentare all'approvazione delle leggi eccezionali antianarchiche vedi BOLDETTI, *La repressione in Italia: il caso del 1894*, in *Rivista di storia contemporanea*, 1977, 496 ss.

novare il mondo ⁽⁹⁰⁾. A questa selvaggia propaganda si sente da tutti il bisogno di porre argine, invocando una rigorosa repressione ed un efficace rimedio preventivo» ⁽⁹¹⁾.

Espliciti riferimenti all'anarchia sono contenuti nella Relazione governativa che accompagnava la presentazione dei progetti al Senato, ove si parla della necessità, avvertita da ogni nazione civile, di «adottare pronti ed efficaci rimedi, a combattere virilmente questo nuovo, terribile nemico, l'anarchia» ⁽⁹²⁾; e, ancora, nelle parole del relatore sen. Costa, che individua la finalità del disegno di legge sulla pubblica sicurezza nella tutela della società «dagli attacchi minacciati, nell'ordine dei fatti, dagli anarchici» ⁽⁹³⁾.

Eppure, le disposizioni della legge n. 316, nonché alcune frasi sfuggite a Crispi nel corso della discussione dei provvedimenti, non lasciano dubbio a proposito delle reali intenzioni del legislatore.

Con la nuova legge si estesero in misura notevole i presupposti per l'applicazione del domicilio coatto ⁽⁹⁴⁾: in deroga alle disposizioni degli articoli 123 e seguenti della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 n. 6144, non si esigeva più, per l'assegnazione a domicilio coatto di una persona ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica, che essa fosse ammonita o sottoposta a vigilanza speciale ed avesse riportato due o più condanne per delitto contro le persone o la proprietà, o per violenza o resistenza, o infine per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale, ma era sufficiente che fosse stata condannata *anche una sola volta* per qualcuno dei detti reati, ovvero per delitti contro l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o per delitti commessi con materie esplodenti (art. 1) Inoltre, si dava facoltà al governo d'inviare a domicilio coatto anche le persone che non avessero mai subito alcuna condanna, purché avessero manifestato il *deliberato proposito di commettere vie di*

⁽⁹⁰⁾ Corsivo non testuale.

⁽⁹¹⁾ *Relazione* del Ministro Crispi sui provvedimenti di pubblica sicurezza, in MAJETTI, *L'anarchia e le leggi che la reprimono in Italia*, Catania, s.d., 41-42.

⁽⁹²⁾ *Relazione* governativa al Senato, in MAJETTI, *L'anarchia*, cit., 47.

⁽⁹³⁾ *Relazione* del Sen. Costa, in MAJETTI, *L'anarchia*, cit., 53.

⁽⁹⁴⁾ Sulle vicende relative alla legislazione sul domicilio coatto vedi AMATO, *Individuo e autorità*, cit., 237 ss. Per la dottrina del tempo vedi, tra gli altri, CARFORA, *Domicilio coatto*, in *Dig. it.*, Torino, 1899-1902, vol. IX, parte III, 718 ss.; ANFOSSO, *Domicilio coatto*, in *Enc. giur. it.*, diretta da P.S. Mancini, Milano, 1921, vol. IV, parte VI, 665 ss.

fatto contro gli ordinamenti sociali (art. 3), o appartenessero ad *associazioni o riunioni aventi per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali* (art. 5).

La formula di cui all'art. 3 è frutto di un compromesso raggiunto sulla base di un controprogetto elaborato dall'on. Lucchini, per superare l'opposizione che il progetto originario aveva suscitato non solo da parte dell'estrema sinistra, ma anche di numerosi altri deputati, alcuni dei quali filogovernativi, preoccupati del carattere apertamente reazionario del provvedimento, destinato a colpire qualsiasi avversario del governo. Nel progetto ministeriale si autorizzava la proposta di assegnazione a domicilio coatto di «coloro che siano capi o promotori o *che facciano parte di società tendenti a mutare per vie di fatto l'ordinamento sociale dello Stato*». L'emendamento proposto dall'on. Lucchini a tale disposizione fu giustificato in questi termini: «... la disposizione è stata notevolmente migliorata, perché al criterio della responsabilità indiretta e collettiva, per cui si poteva applicare il domicilio coatto a chi fosse non solo promotore, ma soltanto membro di una società avente scopi anarchici, fu sostituito quello della responsabilità individuale e diretta del manifestare apertamente l'intendimento deliberato di commettere atti selvaggi della specie che si vuol prevenire e reprimere» ⁽⁹⁵⁾.

Gli oppositori dell'emendamento Lucchini osservarono che il *far parte di una società* rappresentava comunque un *fatto*, dotato di maggiore concretezza rispetto alla mera *manifestazione di proposito*; in particolare, l'on. Gianturco rilevò che mai, nella storia dello Stato italiano, si era ravvisato titolo sufficiente per intentare un procedimento di pubblica sicurezza nel semplice proposito, nella intenzione manifestata ⁽⁹⁶⁾.

Di grande interesse la risposta di Crispi alle obiezioni di Gianturco: «Ho accettato l'emendamento dell'on. Lucchini perché esso completa il concetto della mia legge. *Se si trattasse di una associazione vera e propria* (e dissi, un momento fa quel che siano e come agiscano gli anarchici) avrei insistito nel mio articolo. Gli anarchici

⁽⁹⁵⁾ «Naturalmente — riconosceva poi lo stesso on. Lucchini — non è escluso l'adito ad apprezzamenti, i quali potranno anche essere arbitrari; ma il credere che in una legge di questa natura si possano escludere tali apprezzamenti sarebbe assurdo perché è nell'indole sua propria di dare adito ad apprezzamenti personali ed arbitrari» (in CARFORA, *Domicilio coatto*, cit., 730).

⁽⁹⁶⁾ In MAJETTI, *L'anarchia*, cit., 123.

sfuggono all'azione della giustizia appunto per il modo come agiscono. Sono una razza insequestrabile. Ogni individuo si crede padrone ed arbitro dell'azione sua; *quando si trovano in due o tre, è un miracolo...* Col mio articolo non si colpivano tutti gli anarchici. Ne conosco molti, e ce ne sono anche a Regina Coeli: *ma l'uno è diviso dall'altro»* ⁽⁹⁷⁾.

Dunque, secondo Crispi gli anarchici associati costituiscono una autentica rarità, dal momento che «quando si trovano in due o tre, è un miracolo», e nella maggior parte dei casi «l'uno è diviso dall'altro». Ma l'art. 5 della legge — e si tratta, come si è detto, di una legge «antianarchica» — vieta le *associazioni* e riunioni aventi per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali, punendo i contravventori con il confino — da considerarsi «un domicilio obbligatorio avente carattere di pena per delitto» ⁽⁹⁸⁾ — oltre la eventuale assegnazione a domicilio coatto in base al succitato art. 3, per color che abbiano manifestato i propositi sovversivi sanzionati.

Sono altre, quindi, le associazioni cui si riferisce la norma: e lo dimostrano sia la voluta genericità della sua formulazione — come emergerà dall'esame della giurisprudenza, che cercò invano di riempire di significato concreto espressioni indefinite come «sovversione degli ordinamenti sociali» e «vie di fatto» — sia la spettacolare applicazione che ebbe, pochissimo tempo dopo la sua entrata in vigore, la legge n. 316: lo scioglimento, con decreti prefettizi emessi in data 22 ottobre 1894, delle associazioni socialiste esistenti in trentacinque province del regno, seguito dall'inizio di numerosi procedimenti giudiziari.

«È chiaro — afferma Arangio Ruiz — che si è voluto colpire il socialismo: lo scioglimento simultaneo dei circoli socialisti, i processi iniziati contro ogni nucleo socialista appena promulgata la legge dimostrano chiaro il pensiero del legislatore. E questo segna, per la libertà del pensiero, un regresso» ⁽⁹⁹⁾.

⁽⁹⁷⁾ In MAJETTI, *op. cit.*, 125.

⁽⁹⁸⁾ *Relazione* del Sen. Costa, in MAJETTI, *L'anarchia*, cit., 56.

⁽⁹⁹⁾ ARANGIO RUIZ, *Associazione (diritto di)*, cit., 966. In realtà, è pienamente da condividere il giudizio di SBRICCOLI, *Dissenso*, cit., 607-608, secondo cui l'anarchismo «fu per lungo tempo il bersaglio ideale per la liberazione delle tensioni, delle ansie, e delle ossessioni prodotte dall'insicurezza delle classi borghesi in presenza dei nuovi processi sociali. Esso fu insieme innocua spina nel fianco delle istituzioni e provvido pretesto per un crescente irrigidimento del sistema in senso autoritario e repressivo».

3. *Metodologia dell'indagine.*

3.1. *Le fonti di documentazione.*

L'esame della giurisprudenza, che costituisce l'oggetto principale di questa indagine, consisterà in uno studio analitico delle sentenze relative alle associazioni anarchiche e socialiste emesse negli anni Novanta. In esse si registra una notevole oscillazione in merito al problema della qualificazione giuridica del *delitto anarchico* e del *delitto socialista*, e pertanto della norma penale applicabile in concreto. Nei riguardi delle associazioni anarchiche, tuttavia, la questione fu ben presto risolta con reiterate pronunce della Corte di cassazione, che ne affermarono la natura di associazioni per delinquere punibili *ex art.* 248 c.p. Zanardelli, mentre soltanto con una sentenza del 1898 iniziò a profilarsi un orientamento di maggiore «apertura», che non escludeva l'applicabilità ad esse dell'art. 251 c.p. (associazione sediziosa) — molto meno rigoroso sul piano sanzionatorio — qualora le circostanze di fatto, accertate con giudizio insindacabile dal giudice di merito, lo avessero consentito.

Assai travagliata e problematica fu invece la giurisprudenza sulle associazioni socialiste, formatasi in prevalenza sul problema della applicabilità alle stesse dell'art. 5 legge n. 316/1894 (associazioni tendenti a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali): le decisioni dei giudici di merito furono spesso tra loro discordanti (taluni ritennero applicabile il citato art. 5, altri l'art. 251 c.p. altri, infine, le due disposizioni congiuntamente), numerose furono le sentenze di assoluzione e le ordinanze istruttorie di non luogo a procedere per inesistenza di reato o per insufficienza di prove. Tali sconcertanti difformità interpretative — che un commentatore del tempo, Procuratore del Re presso il Tribunale di Ivrea, definì «vera gazzarra di giudici e giudicati»⁽¹⁰⁰⁾ — mentre evidenziano la situazione di incontrollabile arbitrio derivante da una formulazione normativa priva

⁽¹⁰⁰⁾ FROLA, *L'art. 5 della legge 19 luglio 1895, n. 316 sulla pubblica sicurezza*, in *Giust. pen.*, 1895, 409. L'A. sottolinea come lo stesso fatto venisse deferito «qua, ai pretori, là ai Tribunali; nelle stesse circostanze, qua, assolutoria, là, condanna: qui applicata con rigore la legge, là rallentatane l'applicazione, qui, vagliate scrupolosamente le singole prove: là dato di frego ai documenti, per non accogliere se non l'impressione dei testi, ed assolvere, salvo poi, con singolare coerenza, ad ordinare la confisca dei corpi di reato giudicati pericolosi alla pubblica tranquillità».

della necessaria determinatezza, sembrano altresì confermare, in riferimento alla persecuzione penale del socialismo, l'osservazione di Schminck, secondo il quale i giudici, se avessero veramente voluto essere imparziali, senza concedere alcunché agli interessi politici contingenti dell'esecutivo, «avrebbero dovuto giungere spesso, nel campo del diritto penale politico, all'applicazione del principio "nulla poena sine lege", di fronte alle forme sempre nuove dell'organizzazione e dell'agitazione operaia, dal momento che profittare dei vuoti di diritto rientra nelle concezioni strategiche fondamentali di ogni movimento politico legalitario» (101).

Sono necessarie a questo punto alcune indicazioni relative alle fonti di documentazione utilizzate ed ai criteri di analisi della giurisprudenza elaborati in funzione di una interpretazione dei dati emersi che consenta di determinare quale sia stata, nella «lettura» fattane dai giudici, la traduzione in concreto dei modelli legali delle fattispecie associative, e di cogliere pertanto con sufficiente precisione i caratteri della *costruzione giurisprudenziale* delle fattispecie medesime.

Un primo gruppo di sentenze è stato individuato attraverso la consultazione di varie riviste giuridiche (102); ad esse si aggiungono numerose decisioni inedite reperite presso l'Archivio centrale dello Stato (103). Tali decisioni sono in genere accompagnate dai carteggi — relativi all'andamento ed alla conclusione dei procedimenti penali — tra i Procuratori Generali ed il Ministro guardasigilli, particolarmente illuminanti sul collegamento tra indirizzo politico dell'esecutivo e orientamenti della magistratura.

Grande interesse presentano pure le note informative, inviate dai Procuratori al Ministro, sui casi di scioglimento delle associazioni e dei circoli socialisti in applicazione dell'art. 5 della legge n. 316/1894 e dell'art. 21 del relativo regolamento di esecuzione, che costituivano la premessa per il successivo inizio di un procedimento penale.

(101) SCHMINCK, *Stato di diritto*, cit., 451.

(102) *Rivista penale, Giustizia penale, Scuola positiva, Cassazione unica, Corte Suprema di Roma, Giurisprudenza Italiana, Foro italiano, La Legge, Annali di giurisprudenza, Il Filangieri*.

(103) Il materiale studiato è conservato nei fondi intitolati «Ministero di grazia e Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea» e «Ministero dell'Interno — Direzione generale P.S. — Direzione AA.GG.RR. 1873-1903.».

Mentre le sentenze pubblicate nelle riviste giuridiche sono in larga misura della Corte di cassazione — data la particolare autorità del giudice di legittimità, e l'influenza quasi sempre determinante delle sue statuizioni sugli indirizzi della magistratura ordinaria —, la maggior parte del materiale giurisprudenziale frutto delle ricerche d'archivio riguarda pronunce di merito; assai numerose sono le decisioni istruttorie. Rinviano al prosieguo della trattazione l'esposizione particolareggiata dei dati relativi al numero delle sentenze esaminate, al loro andamento cronologico, alla loro provenienza da un giudice di merito o dalla Suprema Corte, al rapporto quantitativo tra decisioni di condanna e decisioni assolutorie, nonché, riguardo a queste ultime, alla formula assolutoria prescelta, si chiariranno ora i criteri di indagine utilizzati.

3.2. *I criteri di analisi della giurisprudenza.*

Come si è visto, il modulo repressivo associativo è caratterizzato dalla anticipazione della soglia della punibilità ad un momento precedente all'integrazione — anche in forma tentata — dei delitti-scopo⁽¹⁰⁴⁾: il fatto incriminato, cioè, si sostanzia proprio nella *associazione*, sulla premessa teorica che ravvisa in essa una particolare capacità offensiva, data dalla presenza di una struttura organizzata. Si rende pertanto necessario stabilire in presenza di quali elementi l'associazione possa dirsi esistente in concreto, e come la stessa debba atteggiarsi perché se ne possa affermare la rilevanza penale.

A quale realtà si intende far riferimento con il termine «associazione»? È questo il primo interrogativo da risolvere. Il concetto non ha mai trovato una definizione giuridica nella tradizione legislativa pubblicistica italiana⁽¹⁰⁵⁾: la nozione generalmente accolta, delineata attraverso l'osservazione empirica dei caratteri costitutivi di una de-

⁽¹⁰⁴⁾ DE FRANCESCO, *I reati di associazione politica*, cit., 3.

⁽¹⁰⁵⁾ BARILE, *Associazione (diritto di)*, cit., 838. La circostanza è sottolineata da ESPOSITO, *Lo Stato fascista e le associazioni*, Padova, 1935, 8, che ritiene una simile carenza definitoria del tutto giustificabile, in quanto «le dispute ed incertezze dottrinali, ancora oggi assai vive, sul concetto di associazione, l'esperienza del danno prodotto in altri ordinamenti giuridici da definizioni legislative che, inesatte, hanno reso più difficile una precisazione del concetto, spiegano pienamente come in Italia, nella specie, si sia sentito il pericolo, ed evitata ogni definizione».

terminata realtà naturalistica, appare così estremamente ampia: l'associazione è *l'organizzazione stabile di più persone per il conseguimento di uno scopo comune*. Pertanto, com'è stato esattamente osservato, lo *scopo comune* e l'*organizzazione* posta in essere per realizzarlo rappresentano i due poli intorno ai quali si sviluppa la tematica del fenomeno associativo ⁽¹⁰⁶⁾: l'esame della giurisprudenza di fine Ottocento consiste in primo luogo in una analisi della definizione di tali requisiti operata dal giudice nel momento dell'applicazione del diritto, limitandosi la norma incriminatrice ad un generico rinvio alla comune nozione di associazione, senza determinarne in alcun modo i caratteri fondamentali.

I criteri della *organizzazione* e dello *scopo* — cui sono inscindibilmente legati tutti gli altri aspetti definitori: *in primis*, come si è detto, quando si possa parlare di *esistenza di una associazione*; indi, da quali *elementi di fatto* sia desumibile lo *scopo*, inteso quale *programma* del sodalizio, e quale rilievo assumano i *mezzi* usati o semplicemente previsti per il suo conseguimento; in quali termini sia definito il *bene giuridico* tutelato dalla norma penale (nel caso specifico, l'*ordine pubblico*) — appartengono al livello che si potrebbe chiamare di *costruzione giurisprudenziale del reato associativo*. Questo livello rappresenta il «nucleo forte» dell'intervento interpretativo operato dai giudici: rappresenta ciò che resta, che si perpetua, il sedimento teorico che verrà recepito senza sostanziali modificazioni nelle successive esperienze normative e di concreta applicazione del diritto.

Vi è poi un ulteriore livello, non meno essenziale ai fini di una corretta comprensione d'insieme del fenomeno esaminato, e tuttavia contingente, legato al continuo mutare del contesto storico. In questo settore di analisi rientrano la *ricostruzione delle vicende processuali*, il diverso atteggiarsi dei giudici in ordine alla *scelta della norma penale applicabile* (problema connesso a quello della connotazione politica o comune attribuita al reato, e quindi alla controversa questione della *competenza* delle Corti d'assise, con l'intervento delle giurie popolari), le considerazioni relative alle *pressioni esercitate dall'esecutivo sulla magistratura*, l'esame dell'*argomentazione lega-*

(106) PALERMO FABRIS, *Il delitto di associazione*, cit., 358.

le della sentenza come momento di risoluzione del conflitto libertà/autorità ⁽¹⁰⁷⁾.

Utilizzando in maniera incrociata i due livelli di indagine indicati, saranno studiati gli orientamenti della giurisprudenza in materia di repressione penale delle associazioni anarchiche (dal 1890 al 1901) e delle associazioni socialiste (dal 1894 al 1898).

II. LA COSTRUZIONE DEI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE POLITICA NELLA GIURISPRUDENZA DI FINE OTTOCENTO: GLI ANARCHICI.

1. *La giurisprudenza di fine secolo sulle associazioni anarchiche.*

1.1. *Caratteri e provenienza del materiale esaminato. Il problema della qualificazione giuridica del «delitto anarchico». Il «delitto sociale» come tertium genus tra delitto politico e delitto comune.*

La giurisprudenza esaminata relativa alle associazioni anarchiche si colloca, da un punto di vista cronologico, tra il 1890 e il 1901.

Si tratta complessivamente di diciotto sentenze e tre ordinanze: tra le sentenze, quindici sono pubblicate in riviste giuridiche, mentre tre sono state reperite presso l'Archivio centrale dello Stato ⁽¹⁰⁸⁾.

Per quanto riguarda le autorità giudiziarie di provenienza, dieci sentenze sono della Corte di cassazione, e sono tutte edite (di una di esse è stata rinvenuta copia anche nel fondo d'archivio consultato), mentre otto provengono da giudici di merito, così come le tre ordinanze.

Le caratteristiche del materiale raccolto ne suggeriscono una lettura, per così dire, differenziata; l'analisi della giurisprudenza della Cassazione, — ricavabile dalle decisioni pubblicate nelle riviste giu-

⁽¹⁰⁷⁾ Su cui vedi AMATO, *Libertà*, cit., 279.

⁽¹⁰⁸⁾ Nel fondo intitolato «Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale AA.PP. - Miscellanea».

ridiche, ed avente carattere di sostanziale completezza — consentirà di seguire nella loro evoluzione le più importanti statuizioni del giudice della nomofilachia sulla struttura del reato associativo: la ricostruzione, invece, degli aspetti salienti di alcune vicende processuali offrirà uno spaccato significativo del clima politico all'interno del quale si trovò ad operare la magistratura.

L'indagine, pertanto, si svolgerà essenzialmente su due coordinate: all'esame di alcuni procedimenti penali di notevole importanza — ricostruiti talora utilizzando le sentenze edite, e talora le pronunce rinvenute nell'Archivio, accompagnate dai relativi carteggi tra i Procuratori generali ed il Ministro guardasigilli — si affiancherà la riflessione, di carattere più propriamente teorico, sui momenti fondamentali attraverso cui si è snodata la *costruzione* del reato associativo nella giurisprudenza della Suprema Corte.

L'esame delle sentenze, inoltre, sarà costantemente integrato — trovandovi un continuo riscontro — con l'analisi del ricco dibattito dottrinale che in quegli anni andava sviluppandosi a proposito della repressione penale delle associazioni politiche pericolose, e in particolare del movimento anarchico. Il tema centrale, intorno al quale si registrarono posizioni divergenti e dissensi anche profondi, sia in dottrina che in giurisprudenza, fu quello della *qualificazione giuridica* del delitto anarchico, generalmente considerato un delitto comune, allo scopo dichiarato di escluderne gli autori dal godimento dei privilegi connessi alla politicalità del reato. Estremamente significativo, in questo senso, il fatto che sui caratteri del delitto anarchico venne addirittura modellata una nuova categoria giuridica, quella del *delitto sociale*, la cui più compiuta elaborazione si deve in Italia ad Eugenio Florian⁽¹⁰⁹⁾.

Le ragioni per le quali egli ritiene che i delitti anarchici debbano tenersi separati e distinti dai delitti politici sono fondamentalmente due, ed attengono al loro contenuto giuridico. In primo luogo, l'oggetto dei delitti anarchici è più ampio di quello dei delitti politici, limitati alle offese contro gli istituti politici veri e propri: «i delitti anarchici, invece — afferma Florian — mirano a tutta l'organizzazione sociale, mirano ad abbattere tutto l'odierno ordinamento: quindi vanno più in là degli istituti politici e se, per avventura, qual-

⁽¹⁰⁹⁾ FLORIAN, *Trattato*, cit., 134 ss. Sul delitto sociale vedi anche CRISTIANI, *La nozione scientifica del delitto sociale*, in *Scuola pos.*, 1894, IV, 577 ss.

che loro attentato si manifesti in confronto d'un qualche istituto politico dello Stato, questo è attaccato non come istituto politico, bensì nella sua significazione di istituto sociale, di rappresentante e membro dell'odierno ordinamento sociale».

In secondo luogo, è diverso il *fine* perseguito dai delinquenti politici e dai delinquenti anarchici: «Come abbiamo veduto, secondo la figura classica del delinquente politico ed in quanto d'un delinquente politico si voglia parlare, fine del medesimo è soltanto quello di mutare la forma d'un istituto politico determinato o di più istituti politici, quello, anzi, di migliorarli a suo parere meglio. L'anarchico, invece, che le leggi colpiscono, ha il fine immediato di fare della propaganda anarchica col fatto: ha, inoltre, il fine immediato di distruggere tutta l'organizzazione sociale odierna, secondo taluno, qualsiasi organizzazione sociale» ⁽¹¹⁰⁾.

Di fatto, la nozione di delitto sociale consentì di trattare l'attività degli anarchici alla stregua della delinquenza comune: Florian, in particolare, pone l'accento sull'applicabilità agli stessi dell'estradiizione, esclusa per i soli reati politici ⁽¹¹¹⁾. Come si vedrà, nelle sentenze relative alle associazioni anarchiche saranno molto spesso evocati i caratteri del delitto sociale:

1.2. *Le conseguenze pratiche dell'applicazione dell'art. 248 c.p. alle associazioni anarchiche. La delega ai giudici della scelta della norma applicabile: significato e implicazioni.*

Per lungo tempo la Corte di cassazione fu estremamente risoluta nel sostenere l'applicabilità alle associazioni anarchiche dell'art. 248 c.p., assimilandole in tal modo alle comuni associazioni per delinquere: soltanto nel 1898 essa ammise per la prima volta la loro configurabilità in termini di «associazioni sediziose» *ex art.* 251 c.p., confermando in seguito tale orientamento. In realtà, ciò si spiega con la profonda crisi che investì alla fine del secolo il movimento anarchico, il quale divenne progressivamente sempre più debole, sempre meno temibile per la conservazione dell'ordine politico e sociale: questo consentì di utilizzare, per la sua repressione, la norma

⁽¹¹⁰⁾ FLORIAN, *Trattato*, cit., 166.

⁽¹¹¹⁾ FLORIAN, *Trattato*, cit., 178.

prevista nell'art. 251, molto meno severa rispetto alla fattispecie di associazione per delinquere.

Assai diverso era, in primo luogo, il livello sanzionatorio: in base all'art. 248, i semplici partecipanti all'associazione erano puniti con la reclusione da uno a cinque anni; nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e cioè nel caso in cui gli associati scorressero le campagne o le pubbliche vie, e due o più di essi portassero armi o le tenessero in luogo di deposito, la pena era della reclusione da tre a dieci anni; infine, per gli eventuali promotori o capi dell'associazione, era prevista la reclusione da tre a otto anni, e da cinque a dodici anni nel caso della circostanza aggravante di cui al comma secondo.

Per l'art. 251, invece, chiunque avesse preso parte all'associazione vietata era punito con la detenzione da sei a diciotto mesi e con la multa da lire cento a tremila, senza alcuna distinzione tra semplici partecipi e promotori o capi.

Alle pene stabilite dall'art. 248, poi, era sempre aggiunta la sottoposizione alla *vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza*.

Soltanto per il reato di cui all'art. 248, infine, era previsto il mandato di cattura obbligatorio, ed era consentito di trattenere gli accusati in custodia preventiva.

Ma, oltre a tutti questi motivi, certamente non secondari, vi era una ulteriore ragione, più propriamente «politica», per la quale la scelta dello strumento repressivo più adeguato per la criminalità anarchica fu demandata alle determinazioni della giurisprudenza. Si tratta, in sostanza, della medesima motivazione che indusse a non definire, sul piano legislativo, la nozione di *delitto politico*, delegando ai giudici la soluzione del problema. La delega ai giudici — afferma Sbriccoli — serve a lasciare provvidenzialmente irrisolta la questione, «rinviandola alla sola istanza del potere che per la natura del suo ruolo (per es., il fatto di provvedere *per interpretationem*), per le sue varie articolazioni (non tutti i giudici, e non tutti i livelli di giurisdizione, si esprimono allo stesso modo), per la credibilità tecnica che essa conserva anche quando si contraddice, può lasciarla aperta a tempo indeterminato, pronunciandosi su di essa innumerevoli volte, senza definirla mai una volta per tutte» ⁽¹¹²⁾.

Come si vedrà, una situazione analoga si determinò in ordine alla

⁽¹¹²⁾ SBRICCOLI, *Dissenso politico*, cit., 659-660.

individuazione della norma penale applicabile alle associazioni anarchiche: anche in questo caso, si evitò di dare una soluzione definitiva al problema, attraverso l'utilizzazione, tra l'altro, da parte della Cassazione, della clausola della insindacabilità dell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, sulla quale si registrerà l'opinione decisamente critica di Arangio Ruiz. Un giudizio altrettanto critico è contenuto nella Voce anonima del *Digesto italiano* dedicata alle associazioni anarchiche: «in sostanza la Suprema Corte si è venuta trincerando dietro il solito apprezzamento incensurabile del fatto da parte del giudice di merito, espediente tanto comodo quando si vogliono tener ferme le sentenze impugnate e rigettare i ricorsi» ⁽¹¹³⁾.

2. *Il primo caso di utilizzazione della fattispecie di cui all'art. 248 c.p. in funzione repressiva di un'intera area politica: il processo agli anarchici di Bedizzano di Carrara.*

2.1. *La ricostruzione dei fatti attraverso le note informative inviate dai Procuratori generali al Ministero di Grazia e Giustizia.*

Negli anni Novanta, la prima sentenza della Corte di cassazione sul delitto associativo anarchico risale al 21 ottobre 1891: con essa, come si vedrà, si ritenne applicabile all'associazione anarchica di Jesi l'art. 248 c.p., contrariamente a quanto aveva ritenuto in secondo grado la Corte di Appello di Ancona, orientata invece verso una qualificazione decisamente politica del fine perseguito dall'associazione medesima. Le due menzionate pronunce — della Corte d'Appello di Ancona ⁽¹¹⁴⁾ e della Corte di Cassazione ⁽¹¹⁵⁾ — inaugurano la serie delle decisioni sul movimento anarchico pubblicate nelle riviste giuridiche — tra le quali si distinse, per la puntigliosa ed istancabile attenzione critica riservata al fenomeno, la *Rivista penale*, diretta da Luigi Lucchini; e il caso degli anarchici di Jesi fu sempre assunto in

⁽¹¹³⁾ Voce *Associazioni anarchiche*, in *Dig. it.*, vol. IV, parte II, Torino, 1893-1899, 87.

⁽¹¹⁴⁾ Corte d'appello di Ancona, 14 ottobre 1891, Contadini e altri, in *Riv. pen.*, 1891, XXXIV, 448-449 (in nota).

⁽¹¹⁵⁾ Corte di cassazione, 21 ottobre 1891, Contadini e altri, *ibidem*.

dottrina come il primo e più significativo intervento della magistratura nella repressione penale dell'anarchismo ⁽¹¹⁶⁾.

Ciò è senz'altro vero, trattandosi del primo pronunciamento della Corte Suprema su una materia ancora tanto fluida ed indeterminata; e tuttavia vi era stato, poco tempo prima, un altro procedimento penale, generalmente non conosciuto, assai significativo sotto il profilo della elaborazione della tecnica repressiva: il processo intentato contro gli anarchici di Bedizzano di Carrara, per un fatto di sangue avvenuto il 17 settembre 1888.

La relativa documentazione, reperita presso l'Archivio Centrale dello Stato ⁽¹¹⁷⁾, non è di facile interpretazione: il caso si riferiva ad un omicidio ed un tentato omicidio, attribuiti dagli inquirenti ad «odio settario»: la netta sensazione che si ricava da una lettura attenta del carteggio, tuttavia, è quella della strumentalizzazione di un episodio di violenza avvenuto all'interno dell'ambiente anarchico per criminalizzare l'intero movimento. È stato del resto osservato come la crisi di egemonia dell'anarchismo sul movimento operaio italiano determinatasi negli anni Novanta abbia rappresentato un terreno ideale per l'impiego della maniera forte nei confronti dell'opposizione di classe: «Gli isolati atti di violenza, anche molto gravi, che anche in passato erano stati posti in essere da singoli militanti del movimento anarchico, svincolati, in questa fase, dallo scudo rappresentato dalla classe nella sua totalità, sono molto più utilizzabili dal governo per "costruire" l'associazionismo anarchico nella sua interezza come composto di delinquenti e sanguinari» ⁽¹¹⁸⁾. E così avvenne, con ogni probabilità, per gli anarchici di Bedizzano.

Nel settembre del 1888 si verificarono, a Bedizzano di Carrara, l'omicidio di un repubblicano ed il tentato omicidio di un ex anarchico: venne immediatamente avanzata l'ipotesi di una resa di conti

⁽¹¹⁶⁾ Voce *Associazioni anarchiche*, cit., 85; CRIVELLARI, *Il codice penale*, cit., 63; DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 1063 ss.; FRASSATI, *I dinamitardi e il codice penale*, in *Riv. pen.*, 1892, XXXV, 575; MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, cit., 21; VESCOVI, *Istigazione a delinquere*, cit., 737; WAUTRAIN CAVAGNARI, *I delitti contro l'ordine pubblico*, in *Completo trattato di diritto penale*, diretto da Cogliolo, Milano, 1888, 752 ss.

⁽¹¹⁷⁾ A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Dir. gen. AA.PP. — Miscellanea — 1892, b. 90, F. 23 «Massa - Agitazione anarchica».

⁽¹¹⁸⁾ CANOSA e SANTOSUOSSO, *Magistrati, anarchici e socialisti alla fine dell'Ottocento in Italia*, Milano, 1981, 34. Sulla crisi del movimento anarchico negli ultimi anni del secolo vedi SANTARELLI, *Il socialismo anarchico in Italia*, Milano, 1973, 56 ss.

motivata da contrasti politici, e le indagini si diressero verso l'ambiente anarchico.

Poco tempo dopo, furono rinviate a giudizio davanti alla Corte d'assise di Massa ben trenta persone, con l'imputazione di associazione di malfattori, di assassinio e mancato assassinio, di rapina e di danneggiamenti volontari.

Fu subito chiaro, fin dall'inizio della vicenda, che l'impianto accusatorio mirava al coinvolgimento sul piano della responsabilità penale dell'intero gruppo anarchico di Bedizzano, considerato quale ente associativo ordinariamente dedito al crimine. La principale fonte di prova, infatti, era costituita dalle deposizioni rese davanti al Pretore di Carrara dal superstite dell'aggressione, il quale, non avendo sporto querela, assunse il ruolo di testimone. Egli, tuttavia, all'inizio del dibattimento venne arrestato per falsa testimonianza, in quanto la Corte aveva rilevato notevolissime contraddizioni tra la versione dei fatti fornita in fase istruttoria e quanto invece deposto in udienza. Nelle dichiarazioni rese al Pretore, il testimone aveva sostenuto che tutti gli accusati, meno tre soltanto, avevano partecipato all'aggressione; in udienza egli affermò invece che cinque sole persone erano presenti, e cioè unicamente gli autori materiali del reato. E, ancora, mentre nelle deposizioni istruttorie, egli aveva confermato l'esistenza in Bedizzano di una setta anarchica — della quale aveva fatto parte per un certo periodo di tempo —, denunciandone gli scopi rivolti alla sovversione dei cardini della società, da raggiungersi con ogni mezzo, anche delittuoso, davanti alla Corte d'assise tutto questo fu negato.

Di estremo interesse la giustificazione addotta dal testimone per il suo mutato atteggiamento: egli sostenne che la prima ricostruzione dell'accaduto era stata determinata da forti ed insistenti pressioni esercitate dal Pretore, cui aveva ceduto anche a causa del suo stato psicologico ancora labile.

Si tentò dunque — a quanto sembra — di sfruttare il comportamento violento ed illegale di alcuni singoli individui per giustificare l'intervento repressivo generalizzato nei confronti dell'area politica di appartenenza dei medesimi. La testimonianza «guidata» doveva servire proprio a questo: a confermare l'esistenza di una associazione anarchica, con scopi eversivi dell'ordine politico e sociale, da perseguire anche attraverso la commissione di reati, mentre il fatto di sangue avvenuto assumeva il significato di un semplice episodio, in-

serito in un programma criminoso ben più vasto e articolato. L'imputazione di associazione per delinquere — data la sua peculiare struttura, volta a colpire l'aggregato associativo in quanto tale, elevandolo ad autonomo titolo di reato, ed a sanzionare penalmente la semplice appartenenza ad esso — diveniva in tal modo il momento fondamentale e qualificante di un disegno repressivo così concepito.

2.2. La sentenza della Corte d'assise di Casale: la definizione della struttura organizzativa dell'associazione e dello scopo perseguito. L'accento posto sulla tutela della proprietà da ogni possibile aggressione, anche soltanto ideologica.

Il 23 dicembre 1890 la Corte d'assise di Casale — davanti alla quale il processo era stato trasferito per legittima suspicione, in quanto il Prefetto di Massa aveva denunciato una situazione di intimidazioni operate ai danni dei testimoni d'accusa da parte dei parenti e compagni degli imputati, nonché di pressioni esercitate sui giurati da alcuni difensori — condannò, con pene variabili fra i trenta e gli undici anni di reclusione, gli autori materiali dell'omicidio e del tentato omicidio; ma, ciò che più conta, tutti gli imputati furono ritenuti colpevoli del reato di associazione per delinquere: in particolare, per ventidue di essi la condanna riguardò il solo reato associativo ^(118bis).

L'ipotesi accusatoria era così riuscita ad imporsi, nonostante tutto: il fatto di sangue accaduto a Bedizzano nella notte fra il 17 e il 18 settembre di due anni prima non conservò, nell'interpretazione data dai giudici, il proprio carattere di circoscritto episodio di violenza, ma divenne la prova inconfutabile — nonché l'elemento simbolico — della pericolosità e della inclinazione al delitto e alla violenza del gruppo anarchico in quanto tale.

I ventidue condannati a titolo di associazione per delinquere di questo soltanto dovevano dunque rispondere: della loro appartenenza ad una determinata area politica, della quale si assumeva ideologicamente la completa identificazione con la criminalità comune.

Nella sentenza emessa dalla stessa Corte di Casale il 29 dicembre successivo contro altri sei imputati nella medesima causa contumaci,

^(118bis) Era nel frattempo entrato in vigore il nuovo codice penale, che all'art. 248 prevedeva il reato di associazione per delinquere.

condannati per concorso in omicidio e tentato omicidio e per associazione per delinquere, quest'ultima imputazione era così formulata:

Accusati tutti del delitto previsto e punito dall'art. 248 del c.p. per essersi in numero maggiore di cinque associati dall'anno 1883 circa in poi, per commettere delitti contro le persone e le proprietà, e per avere ciascuno di loro fatto parte della setta socialista anarchica esistente in Carrara e sue vicinanze, divisa in gruppi ed organizzata nell'intendimento e nel fine suddetto e per attuare con violenza le loro idee sovversive, eccitando all'assassinio ed allo spoglio degli abbienti.

Nella motivazione della sentenza si legge che l'esistenza in Carrara di una setta socialista anarchica risultava provata con certezza

dai documenti di causa, dalle dichiarazioni e dei coimputati e dalle numerose deposizioni testimoniali raccolte in istruttoria

Lo scopo della setta, ravvisato nell'intento

di attuare il programma anarchico socialista rivoluzionario per l'abolizione della proprietà individuale con ogni mezzo, e segnatamente colla violenza contro le persone e collo spoglio degli abbienti

veniva desunto, oltre che dagli interrogatori degli imputati, dallo statuto della medesima, che si trovava agli atti della causa, essendo stato sequestrato nel 1885.

Dal punto di vista della struttura organizzativa, l'associazione di Bedizzano veniva configurata come una diramazione locale della setta anarchica carrarese, con numerosi affiliati, dediti al perseguimento degli stessi fini dell'associazione-madre.

Quanto ai fatti concretamente imputati all'attività dell'associazione, emerge tutta la loro incongruenza rispetto alle enunciate finalità della stessa: a fronte di uno scopo di portata storica, addirittura epocale, quale "l'abolizione della proprietà individuale con ogni mezzo", e segnatamente attraverso "lo spoglio degli abbienti", agli anarchici di Bedizzano si contestano

Violenze, brutalità ed aggressioni contro individui di avverso partito o sospettati tali... accertati da precedenti inchieste giudiziali, i quali fatti ravvisati nel loro complesso dalla medesimezza della causa deter-

minante che è lo spirito di proselitismo forzato e di persecuzione settaria coloriscono nel modo più vivo la figura vera e propria della associazione a delinquere.

In altri termini, una serie di episodi di violenza, ascrivibili con ogni probabilità al fanatismo di alcuni individui, e configurabili tutt'al più, qualora risultasse provata l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, come un'ipotesi di concorso nel reato continuato, venivano in tal modo ricondotti al perseguimento di un *programma eversivo* di portata complessiva. Un aspetto della decisione deve essere sottolineato molto attentamente: la ricostruzione dello scopo associativo prescinde da qualsiasi connotazione di ordine propriamente politico. L'accento è posto soltanto ed unicamente sulla *abolizione della proprietà individuale*: l'obiettivo degli anarchici non si identifica, secondo i giudici, con il mutamento delle istituzioni politiche dello Stato, secondo la tradizione del delitto politico. Ciò a cui essi mirano è la distruzione del sistema vigente di distribuzione della ricchezza: il reato viene quindi riduttivamente interpretato come diretto contro la sola *proprietà*. Di qui, l'applicazione della fattispecie di associazione per delinquere, fin dalla sua origine destinata appunto a salvaguardare da ogni pericolo di aggressione organizzata i beni ed i loro proprietari.

Come si vedrà in seguito, sarà proprio questo il tema centrale dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione formatosi a partire dal 1891, fondato sulla recisa affermazione del carattere non politico del «delitto anarchico».

Quanto, infine, alla prova dell'appartenenza degli imputati alla associazione, essa veniva desunta dalle deposizioni rese da Sebastiano Boggi e Leopoldo Pelliccia, condannati con la precedente sentenza del 23 dicembre, da alcune testimonianze, nonché dalle informazioni dell'autorità di p.s. Come si vede, dunque, non esistevano prove documentali; non solo non vi era uno statuto proprio, specifico dell'associazione di Bedizzano — lo statuto agli atti, come si è detto, era quello della associazione di Carrara —, non solo non esisteva una sede sociale, ma neppure vi era un elenco dei soci, né prove di adesioni individuali derivanti, ad esempio, da contributi di iscrizione.

Emerge forte il sospetto, di fronte a questi dati, che l'associazione rappresentasse di fatto una «creazione» *a posteriori* dell'autorità di p.s. e dei giudici, la *reductio ad unum* di una realtà vicever-

sa assai frammentaria, nella quale avrebbe potuto essere tuttalpiù riconoscibile un gruppo informale, certamente non organizzato. Tuttavia, proprio l'utilizzazione dell'art. 248 c.p. consentiva di superare una simile obiezione: il gruppo anarchico veniva infatti definito come associazione per delinquere, e l'associazione per delinquere, proprio a causa dell'illegalità dei suoi scopi, vive necessariamente nella segretezza, non codifica le proprie regole, non formalizza le proprie strutture. La sua esistenza può essere dedotta essenzialmente da prove testimoniali. D'altra parte, come si è visto, lo stesso requisito dell'organizzazione era stato in definitiva espunto dall'elemento oggettivo dell'associazione, attraverso una sua interpretazione riduttiva, tanto da sfumare nei connotati del semplice accordo, e questo sia nei lavori preparatori del codice che nelle prime decisioni giurisprudenziali in argomento: date queste premesse, è evidente come proprio l'applicazione ai gruppi politici antagonisti della fattispecie di cui all'art. 248 c.p. potesse consentire la massima realizzazione delle esigenze repressive dello Stato.

3. *Il processo agli anarchici di Jesi.*

3.1. *Il carattere politico del delitto anarchico secondo la Corte d'appello di Ancona.*

Si prenderà ora in esame l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel corso dell'ultimo decennio del secolo in materia di associazioni anarchiche. In realtà, i giudici — come del resto la dottrina — non dubitarono mai della loro incriminabilità: l'indagine si limitò alla definizione dello scopo perseguito, per verificarne l'indole politica o comune, e per determinare così quale norma penale dovesse ritenersi applicabile.

Tuttavia, mentre tra i giudici ordinari venne posto, e almeno in un caso risolto positivamente, il problema della natura politica delle associazioni anarchiche, la Corte di cassazione — in pieno accordo con i *desiderata* dell'esecutivo — non dubitò mai della loro riconducibilità alla fattispecie di associazione per delinquere, ammettendo soltanto negli ultimi anni l'applicabilità dell'art. 251 c.p., in presenza di determinate circostanze di fatto accertate nel merito, e pertanto non sindacabili dal giudice della legittimità.

La prima decisione della Corte di cassazione venne emessa nell'ottobre del 1891, nel processo contro gli anarchici di Jesi.

Essi furono rinviati davanti al Tribunale di Ancona — con ordinanza della Camera di consiglio del 25 giugno 1891 — per rispondere del reato di cui all'art. 248 cp.; il Tribunale, con sentenza 31 agosto 1891, li condannò in conformità dell'ordinanza di rinvio. Ma, sull'appello da essi prodotto, la Corte di Ancona, con sentenza 14 ottobre 1891 ⁽¹¹⁹⁾, dichiarò che il fatto imputato agli appellanti costituiva il reato di cui agli artt. 134 e 118, n. 3 c.p., di competenza della Corte d'assise, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione perché venisse risolto il conflitto di competenza.

Secondo la Corte d'appello, il «programma del partito anarchico» è quello

della rivoluzione sociale, mediante l'abolizione di ogni Governo e dello Stato e di tutti gli ordinamenti politici e sociali e così l'abolizione della proprietà individuale, della famiglia ed altro.

È interessante notare che il medesimo programma viene definito altresì come una «guerra al Governo e al proprietario»: si opera, cioè, la sostanziale identificazione tra *governo* e *proprietari*, del resto perfettamente coerente rispetto al modello oligarchico dello Stato liberale italiano ottocentesco. E proprio l'adozione di un siffatto apparato concettuale evidenzia con precisione il ruolo certamente non imparziale che il giudice assegna a se stesso, di difesa dell'ordine politico e sociale costituito nei confronti delle aggressioni di «nemici» esterni rispetto al medesimo ordine ⁽¹²⁰⁾.

Quanto ai *mezzi* idonei alla realizzazione del programma anarchico, la Corte di Ancona afferma:

⁽¹¹⁹⁾ Corte d'appello di Ancona, 14 ottobre 1891, Contadini e altri, cit.

⁽¹²⁰⁾ Sull'autodefinizione del proprio ruolo da parte dell'organo giurisdizionale nell'ambito dell'istituzione-Stato, vedi le puntuali osservazioni di SCHMINCK, *Stato di diritto*, cit., 456, il quale ricorda che «le pressioni dirette o indirette dell'esecutivo sull'organo giurisdizionale sono state superflue ogni volta che i Tribunali penali politici considerano la repressione dei movimenti socialisti come destinatari principali della persecuzione penale politica, un compito o un "dovere" assegnato ad essi nello stato borghese. Quando esiste una simile coincidenza tra gli obiettivi dell'organo giurisdizionale ed esecutivo, non sembra necessario indagare su eventuali pressioni esercitate dal secondo sul primo». Su questa realtà, peraltro non uniforme, vedi NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura*, cit., *passim*.

L'anarchico vuole nel suo fine ultimo la distruzione del governo e di ogni ordine sociale, dunque tutti i mezzi che a questo fine adopera rivestono necessariamente *carattere politico*.

Di qui, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 248 c.p. — in quanto i mezzi delittuosi che si intendeva adottare miravano non al lucro ed all'interesse egoistico, ma ad un fine di ordine generale — e l'individuazione della norma applicabile nell'art. 118 c.p., «nel quale si pronunzia la pena contro coloro che commettano un fatto diretto a mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di Governo».

La presa di posizione dei giudici di Ancona sulla intrinseca politicità del «delitto anarchico» restò tuttavia isolata: la Corte Suprema stabilì, infatti, con decisione il contrario principio della equiparazione tra associazione anarchica e associazione per delinquere ⁽¹²¹⁾.

Ma vi è una circostanza che deve essere considerata con attenzione: il 1° maggio 1891, nel corso di un comizio tenutosi a Roma nella Piazza di S. Croce di Gerusalemme, si verificarono gravi disordini. Non appena ne giunse notizia a Montecitorio, furono presentate interrogazioni ed interpellanze, cui diede risposta il Ministro dell'interno Nicotera.

A chiusura delle interrogazioni e interpellanze, il deputato Camporeale, con altri colleghi, presentò una mozione diretta ad approvare la condotta tenuta dal governo. La discussione sulla mozione, durante la quale presero la parola numerosi deputati, si svolse il giorno 3 ⁽¹²²⁾; il Ministro Nicotera, intervenuto nella tornata del 4 maggio,

⁽¹²¹⁾ La tesi della natura politica delle associazioni anarchiche riscosse consensi limitati anche in dottrina. In merito alla decisione della Corte d'appello di Ancona, si registrano soltanto due esplicite adesioni: WAUTRAIN CAVAGNARI, *I delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 756 e la Voce del *Digesto italiano* dedicata alle associazioni anarchiche, cit., 89. Sottolinea il carattere fondamentalmente politico del programma anarchico GAROFALO, *Associazione per delinquere*, cit., 1114, il quale auspica l'introduzione nel codice penale di una nuova disposizione destinata a reprimere, come reato *sui generis*, il delitto di *associazione a scopo di anarchia*. Anche UGENTI SFORZA, *Associazione di malfattori*, cit., sembra condividere la tesi della natura politica delle associazioni anarchiche, respingendo con decisione la loro equiparazione alle associazioni per delinquere.

⁽¹²²⁾ Vedi la *Rassegna parlamentare italiana*, in *Riv. pen.* 1891, XXXIV, 53 ss.

fece una affermazione estremamente significativa in ordine alla repressione penale delle associazioni anarchiche:

È da molto tempo che si riconosce la necessità di regolare con norme legislative precise il diritto di associazione. Intanto, io vi dichiaro che *non considero associazione politica*, associazione permessa dalla legge, l'associazione degli anarchici. *A queste associazioni credo che si debba applicare l'art. 248 c.p.* Dichiaro anzi che se il magistrato avesse un qualunque dubbio sull'applicabilità agli anarchici dell'art. 248 son d'accordo coi miei onorevoli colleghi nel dirvi che presenteremo a proposito disegno di legge alla Camera che sarà nel caso destinato a chiarire nel modo più preciso quel dubbio ⁽¹²³⁾. Le dichiarazioni di Nicotera, mentre adombravano la possibilità di una legislazione eccezionale antianarchica — tanto che Fortis e Zanardelli proprio per questo motivo annunciarono il loro voto contrario alla politica dell'esecutivo — contenevano altresì una precisa indicazione rivolta alla magistratura — indicazione che non fu seguita dalla Corte d'appello di Ancona, nella sentenza emessa a pochi mesi di distanza dalla discussione parlamentare, ma che trovò viceversa una immediata adesione da parte della Corte Suprema: con la sentenza 21 ottobre 1891 fu così stabilita l'applicabilità alle associazioni anarchiche dell'art. 248 c.p., con conseguente competenza a giudicarne gli affiliati del Tribunale penale, e non della Corte d'assise.

3.2 *L'orientamento della Corte di cassazione: le associazioni anarchiche sono associazioni per delinquere. L'ordine sociale e politico minacciato dalle teorie anarchiche è l'ordine dei proprietari.*

Il ragionamento della Cassazione trova il suo punto di forza nella distinzione tra *mutamento* degli ordinamenti costituiti nello Stato — tradizionale aspirazione degli autori di reati politici — e *distruzione* degli ordinamenti medesimi, perseguita dagli anarchici. Del programma anarchico viene data un'interpretazione soltanto in negativo, non ravvisandovi alcun progetto credibile di riorganizzazione della società su basi diverse: nell'anarchia, in definitiva, si legge soltanto una generica volontà rivolta, un ribellismo in campo

⁽¹²³⁾ *Atti parlamentari - Discussioni*, Camera dei deputati, Legislatura XVII, 1ª sessione, 1756.

politico e sociale motivato principalmente dall'odio contro le classi abbienti:

... i membri delle associazioni anarchiche, organizzandosi, vogliono, con violenze separate o accomunate, distruggere, come singoli cittadini, i vincoli imposti loro dalle leggi, la forza delle Autorità legittime; e, come poco o nulla abbienti, sovvertire l'ordine delle proprietà già acquistate; e ciò a soddisfazione delle loro passioni di selvaggia indipendenza, di odio contro le classi superiori e di cupidità di godimenti fisici e di ricchezze.

Nel fine perseguito nulla si scorge di politico: la distruzione violenta delle basi della società civile è del tutto indipendente, secondo la Suprema Corte, dalla «varietà delle forme politiche». Si intende così sottolineare l'esistenza di una netta cesura tra ordinamento politico e ordinamento sociale dello Stato ⁽¹²⁴⁾: ed è soltanto contro le istituzioni tipiche del secondo che si rivolge la «propaganda col fatto» degli anarchici.

Tra le suddette istituzioni, un'attenzione del tutto particolare viene riservata dai giudici alla *proprietà privata*, cardine intangibile — accanto alla famiglia, alla incolumità pubblica, al rispetto per le

⁽¹²⁴⁾ È evidente, nell'argomentazione della Corte, il preciso riferimento alla nozione del *delitto sociale*, il cui oggetto consiste nel «diritto od interesse della collettività che le forme vigenti del suo ordinamento sociale non siano mutate contrariamente alla volontà comune» (FLORIAN, *Trattato*, cit., 170). Respinge la distinzione tra ordinamento politico e ordinamento sociale IMPALLOMENI, *Magistrato competente a giudicare del reato preveduto nell'art. 5 della legge 19 luglio 1894*, in *Giust. pen.*, 1895, 401: «Si badi a non fare distinzioni bizantine. L'ordinamento sociale di uno Stato non è cosa diversa dal suo ordinamento politico, o ne differisce soltanto come la sostanza dalla forma. Gli interessi sociali prevalenti in un dato gruppo umano, e assicurati per via di una organizzazione di poteri: ecco la trama dello Stato. Il regolamento degli interessi sociali prevalenti (proprietà, famiglia, religione, indipendenza individuale, ecc.) è l'*ordinamento sociale*; l'organismo dei poteri destinato a garantire la sicurezza è l'*ordinamento politico*: questo serve a quello, e non si può con la violenza sovvertire il primo senza sovvertire il secondo». In realtà, il concetto di *sovversione degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato* diverrà un punto fermo nella giurisprudenza sulle associazioni anarchiche e socialiste, considerandosi come momento qualificante dell'*organizzazione sociale* proprio quel sistema di produzione economica e di distribuzione della ricchezza il cui mutamento costituiva l'obiettivo principale dei movimenti politici di opposizione radicale. Il concetto verrà in seguito recepito anche a livello legislativo: l'art. 5 della legge eccezionale di pubblica sicurezza n. 316 del 1894 vietava le associazioni e riunioni tendenti a sovvertire per vie di fatto gli *ordinamenti sociali*, e di sovversione violenta degli *ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato* si parla nell'art. 270 del codice penale del 1930.

leggi e le autorità legittime — dell'organizzazione sociale. Che la preoccupazione principale sia proprio quella di tutelare gli assetti proprietari consolidati contro ogni possibile messa in discussione traspare con chiarezza dalle inequivocabili espressioni usate dalla Corte: nella motivazione si fa infatti riferimento, oltre che alla proprietà, ai «pacifici rapporti del capitale e del lavoro» — e quanto vi sia di mistificazione ideologica in tale supposta pacificità è inutile dire —, mentre a gli anarchici si imputa la volontà di «sperdere o rapire, come operai, i frutti dovuti al capitale; e, come poco o nulla abbienti, sovvertire l'ordine delle proprietà già acquistate». Questo è, dunque, l'ordine sociale minacciato dalle teorie anarchiche: è l'ordine dei proprietari, fondato su una determinata struttura dei rapporti di produzione, cui corrisponde una coerente configurazione di ogni altro rapporto sociale (e politico). Lo scopo dell'associazione, così delineato, viene in definitiva a coincidere con l'area di tutela coperta dall'associazione per delinquere, la cui funzione primaria e fondamentale di strumento difensivo della proprietà è testimoniata — come si è detto — dalla sua stessa origine storica ⁽¹²⁵⁾.

(125) Decisamente favorevole all'assimilazione tra le associazioni anarchiche e le comuni associazioni per delinquere è MANDUCA, *Il delitto anarchico e il diritto penale italiano*, in *Giust. pen.*, 1899, 225 ss. In senso analogo è orientato CRISTIANI, *Socialisti e anarchici di fronte all'art. 5 della legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza*, in *Cass. unica*, 1895, VI, 355.

In senso contrario all'applicabilità dell'art. 248 vedi la Voce *Associazioni anarchiche*, cit., 87-88; GAROFALO, *Associazione per delinquere*, cit., 1114; MAJNO, *Commento al codice penale*, cit., 21-22; UGENTI SFORZA, *Associazione di malfattori*, cit., 64.

Vi è poi una corrente dottrinale che sostiene l'applicabilità dell'art. 251 c.p. nel caso in cui l'associazione anarchica si limiti alla propaganda delle idee, e dell'art. 248 nella diversa ipotesi in cui essa trascenda alla c.d. «propaganda col fatto»: CRIVELLARI, *Il codice penale*, cit., 60; DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 1076; SCARLATA, *Le associazioni per delinquere*, Girgenti, 1904, 95-96; TUOZZI, *Ancora degli anarchici e della nuova legge sui provvedimenti eccezionali di P.S.*, in *Cass. Unica*, VI, 1895, 97-98, secondo il quale gli artt. 5 l. n. 316/1894, 251 e 248 c.p. formano nel loro insieme «una scala ascendente di delinquenza, di cui il punto più basso è rappresentato dal menzionato art. 5 della legge, e il più alto dall'art. 248 del codice». Un posto a sé infine occupa la teoria di FELICI, *Le associazioni anarchiche e la legge penale*, in *Suppl. Riv. pen.*, 1897-98, 186, secondo il quale agli anarchici si sarebbe dovuto applicare nella maggior parte dei casi l'art. 252 c.p., che prevede l'eccitamento alla guerra civile, alla devastazione, al saccheggio e alla strage.

4. *Il processo agli anarchici di Roma per i disordini avvenuti il 1° maggio 1891 nella piazza di S. Croce in Gerusalemme.*

4.1 *L'applicazione dell'art. 251 c.p. («associazione sediziosa») da parte dei giudici di primo grado. L'identificazione tra «pericolo per la pubblica tranquillità» e «pubblicità dello scopo».*

Il processo agli anarchici di Roma per i fatti del 1° maggio — più noto come processo Cipriani — ebbe inizio il 14 ottobre 1891, lo stesso giorno in cui veniva emessa la sentenza della Corte d'appello di Ancona nella causa relativa agli anarchici di Jesi, con cui si stabiliva il carattere politico del reato ad essi contestato e la conseguente competenza della Corte d'assise. La difesa degli imputati, richiamandosi a tale decisione, elevò eccezione di incompetenza, che il Tribunale peraltro respinse ⁽¹²⁶⁾. Gli imputati erano sessantadue; tutti, meno uno, dovevano rispondere del delitto previsto nell'art. 248 c.p. per essersi, in numero non minore di cinque, associati per commettere delitti contro le persone, le proprietà e l'incolumità pubblica, allo scopo di attuare le teorie anarchiche da essi professate e dirette a distruggere, con la violenza le istituzioni sociali vigenti, e specialmente l'istituto della proprietà individuale.

Il pubblico ministero sostenne per quasi tutti l'imputazione generica in base all'art. 248 c.p., oltre le imputazioni specifiche a carico dei singoli, prevalentemente a titolo di violenza e resistenza all'autorità.

La sentenza del Tribunale fu sì di condanna, ma non in conformità alle conclusioni del P.M., avendo escluso l'imputazione generica ai sensi dell'art. 248, e ammessa invece l'ipotesi di cui agli artt. 247 e 251 c.p. (associazione sediziosa) ⁽¹²⁷⁾.

Lo scopo dell'associazione anarchica viene così ricostruito dal Tribunale di Roma:

⁽¹²⁶⁾ «Ma con straordinaria, inusitata sollecitudine — si legge nella cronaca del processo pubblicata sulla *Rivista penale* — dopo soli sette giorni, la Corte regolatrice emanò il suo supremo responso che ritiene le società anarchiche essere associazioni per delinquere. L'interpretazione *legislativa* del Ministro dell'Interno aveva prodotto i suoi frutti» (*Riv. pen.*, 1892, XXXV, 109).

⁽¹²⁷⁾ Tribunale di Roma, 24 marzo 1892, Cipriani ed altri, in *Riv. pen.*, 1892, XXXV, 597 ss.

Tutta l'opera dell'associazione mirò sempre a trar profitto d'ogni occasione, e specialmente della crisi operaia e della dimostrazione del 1° maggio, per incitare con manifesti, discorsi, riunioni, ecc., alla disobbedienza della legge, all'odio fra le classi sociali, e far l'apologia di fatti costituenti delitto, e come gli autori singoli dei fatti più salienti furono condannati (Agostinucci, Serrantoni) o sono imputati (Bardi, Cipriani, Palla) nei sensi dell'articolo 247, così logicamente, l'associazione, che non esorbita da tale sfera d'azione e che non risulta avesse scopo di esorbitare nei sensi dell'articolo 248, deve essere colpita a termini degli artt. 247 e 251, e non altrimenti.

Quanto all'estremo del *pericolo per la pubblica tranquillità* — richiesto dall'art. 251 perché l'associazione possa essere ritenuta penalmente illecita — esso viene identificato con la stessa *pubblicità dello scopo* perseguito dall'associazione, la quale induce nei consociati una diminuita opinione della comune sicurezza: l'accento viene così posto sul *profilo soggettivo* della nozione di ordine pubblico (inteso appunto come *status* psicologico generalizzato di sicurezza, dovuto alla mancanza di condizioni di fatto comunemente considerate pericolose), enfatizzandone al di là di ogni dubbio l'ormai elevatissimo livello di astrazione.

Com'è stato esattamente sottolineato, il disinvolto meccanismo interpretativo, fondato sulla descritta identificazione tra pericolo per la pubblica tranquillità e pubblicità del fatto «trasformò l'art. 247 in uno degli strumenti più efficaci di repressione della propaganda socialista ed anarchica e dell'associazionismo operaio, in generale. I giudici, come sottolineava la dottrina, «scoprono dovunque del pericolo», e, ad ogni modo, ove non soccorra l'art. 247, applicano, specialmente quando si tratti di anarchici, direttamente l'art. 246 (istigazione a delinquere), ritenendo che la propaganda — anche dei soli fini — dei movimenti rivoluzionari e anarchici costituisca istigazione ai peggiori reati» (128).

In ordine alla difformità della decisione relativa alla norma penale applicabile sia rispetto alla precedente giurisprudenza sugli internazionalisti sia rispetto alle statuizioni della Corte Suprema, il Tribu-

(128) FIORE, *Ordine pubblico*, cit., 1090. «Il requisito del pericolo per la "pubblica tranquillità" — continua l'A. — comunque, è a tal punto svalutato che non solo si conta a decine le sentenze di condanna per il semplice canto di un inno (in particolare per il canto dell'Inno dei lavoratori), ma la pubblicità del fatto viene ritenuta anche quando non siano presenti altre persone, oltre a coloro che intonano il canto».

nale sottolinea come l'art. 251 c.p. rappresenti «una figura di reato nuova consona allo spirito dei tempi, frutto di progresso e di studi», e come, d'altra parte, le precedenti sentenze della Cassazione riguardassero fattispecie concrete del tutto diverse da quella in discussione.

Né vi sono problemi dal punto di vista della competenza, essendo esclusa la natura politica del reato previsto dall'art. 251 ⁽¹²⁹⁾.

4.2. *La sentenza della Corte d'appello di Roma: alle associazioni anarchiche si applica l'art. 248 c.p.*

Tutti gli imputati presentarono appello contro la sentenza: i giudici di secondo grado, con una decisione datata 4 luglio 1892 ⁽¹³⁰⁾ — da più parti criticata, oltre che nel merito, per la verbosità, la prolissità e lo sfoggio di roboante retorica ⁽¹³¹⁾ — ritennero l'applicabilità dell'art. 248 c.p.

Per l'identificazione dello scopo dell'associazione, la Corte d'appello di Roma fa riferimento ai deliberati del congresso internazionale tenuto dagli anarchici in Svizzera, a Capolago, dal 4 al 6 gennaio 1891:

... le risoluzioni di Capolago ... vogliono *espropriazione della proprietà privata in primissimo luogo*, abolizione del Governo e dello Stato in secondo, comune la produzione in terzo.

⁽¹²⁹⁾ Nella voce del *Digesto italiano* dedicata alle associazioni anarchiche si ritiene discutibile l'applicazione fatta dal Tribunale di Roma dell'art. 251 in relazione all'art. 247. In essa si sottolinea «il carattere fittizio e monosillabico che informa le argomentazioni della sua sentenza, riuscendo ben malagevole a rintracciare nell'agitazione e propaganda anarchica l'apologia di fatti che la legge prevede come delitti, l'incitamento alla disobbedienza della legge ovvero all'odio fra le varie classi sociali: tutte cose che potranno magari esserne la conseguenza, ma che non caratterizzano il movimento anarchico, diretto a ben altro scopo, quello cioè di distruggere: un programma negativo, un programma indeterminato, ma sempre un programma politico» (p. 88).

In senso analogo a quanto stabilito dal Tribunale di Roma si pronunciò, nel giugno successivo, il Tribunale di Sarzana (sentenza 21 giugno 1892, Landi ed altri, in *Riv. pen.*, 1892, XXXV, 148 ss.).

⁽¹³⁰⁾ Corte d'appello di Roma, 4 luglio 1892, Cipriani ed altri, in *Riv. pen.*, 1892, XXXVI, 253 ss.

⁽¹³¹⁾ Voce *Associazioni anarchiche*, cit., 87.

Nulla si rileva, peraltro, intorno ai mezzi d'azione approvati dal congresso per il conseguimento di tale obiettivo: mezzi che nulla hanno a che fare con atti di violenza, ma che si concretano bensì in attività di intensa propaganda tra le masse operaie e contadine e nella proclamazione di scioperi. Oltre alla propaganda in ogni forma e all'iniziativa più propriamente rivoluzionaria (fondata soprattutto sull'organizzazione di «operai disoccupati»), fu deciso di «partecipare a tutte le agitazioni e tutti i movimenti operai con lo scopo di propagare i principi, di spingere le masse alla loro attuazione e di attuare la traduzione in pratica di tutte le aspirazioni popolari rivoluzionarie...», nonché di cogliere l'occasione del 1° maggio per imprimere al movimento internazionale un «carattere quanto più possibile rivoluzionario», proclamando ovunque uno «sciopero generale» ⁽¹³²⁾.

Il ragionamento dei giudici ignora del tutto questo aspetto, pur fondamentale, del programma di Capolago: ancora una volta, la violenza contro le persone o la pubblica incolumità viene considerata una conseguenza inevitabile dell'intento di aggredire il sistema economico fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione.

Un'affermazione contenuta nella sentenza appare assai indicativa relativamente al già segnalato processo di astrazione che coinvolge la fattispecie di associazione per delinquere, consentendone l'utilizzazione anche in campo politico. In merito alle decisioni giurisprudenziali che avevano escluso l'applicabilità agli anarchici dell'art. 248 c.p., non mirando essi alla realizzazione di un lucro personale — necessario per la sussistenza dei delitti compresi nel libro secondo, titolo decimo, del codice penale, la Corte precisa:

Non va dimenticato che il lucro, nel significato penale, corrisponde al soddisfacimento di un appetito, che può essere *materiale* o *immateriale*. Ricorrono entrambi nella fattispecie, anche lasciando da parte il saccheggio e la strage.

La realizzazione di determinate aspirazioni politiche, individuali o collettive, viene così ricondotto al *soddisfacimento di un appetito immateriale*: perfino un concetto penalistico inequivoco come quello di *lucro* viene in tal modo deprivato del proprio significato oggettivo, e reso adattabile alle più diverse situazioni.

⁽¹³²⁾ SANTARELLI, *Il socialismo anarchico in Italia*, cit., 79.

4.3. *La conferma del giudizio di appello da parte della Corte di cassazione. Il rifiuto da parte della Suprema Corte di ogni teorizzazione di carattere generale sulla natura giuridica delle associazioni anarchiche, trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.*

La vicenda processuale si concluse con l'intervento della Corte di cassazione ⁽¹³³⁾.

Con il primo motivo di ricorso, gli imputati avevano assunto la violazione dell'art. 248 c.p.

quando alle associazioni anarchiche in genere, e a quella di Roma in specie, fu dato il carattere giuridico di aver lo scopo della delinquenza contro le persone, la proprietà o l'incolumità pubblica.

La Corte rigettò il ricorso, rifiutando ogni teorizzazione di carattere generale sulla natura delle associazioni anarchiche, trattandosi di un giudizio da formularsi in fatto, secondo le diverse circostanze, e limitato, di conseguenza, alla sola definizione del caso concreto. Secondo la Corte di cassazione, il citato motivo di ricorso si riferisce ad un campo troppo vasto e sconfinato; pertanto

circoscritto l'esame nel suo terreno puramente giuridico, ove debba stare, niente altro occorre che disegnare i fatti quali furono dalla Corte di merito ritenuti, e poi giudicare se i medesimi stanno in rispondenza all'ipotesi di reato previsto dall'art. 248 c.p.

Così impostata la questione dal punto di vista teorico, la Corte scende ad esaminare l'ipotesi specifica relativa alla federazione anarchica romana: essa ritiene del tutto esatto quanto affermato dalla Corte d'appello, che ne aveva identificato il programma con la «distruzione mediante la violenza contro le persone, la proprietà e il potere pubblico istituito per garantire l'una cosa e l'altra», esattamente applicando l'art. 248 c.p.

La sentenza della Cassazione è commentata sfavorevolmente dalla redazione della *Rivista penale* ⁽¹³⁴⁾. In primo luogo, si evidenzia l'illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del rapporto

⁽¹³³⁾ Corte di cassazione, 24 novembre 1892, Bardi e altri, in *Riv. pen.*, 1893, XXXVII, 144 ss.

⁽¹³⁴⁾ *Riv. pen.*, 1893, XXXVII, 145.

fine-mezzo: secondo la Corte — si afferma nella nota — «gli anarchici vogliono distruggere, non mirano ad edificare: lo scopo ultimo di un nuovo ordinamento sociale è per essi così remoto, nebuloso, irraggiungibile, che non può prendersi quale fine dell'associazione: *e come fine quindi debbono considerarsi i mezzi usati* ⁽¹³⁵⁾, nella specie delittuosi, perché improntati a violenza. Ora a noi non sembra argomentazione — sostiene il commentatore — il dedurre dall'apprezzamento soggettivo dell'irraggiungibilità dello scopo la mancanza di esso, e fare sol per questo del mezzo il fine, quasi che il mezzo non rimanga sempre tale, anche quando lo scopo non si raggiunga». Quanto, poi, all'illiceità penale del mezzo, si afferma: «Donde tragga la Corte la prova delittuosa del mezzo non si vede: *essa la deduce dalla stessa natura delle dottrine professate dagli associati* ⁽¹³⁶⁾, con quale petizione di principio ognuno comprende».

Quanto all'applicazione dell'art. 248 c.p., nella nota si sottolinea come la giurisprudenza suprema sia informata a preoccupazioni diametralmente opposte a quelle che muovevano i compilatori del codice. Nella Relazione ministeriale sul Progetto del 1887 si avvertiva che l'art. 248 (239 del progetto) intendeva colpire «l'associazione di un numero considerevole d'individui per far quasi, a così dire, il mestiere di delinquenti» ⁽¹³⁷⁾; e nel testo definitivo del codice si trovava poi «savio e prudente consiglio» introdurre la specificazione dei reati-scopo dell'associazione, come era stato proposto dalla Commissione della Camera dei deputati «per precludere l'adito a pericolose interpretazioni», ed evitare «il pericolo facilissimo di confondere qualche volta un'innocua associazione politica con una società criminosa» ⁽¹³⁸⁾.

«Si ripete ad ogni istante — si legge nella *Rivista penale* — che è nelle fonti che s'avviva la parola e s'illumina lo spirito della legge, ma poi si dimentica di applicare il retto principio allora appunto che più lo richiede la difficoltà e l'importanza altissima e delicata dell'argomento in questione».

Ma, nonostante le numerose — e fondate — critiche, negli anni

⁽¹³⁵⁾ Corsivo non testuale.

⁽¹³⁶⁾ Corsivo non testuale.

⁽¹³⁷⁾ *Relazione* del Ministro Zanardelli sul Progetto di codice penale del maggio 1883, citata da CRIVELLARI, *Il codice penale*, cit., 43.

⁽¹³⁸⁾ *Relazione* della Commissione della Camera dei deputati sul Progetto Zanardelli del 1887, citata da CRIVELLARI, *Il codice penale*, cit., 45.

successivi la Corte di cassazione ebbe occasione più volte di confermare l'indirizzo giurisprudenziale volto all'equiparazione *tout court* tra associazioni anarchiche e associazioni per delinquere ⁽¹³⁹⁾.

5. Il processo agli anarchici di Ancona.

5.1. L'applicazione all'associazione anarchica dell'art. 251 c.p., confermata in secondo grado.

Nel 1898, come si è visto ⁽¹⁴⁰⁾, si verificò in Italia una serie di sommovimenti sociali, dovuti alla gravissima crisi economica che investì il paese, provocando un notevole peggioramento delle già disagiate condizioni di vita delle classi operaia e contadina. Vi furono numerosi tumulti contro il caro-viveri, cui si rispose con la proclamazione dello stato d'assedio in varie province e con una intensificazione generalizzata della repressione nei confronti delle organizzazioni politiche di classe.

Ad Ancona, partecipò alla dimostrazione contro il caro del pane anche l'associazione anarchica colà esistente, guidata da Enrico Malatesta. In seguito a ciò, il medesimo Malatesta, insieme ad altre sette persone, fu imputato del reato previsto nell'art. 248 c.p., per aver preso parte ad una associazione socialista-anarchica, avente lo scopo di commettere i delitti ivi menzionati.

Il processo, che si svolse davanti al Tribunale di Ancona, concludendosi con la sentenza 28 aprile 1898 ⁽¹⁴¹⁾, presenta un particolare interesse sotto due diversi profili: per l'applicazione all'associazione dell'art. 251 c.p., nonostante il diverso orientamento, ormai consolidato, della Corte di cassazione, e per la violazione, denunciata dalla difesa degli imputati, del principio del *ne bis in idem*, in

⁽¹³⁹⁾ Corte di cassazione, 24 febbraio 1893, Bertucci e altri, in *Riv. pen.*, 1893, XXXVIII, 251 ss.; Corte di cassazione, 11 gennaio 1894, Gubbioli, in *Legge*, 1894, I, 296; *IDEM.*, 4 dicembre 1895, Cucè, Guli e altri, in *Riv. pen.*, 1896, XLIII, 303, n. 553: «Un'associazione di anarchici costituisce, per la sua intrinseca organizzazione e scopo, un'associazione a delinquere», tanto più se i suoi componenti abbiano dato «luminosa prova di discendere alla pratica attuazione dei loro propositi sovversivi».

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi *supra*, cap. I, par. 2.5.

⁽¹⁴¹⁾ Tribunale di Ancona, 28 aprile 1898, Malatesta e altri, in *Legge.*, 1898, 420 ss.

quanto i principali elementi probatori che portarono a qualificare come *sediziosa ex art. 251 c.p.* l'associazione anarchica di Ancona erano in realtà costituiti da precedenti condanne, pronunziate dallo stesso Tribunale, contro alcuni componenti dell'associazione nella loro qualità di gerenti o redattori del giornale *L'Agitazione*, e contro altri arrestati durante i disordini per il caro-viveri del 17, 18 e 19 gennaio.

L'inapplicabilità dell'art. 248 c.p. agli anarchici di Ancona deriva, secondo i giudici, dalla loro appartenenza all'area ideologica più evoluta dell'anarchismo, la più vicina a quella dei socialisti legalitari, rappresentata appunto dal Malatesta, nonché da valutazioni relative alla personalità degli imputati, e in particolare alle loro qualità morali, che escludono l'assimilabilità dei medesimi ai comuni delinquenti.

Alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, decisamente orientata — secondo quanto si è avuto modo di notare — verso l'applicazione ai sodalizi anarchici dell'art. 248 c.p., i giudici di Ancona contrappongono precise considerazioni relative alle posizioni ideologiche del Malatesta e dei suoi seguaci, del tutto alieni dal ricorso ad atti di violenza:

È vero che la nostra Corte regolatrice insegnò alcuni anni addietro che le società anarchiche siano a qualificarsi per commettere delitti, in quanto si prefiggono lo scopo di abbattere la proprietà e distruggere lo Stato, tale scopo sia fine a se stesso e il mezzo utilizzato per raggiungerlo sia la violenza, ma è vero altresì che quell'autorevole Consesso dovè ciò affermare quando gli scopi di tali associazioni parevano appunto fossero la distruzione di tutto l'attuale ordinamento sociale ed economico, per la distruzione e non altro.

Oggi invece che tutta la letteratura sulla materia del socialismo anarchico, gli atti sopra notati e gli scritti di Malatesta, a cui gli altri imputati si uniformano, provano volere i socialisti-anarchici di Ancona *la sostituzione all'attuale assetto economico-sociale di un altro*, secondo cui dovrebbe scomparire la soggezione del lavoro al capitale; oggi che, alla pari dei socialisti legalitarii, gli anarchici giudicabili non vogliono come mezzo assoluto e imprescindibile di applicazione di tal loro sistema la violenza bruta, *ma vogliono quella legale derivante dalle leghe di resistenza, dagli scioperi non violenti, dalle associazioni non delittuose*, e via dicendo, non potrà più negarsi *l'evoluzione della prima idea anarchica*, specie nei rapporti del Malatesta, se si pensi che gli anarchici individualisti, dai quali egli si è separato, ne lo rimproverano acrememente di ciò, secondo si desume anche dalle sue polemiche col Pacini e col Gnocchi-Viani e da altri articoli di giornali anarchici in atti.

E però non può dirsi con sicura coscienza che la associazione anarchica di Ancona abbia il fine unico della distruzione di tutto, per la distruzione soltanto, siccome si dovè constatare nelle cause decise dalla Corte Suprema.

Si nota, in questa decisione, un'attenzione particolare per la verifica puntuale, nel caso concreto, degli scopi, delle finalità perseguite dall'associazione, e dei mezzi predisposti per il loro conseguimento: i giudici rifiutano una aprioristica definizione unitaria del programma politico anarchico, come volto sempre e in ogni caso alla distruzione fine a se stessa dell'ordine sociale, avvertendo viceversa l'esigenza di individuarne i diversi aspetti teorici, le diverse scuole di pensiero, per giungere ad un intervento repressivo adeguato e proporzionato, che di tale sostanziale diversificazione sappia tener conto. L'istanza repressiva, infatti, non viene messa in discussione; il Tribunale si dichiara convinto del carattere *sedizioso* dell'associazione, desumibile da una serie di elementi precisi: gli scritti del Malatesta e dei suoi compagni nei vari numeri del giornale «L'Agitazione», organo del «Circolo di studi sociali»; l'opuscolo «Fra concittadini» dello stesso Malatesta; il manifesto elettorale del 19 marzo 1897; le conferenze pubbliche e private tenute ancora dal Malatesta: in particolare, la conferenza di Pietra la Croce, «ove... non si parlò solo del caro pane, ma s'incitò alla resistenza contro la forza pubblica»; le «malevole insinuazioni, invettive lanciate dagli imputati in udienza contro gli attuali ordini costituiti e le persone che li incarnano»; infine, e qui si profila la violazione del *ne bis in idem* cui si faceva cenno in precedenza, le condanne pronunciate dallo stesso Tribunale di Ancona contro i gerenti o redattori de *L'Agitazione*, risalenti al 12 maggio, 7 giugno, 2 agosto e 3 novembre 1897, nonché quelle pronunciate contro gli anarchici arrestati nel corso delle dimostrazioni del 17, 18 e 19 gennaio.

L'ipotesi di una siffatta violazione, evidentemente sollevata dalla difesa, viene respinta dai giudici con decisione:

...da una parte i giornali servono solo per spiegare il vero tenore delle conferenze private... e per confermare le deposizioni del Borgognini, che narra dell'incitamento alla disubbidienza della legge fatto dal Malatesta a Pietra la Croce; dall'altra i fatti di quegli anarchici stanno a rendere verosimile il deposto degli agenti, attestanti che il Malatesta e compagni, i quali per sistema eccitano all'odio di classe, aggiran-

dosi tra i dimostranti del 17 e 19 gennaio, seguivano il sistema medesimo.

Nonostante queste affermazioni, non sembra azzardato ritenere che vi sia effettivamente stata l'utilizzazione di determinati fatti, già oggetto di precedenti giudizi, e la loro «rilettura» in chiave associativa, finalizzate alla repressione dell'attività non più di singoli anarchici, ma dell'intero loro movimento di appartenenza: per «costruire», in altri termini, il reato di associazione. Un'operazione, questa, in qualche modo imposta, o almeno consentita, dalle stesse caratteristiche strutturali della fattispecie penale associativa. Non richiedendosi altro, per la sussistenza della medesima, che la semplice esistenza di una associazione, qualificata da uno scopo delittuoso, prima ed indipendentemente dal concreto verificarsi di un qualsiasi fatto di reato, anche in forma tentata, è evidente che, riducendosi tale scopo al mero *elemento intenzionale*, per la sua definizione possano essere senz'altro utilizzate, insieme alle testimonianze e alla documentazione scritta comprovante l'orientamento ideologico degli accusati, anche le risultanze di procedimenti penali svoltisi in epoca precedente a carico di singoli individui, ritenuti partecipi dell'associazione.

La sentenza del Tribunale fu confermata in secondo grado dalla Corte d'appello di Ancona: il P.M. ed i condannati presentarono ricorso per cassazione. Il P.M. dedusse che, dati i precedenti del Malatesta, le risultanze del procedimento, i principi e i fini della propaganda anarchica, il fatto in esame avrebbe dovuto cadere sotto la sanzione dell'art. 248, e non degli artt. 247 e 251 c.p. Rilevò inoltre che la sentenza impugnata presentava una motivazione contraddittoria, dal momento che, pur ammettendo che gli anarchici vivono per il delitto e nel delitto, non applicava poi il detto art. 248 c.p.

Il ricorso dei condannati faceva invece riferimento alla violazione o falsa applicazione dell'art. 251 c.p., in relazione al precedente art. 247, non essendo tale disposizione applicabile a coloro che si siano uniti nel fine lecito di pubblicare un giornale, valendosi di un diritto loro riconosciuto dallo Statuto fondamentale del Regno e dall'Editto sulla stampa e sottoponendosi alle condizioni prescritte dalla legge per l'esercizio di tale diritto.

5.2. *La prima sentenza della Cassazione che qualifica le associazioni anarchiche come associazioni sediziose. Le soluzioni repressive alternative contenute nella clausola della insindacabilità del giudizio di fatto.*

La seconda sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 11 agosto 1898, relatore Lucchini ⁽¹⁴²⁾, respinse entrambi i ricorsi, ritenendo per la prima volta applicabile ad una associazione anarchica l'art. 251 c.p., anziché — come sempre fino a quel momento, — l'art. 248.

Ciò determinò un contrasto interpretativo all'interno della stessa Corte Suprema: nella successiva sentenza 10 febbraio 1899, relatore Manduca ⁽¹⁴³⁾ — il più convinto sostenitore, nel dibattito dottrinale, della natura comune del delitto anarchico, e pertanto della sua punibilità ai sensi dell'art. 248 c.p. — essa fu estremamente recisa nel ribadire la validità dell'orientamento tradizionale, in seguito definitivamente superato.

Nella sentenza emessa dalla Corte Suprema in causa Malatesta è contenuto un giudizio critico, neanche tanto velato, sull'utilizzazione della fattispecie di associazione per delinquere nella repressione dell'attività anarchica:

Che, per quanto possa deplorarsi che il traviamiento delle intelligenze e degli animi, da ascrivere a più e complesse cause, tragga a dottrine e a propagande paradossali e sommamente pericolose per il consorzio civile, *non debba il magistrato per combatterne le manifestazioni procedere a esorbitanti applicazioni della legge repressiva, col probabile risultato di ottenerne l'effetto opposto e certamente quello di togliere autorità e decoro alla legge e alla giustizia...*

La Corte così conclude in ordine al ricorso del P.M.:

... quando però il giudice del merito, e in entrambe le sentenze della presente causa, *con giudizio incensurabile*, escluse nella associazione in disputa l'intento "di commettere reati in genere, sia pure di specie non ancora determinata", sebbene l'art. 248 esiga invece che determi-

⁽¹⁴²⁾ Corte di cassazione, II Sezione penale, 11 agosto 1898, Malatesta e altri, in *Fo- roit.*, 1898, 485 ss.

⁽¹⁴³⁾ Corte di cassazione, 10 febbraio 1899, Perotti, in *Corte Supr. Roma*, 1899, 45 ss.

nata ne sia la specie, debba reputarsi più che vano, assurdo giuridicamente l'insistere sull'applicabilità di tale disposizione.

Quanto al mezzo di ricorso dedotto dai condannati, esso pure, come quello del P.M., va ad infrangersi contro «il sovrano e insindacabile apprezzamento del giudice di merito».

È interessante notare come ad un mutamento tanto significativo della giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione giuridica del delitto associativo anarchico, si giunse attraverso l'utilizzazione di quella medesima clausola dell'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione, del *giudizio di fatto*, con la quale fino a quel momento si era costantemente avallata l'applicazione alle associazioni anarchiche dell'art. 248 c.p. In realtà, ciò rappresenta una conferma della intrinseca ambiguità di una simile soluzione interpretativa, puntualmente segnalata da Arangio-Ruiz nella Voce della *Enciclopedia giuridica italiana* dedicata al diritto di associazione⁽¹⁴⁴⁾. Riferendosi in particolare ad una sentenza della Cassazione romana del 24 aprile 1885, con cui venne confermata una decisione della Corte d'appello di Roma dell'anno precedente che qualificava una associazione socialista come associazione di malfattori, l'Autore afferma: «Né la Cassazione di Roma volle... cancellare siffatto errore, trincerandosi dietro al *giudizio di fatto*⁽¹⁴⁵⁾ che non è lecito al supremo collegio di discutere. Ognuno ben vede però che *ex facto oritur jus*, e premesso quel dato di fatto, bisognava ricercare se si trattava di una associazione a scopo sociale o per delinquere contro la proprietà, *il che costituisce indagine giuridica*:⁽¹⁴⁶⁾».

La clausola dell'*apprezzamento di fatto*, dunque, conteneva in sé la possibilità di soluzioni repressive alternative (esclusa soltanto la natura politica del sodalizio anarchico, recisamente negata fin dalla prima sentenza della Suprema Corte): ed era pertanto prevedibile che in una fase storica di profonda crisi del movimento anarchico, e quindi di sua diminuita «pericolosità», si sarebbe passati senza traumi eccessivi alla applicazione nei confronti del medesimo di una sanzione penale meno grave. Come osservano giustamente Canosa e Santosuosso, «le associazioni anarchiche andavano pur sempre tenute costantemente sotto controllo ed i loro membri comunque pu-

⁽¹⁴⁴⁾ ARANGIO-RUIZ, *Associazione (diritto di)*, cit., 965.

⁽¹⁴⁵⁾ Corsivo non testuale.

⁽¹⁴⁶⁾ Corsivo non testuale.

niti. Ma la situazione generale e quella del movimento anarchico in particolare (ormai assai debole) consentivano un intervento meno duro ed una punizione più blanda di quella ritenuta necessaria nei primi anni Ottanta». E concludono: «Il filtro costituito dagli articoli sull'ordine pubblico contenuti nel nuovo codice penale aveva, in ogni caso, pienamente funzionato e l'obiettivo di criminalizzare comunque, sia pure in forma graduale, l'associazionismo anarchico era stato pienamente raggiunto» (147).

6. *La riproposizione da parte della Suprema Corte della linea interpretativa tradizionale: l'equiparazione delle associazioni anarchiche alle associazioni per delinquere come «postulato della scienza giuridica e del diritto giurisprudenziale».*

La sentenza dell'11 agosto 1898, in causa Malatesta, con cui la Corte di Cassazione aveva per la prima volta definito le associazioni anarchiche come associazioni sediziose *ex art.* 251 c.p., non mancò di provocare preoccupate reazioni, la più importante delle quali venne proprio dalla stessa Corte Suprema.

Alcuni mesi dopo, il 10 febbraio 1899 (148), la Cassazione intervenne infatti di nuovo sull'argomento, riaffermando con decisione la linea interpretativa tradizionale, fondata sull'applicazione agli anarchici associati dell'art. 248 c.p. Si tratta di una decisione di estremo interesse, rappresentando la più significativa testimonianza dello scontro tra scuole di pensiero in ordine alla definizione giuridica del delitto anarchico ed agli strumenti da utilizzare per la sua repressione: la pronuncia del 1899 aveva infatti come estensore Filippo Manduca, esponente di quella «penalistica moderata», secondo l'espressione di Sbriccoli, tesa a «formulare in termini giuridici un'opzione tutta ispirata al principio *law under order*, tale da qualificare certe forme di dissenso come reati comuni *tout court*» (149).

La sentenza, come si è detto, è datata 10 febbraio 1899: di poco precedente — risalendo al giorno 3 dello stesso mese — è un articolo dello stesso Manduca (150), in cui sono anticipate — con precisione

(147) CANOSA-SANTOSUOSSO, *Magistrati, anarchici e socialisti*, cit., 50.

(148) Corte di cassazione, 10 febbraio 1899, Perotti, cit.

(149) SBRICCOLI, *Dissenso politico*, cit., 676 e nota 138.

(150) MANDUCA, *Il delitto anarchico e il diritto penale italiano*, cit.

letterale — tutte le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza.

L'articolo parte dalla considerazione — resa evidentemente più attuale proprio dalla sentenza del 1898 della Corte di cassazione — che la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora raggiunto un accordo sulla natura giuridica del reato anarchico. Ciò dipende, secondo l'Autore, dalla sostanziale e diffusa non conoscenza del «sistema organico dell'anarchismo», nel quale deve essere in realtà ravvisato un *delitto comune*. «L'anarchismo — egli afferma — importa la soppressione radicale dell'organismo sociale, e di tutte le funzioni giuridiche-economiche-politiche-morali dello Stato. Allo Stato, come ente politico-giuridico-sociale, sottra il caos, ed il funzionamento delittuoso. Il Ranc, un tempo anarchico ed ora senatore in Francia, scriveva che l'anarchia è l'eliminazione dell'autorità sotto i suoi tre aspetti, politico, sociale e religioso, lo scioglimento del governo nell'organismo naturale, a dir breve, la eliminazione radicale del principio di autorità sotto tutte le forme. La soppressione della civiltà e la surrogazione della barbarie, la sparizione degli Stati tutti mercè la violenza, la rivoluzione sociale» ⁽¹⁵¹⁾. Fin qui l'articolo: vediamo ora la motivazione della sentenza:

L'anarchismo importa la soppressione radicale dell'organismo sociale e di tutte le funzioni giuridico-economico-politico-morale, religioso, educativo (*sic*) dello Stato. Allo Stato, come ente politico-sociale, sottra il caos ed il funzionamento delittuoso. L'anarchia è la eliminazione dell'autorità sotto i suoi tre aspetti politico-sociale e religioso: lo scioglimento del governo nell'organismo naturale, la eliminazione, a dire breve, radicale del principio di autorità, sotto tutte le sue forme, mercè la violenza, la rivoluzione sociale.

Ancora, sia nel saggio sia nella sentenza, si rifiuta ogni distinzione tra le diverse scuole anarchiche, tutte accomunate in un identico giudizio di carattere generale, che ne evidenzia la natura sempre e comunque delittuosa ⁽¹⁵²⁾ in aperta polemica con decisioni, come

⁽¹⁵¹⁾ MANDUCA, *Il delitto anarchico e il diritto penale italiano*, cit.

⁽¹⁵²⁾ Lo stesso Autore, in un altro articolo pubblicato nel 1899 (*Le moderne scuole anarchico-socialiste e il nuovo diritto penale italiano*, in *Cass. Unica*, 1899, X, 705-15 e 737-746) arriva in definitiva a identificare anarchia e socialismo, scorgendo in entrambe le ideologie il medesimo grado di pericolosità.

quella prima esaminata del Tribunale di Ancona ⁽¹⁵³⁾, in cui si sottolineava viceversa l'esigenza di considerare, ai fini della individuazione della norma applicabile, il particolare indirizzo ideologico, la particolare «scuola», cui ogni associazione in concreto s'ispira.

Con tale argomento viene respinto il ricorso degli imputati, condannati in primo e in secondo grado per associazione a delinquere, oltre che per un'altra serie di reati. Nell'unico motivo di ricorso, essi osservavano che dai dati di fatto risultanti dalle sentenze del Tribunale di Voghera e della Corte d'appello di Casale, ad essi si sarebbe tutt'al più potuto applicare l'art. 251 c.p., ma certamente non l'art. 248. Essi facevano inoltre presente la loro appartenenza al gruppo anarchico comunista; che ripudiava la propaganda di fatto e l'uso della violenza, sostenute ed applicate invece dagli anarchici individualisti (va notato che al momento) della presentazione del ricorso era già intervenuta la sentenza della Cassazione con cui si ammetteva l'applicabilità agli anarchici dell'art. 251 c.p.).

A tale argomentazione, dunque, la Corte di legittimità oppose l'affermata necessità di un indirizzo repressivo uniforme, fondato sull'applicazione dell'art. 248 c.p. ad ogni associazione anarchica, *per il solo fatto della sua esistenza e della sua autoqualificazione politica*. E concludeva:

Oggi è un postulato della scienza giuridica e del diritto giurisprudenziale che l'associazione anarchica è un'associazione per delinquere.

In realtà, non si trattava affatto di un postulato, come lo stesso Manduca aveva riconosciuto nel suo scritto ⁽¹⁵⁴⁾; e proprio attraverso la formulazione di una massima così lapidaria, avente portata teorica generale, e non limitata al caso specifico, si intendeva porre fine ad ogni discussione, annullando al contempo la «pericolosa» variazione determinatasi nella giurisprudenza della Corte Suprema. Ma, come si vedrà, una siffatta aspirazione venne ben presto frustrata, e questa volta in modo definitivo.

⁽¹⁵³⁾ Vedi *supra*, par. 5.1.

⁽¹⁵⁴⁾ Vedi MANDUCA, *Il delitto anarchico*, cit., 232.

7. *Il consolidamento dell'indirizzo volto all'applicazione alle associazioni anarchiche dell'art. 251 c.p.*

7.1. *Il processo agli anarchici di Siena.*

Tra la fine del 1900 e l'inizio del 1901 si svolse il processo Crocini — così chiamato dal nome del principale accusato —, che vedeva sul banco degli imputati un gruppo di anarchici di Siena. In tutti i gradi di giudizio, e quindi anche in Cassazione, l'associazione anarchica senese fu qualificata come associazione sediziosa *ex art. 251 c.p.*, e fu pertanto sempre respinta l'ipotesi accusatoria fondata viceversa sull'applicabilità dell'art. 248 c.p.

Fu proprio in esito a questo procedimento che la Corte di cassazione ristabilì il principio affermato per la prima volta con la sentenza dell'11 agosto 1898: un principio che, come si è detto, si tentò da più parti di contrastare. Dal carteggio tra il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze e il Ministero di Grazia e Giustizia, relativo al processo Crocini ⁽¹⁵⁵⁾, emerge con chiarezza la notevole preoccupazione presente in alcuni ambienti della magistratura, e certamente nell'esecutivo, per l'affermarsi di una siffatta tendenza giurisprudenziale.

In data 8 agosto 1900 il Procuratore generale di Firenze inviava al Ministero di Grazia e Giustizia una nota riservata, con la quale dava notizia dello scioglimento, per decreto prefettizio, di una società anarchica di Siena, avvenuto dopo una serie di perquisizioni effettuate nelle abitazioni di alcuni soci, dell'arresto di dieci associati e del loro deferimento dinanzi all'autorità giudiziaria per rispondere del reato di associazione per delinquere.

Ho disposto — scrive il Procuratore — affinché il relativo processo, di cui mi riservo far conoscere l'esito alla E.V., sia condotto a termine con la massima sollecitudine ed *energia*.

Con ordinanza della Camera di consiglio del Tribunale di Siena, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, gli arrestati furono rinviati a giudizio davanti allo stesso Tribunale per rispondere del delitto previsto dall'art. 248 c.p., per avere in Siena nel luglio 1900

⁽¹⁵⁵⁾ A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Dir. gen. AA.PP. — Miscellanea, 1901, b. 105. f.l. «Anarchici».

costituito un'associazione denominata *Circolo socialista-anarchico Germinal*, avente lo scopo di commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, l'incolumità pubblica, la persona e la proprietà.

Il Tribunale, con sentenza del 12 settembre 1900, ritenne che l'associazione avesse il fine di fare propaganda alle idee anarchiche — attraverso la pubblicazione, tra l'altro, sul giornale *L'Agitazione*, di proteste di solidarietà con gli anarchici di Ancona —, qualificandola di conseguenza come associazione sediziosa, e pronunciando condanne e pene variabili dai tredici ai quindici mesi di detenzione, e dalle 100 alle 200 lire di multa.

Le informazioni relative all'esito del processo sono contenute in una nota spedita dal Procuratore generale al Ministero il 16 ottobre 1900, nella quale si precisa che l'ufficio del Pubblico Ministero ha interposto appello contro la sentenza del Tribunale, e ci si riserva di far conoscere in seguito i risultati del giudizio di secondo grado.

In una successiva nota del 15 gennaio 1901, lo stesso Procuratore generale di Firenze si dilunga sulle motivazioni dell'appello. Il Tribunale, si legge nell'informativa, pervenne nel caso di specie all'applicazione dell'art. 251 c.p.

perché volle ispirarsi unicamente alla sentenza della Corte di Cassazione dell'11 agosto 1898, nella causa Malatesta di Ancona, trascrivendo le considerazioni, senza tener presente che in molte altre decisioni precedenti ... il Supremo Collegio aveva costantemente ritenuto che il complesso di fini e di mezzi che si ripropongono le associazioni anarchiche, rientra nell'ampia categoria specificata nell'art. 248 per le associazioni a delinquere, e senza tener conto che in altre successive, tra cui quella recentissima del 10 febbraio 1899, la Corte Regolatrice tornando sui principi innanzi stabiliti aveva affermato «*ch'è un postulato della scienza giuridica e del diritto giurisprudenziale, che l'associazione anarchica è un'associazione per delinquere*».

In seguito, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza 11 gennaio 1901, respingendo tanto il ricorso dei condannati — i quali sostenevano che non risultava provata la costituzione del circolo socialista-anarchico, o per lo meno non era provato che essi vi avessero fatto adesione — quanto quello del P.M., confermò la decisione del Tribunale di Siena, ribadendo che le associazioni anarchiche non

possono essere qualificate come associazioni per delinquere, ma bensì come associazioni sediziose.

Ritenendo però — afferma il Procuratore Generale — che tale principio, del quale le *conseguenze pericolose per la difesa della società contro la nefasta setta anarchica* sono evidentissime, include aperta violazione dell'art. 248 c.p., ho presentato ricorso per la cassazione della detta sentenza e mi riservo di far conoscere all'È.V. l'esito del giudizio della Corte Suprema.

Il 29 gennaio successivo il Procuratore generale inviò una nuova informativa al Ministro guardasigilli, cui era allegata copia della memoria contenente i motivi di ricorso redatta dal Sostituto Procuratore, e pienamente approvata dallo stesso Procuratore generale

perché — egli afferma — mi sembra che trattisi di questione la quale altamente interessa la difesa della civile Società contro una setta che vorrebbe distruggerla con la violenza e col sangue e *le aberrazioni d'un fatale dottrinarismo che fa sentire la sua funesta e deleteria influenza ancora nelle aule di giustizia.*

7.2. *La preoccupazione delle Procure per gli orientamenti garantisti presenti nella magistratura.*

È evidente la gravità di un'affermazione di questo genere — che giustifica la dicitura «riservata alla persona» apposta alla nota informativa: nell'orientamento giurisprudenziale che respinge l'assimilazione delle associazioni anarchiche alle associazioni per delinquere si scorge addirittura una forma di larvata connivenza di una parte della magistratura con l'ideologia anarchica, ormai capace di far sentire la propria influenza persino nelle aule di giustizia. Una affermazione che, tuttavia, esprime bene l'autentico «complesso di accerchiamento» che affliggeva le consorterie moderate di fronte al progredire delle teorie politiche rivoluzionarie.

Si tratta in sostanza — continua il Procuratore — o di nuovamente consacrare la *pericolosa massima*, pur troppo proclamata dal Supremo Collegio giudiziario di Roma, con la sentenza dell'11 agosto 1898 in causa contro Malatesta ed altri, a relazione del Cons. Lucchini, che cioè le associazioni anarchiche non possono, solo perché tali, qualificarsi as-

sociazioni a delinquere, perché non basta un vago proposito degli associati di commettere violenze o vie di fatto in genere per l'attuazione di ideali più o meno chimerici e plausibili; ovvero disconoscerla, facendo prevalere il principio autorevolmente sancito dalla stessa Corte di cassazione con ripetute e costanti sue decisioni, prima delle quali quella del 21 ottobre 1891, a relazione dell'illustre suo Primo Presidente Ghisiglieri, che cioè il complesso dei fini e dei mezzi che si propongono le associazioni anarchiche rientra nell'ampia categoria specificata dall'art. 248 del c.p. fra le associazioni a delinquere.

Dopo aver ricordato come tale principio fosse stato da ultimo ribadito con la sentenza 10 febbraio 1899, in causa contro Perotti ed altri, relatore Manduca, il Procuratore così conclude:

E ciò prima che tale verità, a parer mio evidentissima, venisse confermata dall'execrando regicidio di Monza, in cui l'efferato assassino del più buono dei Re fu il sicario della setta nefanda della quale i più o meno plausibili ideali sono la strage, la rovina, la distruzione.

Ma neppure il clima di emozione suscitato dal regicidio poté impedire l'affermarsi dell'indirizzo interpretativo così duramente stigmatizzato dal Procuratore generale di Firenze. Il 13 aprile 1901 egli si vedeva infatti costretto ad informare il Ministero — il quale aveva esplicitamente richiesto di essere tenuto al corrente della conclusione del procedimento ⁽¹⁵⁶⁾ — che la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso presentato dal suo Ufficio «con incrollabile convincimento, che dovesse essere accolto».

La sentenza della Suprema Corte, pronunciata il 12 marzo 1901 ⁽¹⁵⁷⁾, respinse il ricorso del P.M., ritenendo di non poter sindacare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito:

Trattandosi ... di un giudizio che si fonda sopra un mero *apprezzamento di fatto, com'è quello che riguarda l'obiettivo o lo scopo di una determinata associazione anarchica*, non è detto al S. C. di farne censura.

Veniva così riaffermata la validità di quanto statuito nel 1898

⁽¹⁵⁶⁾ Dispaccio 30 gennaio 1901 del Ministero di Grazia e Giustizia, diretto al Procuratore generale di Firenze.

⁽¹⁵⁷⁾ Corte di cassazione di Roma, II Sezione penale, 12 marzo 1901, Crocini e altri, in *Riv. pen.*, 1901, LIII, 536.

con la sentenza relativa agli anarchici di Ancona: nello stesso giorno in cui si concludeva il processo Crocini, la Corte di cassazione pronunciava un'altra decisione, in causa Di Paolo, di identico contenuto ⁽¹⁵⁸⁾. Di grande interesse un'altra sentenza di poco successiva ⁽¹⁵⁹⁾, nella quale, accertato come il giudice di merito avesse riscontrato, *in fatto*, che l'associazione anarchica in discussione mirava all'apologia di fatti costituenti reato, ad incitare alla disubbidienza alla legge, nonché all'odio tra le diverse classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, ipotesi tutte contemplate dagli artt. 247 e 251, la Corte affermava:

Il Supremo Collegio ..., in vista di questa speciale *posizione di fatto* che lo ferma, in vista della esclusione di quelle ipotesi stesse che costituiscono la base dell'art. 248, e concentrato l'esame nella presente causa, *non trova opportunità alcuna a sfoggiar definizioni teoretiche sulla natura generica delle combriccole anarchiche in generale*, come si richiede dal ricorso del P.M., che rompe negli scogli di fatto della sentenza di merito.

La Corte, dunque, delimitò con precisione il proprio campo d'azione, esplicitando il significato di fondo della clausola della insindacabilità dell'apprezzamento di fatto: non spetta al giudice della legittimità stabilire in linea teorica generale la natura giuridica delle associazioni anarchiche — definizione che, semmai, sarebbe spettata al legislatore. Ad esso compete unicamente l'indagine caso per caso, per verificare se l'applicazione in fatto delle diverse disposizioni penali corrisponda alle circostanze oggettive accertate dal giudice del merito. Una scelta interpretativa, questa, che se da un lato trovò la ferma opposizione di un autore come Arangio-Ruiz, che ne sottolineava la intrinseca ambiguità, incontrò peraltro anche non pochi consensi. Vescovi, ad esempio, nella Voce del *Digesto italiano* dedicata all'istigazione a delinquere, così commentava la sentenza della Suprema Corte da ultimo citata: «E questa giustizia, la quale rifugge da affermazioni aprioristiche e valuta la responsabilità dei cittadini alla stregua dei fatti accertati, è certamente la più conforme ad un regime liberale. È sotto questo punto di vista che noi troviamo lodevole la sentenza 3 giugno 1901 della Cassazione, P.M. in c. Borzacchini

⁽¹⁵⁸⁾ Corte di cassazione, 12 marzo 1901, Di Paolo, in *Cassa. Unica*, 1901, XII, 736.

⁽¹⁵⁹⁾ Corte di cassazione, 3 giugno 1901, Borzacchini, in *Riv. pen.*, 1901, LIV, 161.

ed altri, nella quale fu deciso esser apprezzamento di fatto il ritenere se una associazione anarchica rientri nel disposto dell'art. 248 od in quello dell'art. 251» ⁽¹⁶⁰⁾.

In realtà, la sensazione che si trae dall'esame complessivo dell'indirizzo giurisprudenziale sulle associazioni anarchiche, è che la Corte di cassazione abbia dovuto ad un certo momento prendere atto della esistenza, nella magistratura di merito, di un orientamento maggioritario volto all'applicazione dell'art. 251. Tra le stesse sentenze edite, come si è visto, le decisioni di primo e di secondo grado si caratterizzano in genere per la loro adesione a tale linea interpretativa: è probabile che un'indagine a tappeto effettuata sulle pronunce inedite — certo, di difficilissima realizzazione — sarebbe in grado di rilevare in molti casi, per gli anni dal 1891 al 1899, una mai sopita difformità tra le sentenze dei giudici di merito e quelle della Corte Suprema.

Ciò sembra trovare indiretta conferma in una nota informativa inviata dal Procuratore generale di Ancona al Ministro guardasigilli il 1° febbraio 1901, in cui, dandosi notizia dell'arresto di nove individui, tutti anarchici, avvenuto la sera del 27 gennaio nella contrada di Pietra la Croce, presso Ancona, si afferma che gli stessi erano stati denunciati dall'Ufficio di P.S. al locale Procuratore del Re *per il solito titolo di associazione sediziosa*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 247 e 251 c.p.

Nella nota si precisa inoltre che quattro degli arrestati avevano già in precedenza subito una condanna dal Tribunale di Ancona, il 19 dicembre 1900, per il medesimo titolo di reato ⁽¹⁶¹⁾.

⁽¹⁶⁰⁾ VESCOVI, *Istigazione a delinquere*, cit., 739.

⁽¹⁶¹⁾ A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Dir. gen. AA.PP. — Miscellanea, 1901, b. 105, f.l. «Anarchici».

«La nuova denuncia — si afferma nella nota — si basa in sostanza sul fatto che gli imputati fanno capo al giornale anarchico «L'AGITAZIONE», di cui l'Angelozzo, dopo la carcerazione del Giardini... ha assunto la direzione, e col mezzo del giornale e in altri modi continuano a far propaganda dei loro propositi sovvertitori degli ordinamenti sociali».

Quanto all'esito del procedimento, il Procuratore generale si mostra pessimista:

«Dopo l'interrogatorio degli imputati, con ordinanza odierna, questa Camera di Consiglio, ha disposto la scarcerazione di tutti gli arrestati, non consentendo il titolo del reato denunciato la loro custodia preventiva, e d'altronde né i fatti denunciati e neanche i documenti sequestrati offrono alcun elemento per dare alla denuncia una figura di delitto più grave, ed anzi non so se la stessa denuncia possa riuscire a buon esito».

Si accenna, quindi, ad una denuncia «per il solito titolo di associazione sediziosa»: il che sembra sottintendere una prassi applicativa dell'art. 251 c.p. ormai tanto consolidata da essere seguita anche dall'autorità di P.S., che nei primi anni Novanta aveva costantemente fatto riferimento, nelle denunce effettuate in occasione dell'arresto di anarchici associati, al titolo di associazione per delinquere ex art. 248 c.p.

Si tratta, certamente, soltanto di un'ipotesi ricostruttiva, che dovrebbe essere suffragata da ulteriori ricerche, e che tuttavia gli elementi raccolti — pur nella loro incompletezza — consentono senz'altro di proporre.

8. *Gli orientamenti della giurisprudenza in ordine al problema della struttura organizzativa. La progressiva eliminazione dall'elemento «associazione» del requisito dell'organizzazione.*

Attraverso l'analisi fin qui condotta della giurisprudenza di fine secolo sulle associazioni anarchiche si è cercato di individuare quale definizione sia stata data dello *scopo* dell'associazione, inteso come «elemento di struttura del sodalizio criminoso, quindi come sua ragion d'essere»⁽¹⁶²⁾. L'indagine su tale elemento ha consentito di evidenziare quale nozione di *ordine pubblico* — bene giuridico tutelato dagli artt. 248 e 251 c.p. — sia stata assunta nella interpretazione giurisprudenziale: una nozione che, relativamente alla fattispecie di associazione per delinquere, si compendia in definitiva nella difesa da ogni aggressione, anche soltanto ideologica, dell'ordine politico e sociale costituito, fondato sui modi di produzione e di ripartizione della ricchezza propri del sistema borghese, e che nell'altra ipotesi dell'associazione sediziosa raggiunge un elevatissimo livello di astrazione, con la sottolineatura del solo suo *profilo soggettivo* — inteso come *status* psicologico di sicurezza dei consociati — operata attraverso la disinvolta identificazione dell'estremo del *pericolo per la pubblica tranquillità* con la mera *pubblicità dello scopo*.

Si tratta ora di considerare il secondo elemento caratterizzante il

⁽¹⁶²⁾ PATALANO, *L'associazione per delinquere*, cit., 98-99, il quale sottolinea che l'elemento dello scopo deve essere esaminato da un duplice punto di vista: oltre che, come si è detto, come elemento di struttura del sodalizio criminoso, anche come «caratteristica del dolo che qualifica le singole condotte di associazione».

fenomeno associativo, quello della *organizzazione* posta in essere per il raggiungimento di un determinato scopo: a tal fine, si ripercoreranno le decisioni già esaminate sotto questo diverso profilo.

Già negli ultimi anni precedenti all'entrata in vigore del codice del 1889, accanto alla tendenza giurisprudenziale che continuava a far leva, nella definizione del concetto di associazione, sulla nozione di *banda*, la quale presupponeva un determinato modello organizzatorio, iniziò a consolidarsi un orientamento — destinato a diventare prevalente — volto a sancire «un indiscutibile predominio dell'elemento intenzionale», secondo quanto afferma Insolera. Il requisito oggettivo dell'associazione «resta solo eventualmente ancorato ai dati descrittivi codificati ... L'elemento associazione perdendo l'oggettiva, originaria specificità, normativa e culturale, induce necessariamente ad un approfondimento dell'indagine sul fine dei consociati» (163).

Il processo si compì definitivamente con la giurisprudenza degli anni Novanta sul nuovo codice penale, che escluse con decisione dall'elemento associazione il requisito dell'organizzazione. Un ruolo fondamentale, in questo, fu giocato proprio dalle sentenze riguardanti le associazioni anarchiche.

Nella pronuncia del 14 ottobre 1891, la Corte d'appello di Ancona (164), nel definire gli estremi costitutivi del reato previsto dall'art. 248 c.p., affermava:

... il reato di associazione a delinquere, a' sensi dell'art. 248 c.p., racchiude essenzialmente il concetto dell'*accordo* di cinque o più persone a fine di commettere, non questo o quel reato, ma una serie di delinquenze del genere nello stesso articolo indicato, dal che deriva la necessità del concorso di un triplice estremo a costituirlo; e cioè associazione, numero e scopo:

Si nota, in questa definizione, una intrinseca contraddittorietà: mentre gli elementi del delitto vengono esattamente ravvisati nella *associazione* e nello *scopo* (165), si pone al contempo l'accento sulla no-

(163) INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, cit., 35.

(164) Corte d'appello di Ancona, 14 ottobre 1891, Contadini ed altri, cit.

(165) Anche secondo la Corte di cassazione a costituire il reato di cui all'art. 248 non occorrono che due soli elementi: da un canto, l'associazione di cinque o più persone; dall'altro il fine che le stesse si propongono di commettere delitti attinenti ai vari titoli enumerati nell'art. medesimo (sentenza 24 novembre 1892, Bardi ed altri, cit.).

zione di *accordo*, che si distingue dall'associazione proprio per la mancanza del *fattore organizzativo* ⁽¹⁶⁶⁾: appare del tutto evidente come la sostanziale riduzione dell'associazione al mero accordo delittuoso equivalga a negare qualsiasi rilevanza dell'organizzazione nell'ambito della struttura associativa: un orientamento volto in definitiva a depauperare il reato associativo del suo elemento strutturale più qualificante — l'associazione, appunto — che troverà conferma nella giurisprudenza successiva, di merito e di legittimità.

Così il Tribunale di Roma, nella sentenza 24 marzo 1892, in causa Cipriani ⁽¹⁶⁷⁾, richiamandosi alla *Relazione* della Commissione speciale del Senato sul Progetto del nuovo codice, sottolineava come, agli effetti penali, non fosse affatto necessaria la prova di una associazione perfettamente organizzata, essendo sufficiente «un certo numero di persone raccolte insieme da un comune intento delittuoso». Esclusa, anche in questo caso, la necessaria presenza di un apparato organizzativo, l'associazione veniva identificata con il semplice *dato numerico* dell'esservi cinque o più persone determinate a raggiungere un comune obiettivo penalmente illecito.

Assai significativa, in ordine al problema dell'organizzazione, è la sentenza 4 luglio 1892 della Corte d'appello di Roma ⁽¹⁶⁸⁾, in cui è contenuta l'affermazione più palese e disarmante della necessaria ed ineliminabile *indeterminatezza della fattispecie associativa*, i cui confini non possono non essere del tutto nebulosi. Secondo la Corte, per *associazione* il legislatore intende

un manifesto concorso di più volontà, verificatosi con fine ed intento

⁽¹⁶⁶⁾ BRICOLA, *Cospirazione politica*, cit., 125, mette in luce come il reato previsto nell'art. 305 c.p. («cospirazione politica mediante associazione») rientri nella categoria generale dei reati accordo, rispetto ai quali si differenzia proprio per la presenza del *fattore organizzativo*, cioè della «predisposizione degli strumenti e dei mezzi tali da consentire il raggiungimento dello scopo.» «La presenza dell'elemento organizzativo — continua l'A. — preclude la possibilità di considerare la cospirazione politica mediante associazione quale reato a contenuto esclusivamente psicologico; caratteristica che, viceversa, connota tutti i reati accordo». Vedi anche CODAGNONE, *Cospirazione politica mediante accordo o associazione*, in *Enciclopedia forense*, Milano, 1958, vol. II, 787. Secondo VASSALLI, *Accordo (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano 1958, vol. I, 302, nei reati di associazione si richiede, oltre all'accordo per svolgere una determinata condotta, un *vincolo associativo*, e cioè «la volontà degli autori di considerarsi uniti ed obbligati reciprocamente in modo duraturo».

⁽¹⁶⁷⁾ Tribunale di Roma, 24 marzo 1892, Cipriani ed altri, cit.

⁽¹⁶⁸⁾ Corte d'appello di Roma, 4 luglio 1892, Cipriani e altri, cit.

comuni. Infiniti gli scopi, indefinite le modalità che presiedono alla nascita, all'adolescenza, all'attività virile da caso a caso; indeterminabile ogni e qualsiasi categoria; irricercabile ogni statuto, regolamento o altra simile ragione interna di essere o di muoversi: *inutile investigare se la legge esiga, o no, un'organizzazione, come composta e di quale guisa funzionante*: tutto ciò tende all'assoluto in materia dove impera il relativo.

Il punto di riferimento fondamentale nella definizione giurisprudenziale dei caratteri del reato associativo, è costituito dalla sentenza della Corte di cassazione 24 novembre 1892 ⁽¹⁶⁹⁾, in cui importanti considerazioni sono dedicate proprio al tema dell'organizzazione.

Secondo la Corte, giustamente i giudici di secondo grado ritengono che con l'art. 248 c.p. non si intende colpire «un ente giuridicamente costituito col suo patto fondamentale scritto e sottoscritto, e i suoi organi che lo rappresentano», ma volle colpire il semplice *accordo* tra più persone «dal quale provenga la determinazione di commettere una serie di delitti».

Il giudice della legittimità, quindi, conferma in pieno l'interpretazione affermatasi nella magistratura di merito, secondo cui l'associazione si riduce essenzialmente ad un mero *accordo*: con le importanti conseguenze che saranno esaminate nel prossimo paragrafo.

9. *Le conseguenze derivanti dall'esclusione del requisito dell'organizzazione dalla fattispecie penale associativa.*

«Come ogni Governo ha sentito la necessità di premunirsi contro le cospirazioni, anche prima di ogni atto di esecuzione, così la società, per la tutela dei diritti dei cittadini, ha dovuto non solo reprimere i reati consumati o tentati, ma anche il fatto della preparazione di alcuni delitti per opera di associazioni che si siano formate allo scopo di commettere quei delitti.

E poiché la teoria vieta di considerare come tentativo gli atti meramente preparatorii, è stato necessario il formare un titolo speciale di reato, analogo a quello della cospirazione contro i poteri pubblici,

⁽¹⁶⁹⁾ Corte di cassazione, 24 novembre 1892, Bardi e altri, cit.

per il quale si punisce il fatto dell'associazione allo scopo di delinquere, anche prima che alcun atto di esecuzione abbia avuto luogo» (170).

Le parole di Garofalo pongono l'accento con estrema precisione sulla natura di *atto preparatorio* della associazione per delinquere — opinione questa su cui si registra nella dottrina del periodo statutario una sostanziale unanimità (171): in questo senso, Zerboglio sottolinea incisivamente l'«intrinseca formalità del reato», il quale si risolve nella «incriminazione di un semplice intendimento criminoso nella costituzione del sodalizio illecito, non seguito da specifiche azioni delittuose» (172). Il concetto trova puntuale conferma anche nella giurisprudenza sulle associazioni anarchiche, in una importante pronuncia della Cassazione, più volte citata: la sentenza 24 novembre 1892, relativa al processo Cipriani (173). Si legge nella motivazione:

La determinazione di commettere uno o più delitti, che in rapporto a un solo individuo non assume il carattere di reato, ove sia presa da più persone e per una serie di azioni delittuose, assunse, per l'art. 248, come lo avea nei precedenti codici, il carattere di una seria minaccia per l'ordine pubblico, e quindi il solo fatto dell'associazione fu elevato a reato, indipendentemente da qualsiasi principio di esecuzione dei reati.

È evidente come le affermazioni della Corte implicino rilevanti conseguenze dal punto di vista della ricostruzione del diritto di associazione: com'è stato esattamente notato, «il nesso fra associazioni e libertà individuali era destinato ad incrinarsi, quando si fosse ravvisata nei soggetti collettivi una *forza* non riducibile ad una somma di attività individuali» (174). In altri termini, dal riconoscimento che «la collettività, a prescindere dalla forza individuale che gli associati

(170) GAROFALO, *Associazione per delinquere*, cit., 1111.

(171) Vedi, tra gli altri, CRIVELLARI, *Il codice penale*, cit., 54; DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 1024-1025; UGENTI-SFORZA, *Associazione di malfattori*, cit., 62-63; WAUTRAIN CAVAGNARI, *I delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 741-742.

(172) ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 56, nota 1.

(173) Corte di cassazione, 24 novembre 1892, Bardi e altri, cit. Nello stesso senso, vedi la sentenza 3 giugno 1901, Borzacchini, cit.

(174) In dottrina vedi UGENTI-SFORZA, *Associazione di malfattori*, cit., 56.

presentano, costituisce un'altra forza nella società» (175), doveva necessariamente derivare una riduzione della sfera d'azione dell'ente collettivo, al quale venivano posti limiti assai più penetranti di quelli riferiti al singolo individuo, sul piano della repressione penale prima di tutto, ma anche in ordine ai poteri di prevenzione.

La tradizionale impostazione liberale, a lungo dominante, che faceva leva sul fondamento strettamente individualistico del diritto di associazione, era dunque destinata ad entrare in crisi al momento del suo impatto con il problema della difesa dell'ordine costituito dall'attività dei movimenti politici extra-istituzionali. Così, alla fine dei convulsi anni Novanta, in una monografia dedicata da Minguzzi proprio al limite delle attività avverse alla costituzione, si legge: «È incontestabile che quando un'associazione si forma, è un grande potere pubblico che viene alla vita, un potere dotato di forza morale e fisica; di forza morale, perché la presenza di una grande personalità collettiva agisce potentemente sugli animi; di forza fisica per la possibilità di volgere mediante la dipendenza da un capo e il rapporto disciplinare molteplici forze contemporaneamente ad un medesimo scopo» (176).

Va peraltro notato come il superamento della teoria secondo cui il diritto di associazione doveva essere considerato come una emanazione del diritto individuale rappresenti una diretta conseguenza della natura dell'ente associativo, rivelata dallo studio della sua organizzazione. Osserva l'Autore che «un'associazione è impensabile senza statuti obbligatori per coloro che ne fanno parte, senza autorità sociali, senza gli organi della sua vita (presidente, adunanza, consiglio amministrativo ecc.), senza un'obbligazione da parte dei suoi componenti. Senza conoscere questi elementi e particolarmente senza apprezzare tutta la forza del vincolo corporativo, non si ha un'idea giusta di ciò che sia l'organismo delle associazioni» (177).

Ma, come si è visto, la dottrina dominante, e soprattutto la giurisprudenza, negarono ogni rilievo al fattore organizzativo, restringendo il concetto di associazione punibile a quello di un semplice accordo intervenuto tra almeno cinque persone. Ciò significa che in sede di interpretazione fu snaturato l'elemento su cui si fonda dal pun-

(175) RIDOLA, *Democrazia pluralistica*, cit., 111.

(176) MINGUZZI, *Il limite delle attività avverse alla costituzione*, cit., 171-172.

(177) MINGUZZI, *op. cit.*, 171.

to di vista teorico la sussistenza in concreto di un vero sodalizio criminoso, il quale presuppone una struttura organizzata. Non va infatti dimenticato che la ragione della sanzione penale risiede proprio nel *fatto* della associazione: la pericolosità sociale, insita nella sola esistenza di un vincolo associativo finalizzato alla commissione di una serie di delitti contro l'ordine pubblico, giustifica l'anticipazione della tutela ad una fase addirittura precedente al tentativo, quella degli atti preparatori, i quali ordinariamente — secondo i principi generali — non assumono rilevanza penale ⁽¹⁷⁸⁾. Ora, l'eliminazione del requisito dell'organizzazione comporta in realtà gravi ed importanti conseguenze: in particolare — com'è stato incisivamente messo in luce da Insolera in riferimento alla fattispecie prevista nell'art. 416 del codice vigente, per la quale si pongono problematiche del tutto analoghe —, essa determina una estrema difficoltà nel disegnare un confine netto tra associazione per delinquere e accordo non punibile, nell'ipotesi che non sia stato commesso alcun reato, e tra associazione per delinquere e concorso di persone, soprattutto nel reato continuato, nel caso si sia giunti alla effettiva commissione di uno o più reati ⁽¹⁷⁹⁾.

Questi aspetti, d'altra parte, erano stati già colti con precisione dalla dottrina penalistica del periodo statutario. Scriveva in proposito Marciano: «Sovente, nella pratica amministrazione della giustizia, solo perché cinque o più persone abbiano partecipato ad un reato continuato, si eleva, insieme all'imputazione del delitto specifico, anche quella di *associazione per delinquere*. Ciò costituisce un errore, prodotto dalla confusione del criterio giuridico del delitto di associazione per delinquere con quello della *compartecipazione criminosa*; e l'errore diventa più difficile e frequente per mancanza di insegnamento concorde, preciso e determinato nella dottrina e nella giurisprudenza» ⁽¹⁸⁰⁾.

Zerboglio, dal canto suo, sottolineava la gravità del problema in ordine alla punibilità del solo reato di associazione: «Ora, se *l'associazione per delinquere* implica, fuor di dubbio, un grave pericolo sociale, è sempre maggiore il pericolo sociale di una condanna la quale coinvolga un individuo in un reato severamente punito, senza l'ac-

⁽¹⁷⁸⁾ Vedi UGENTI-SFORZA, *Associazione di malfattori*, cit., 61.

⁽¹⁷⁹⁾ INSOLERA, *Associazione per delinquere*, cit., *passim*.

⁽¹⁸⁰⁾ MARCIANO, *Questioni di diritto*, Napoli, s.d., 263.

certamento assoluto della “societas sceleris” e ciò tanto più, nei casi in cui si addebiti il reato di associazione, non stato seguito in confronto dell'imputato da alcun atto criminoso nel tempo ed in occasione dell'associazione stessa» (181).

Considerando la questione dall'angolazione specifica della repressione penale delle associazioni politiche anti-istituzionali, il problema che si pone in riferimento alla assoluta indeterminatezza del concetto di associazione — e prescindendo qui del tutto dal profilo fondamentale della lesione del diritto alla libera manifestazione del pensiero — è quello della utilizzabilità del diritto alla fattispecie associativa per la criminalizzazione di intere *aree di dissenso politico*, capaci tutt'al più di esprimere gruppi informali, cementati soltanto da una comune matrice ideologica e da una comune progettualità ad essa conseguente, ma di certo non riconducibili — singolarmente considerati ovvero nel loro complesso — alla figura ben definita della *organizzazione politica*. Una osservazione non priva di interesse a proposito dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla definizione del concetto di associazione, proviene da Zerboglio. Egli si dichiara concorde con l'eliminazione dai requisiti necessari dell'associazione di quello della sua regolare costituzione, essendo senza alcun dubbio assurdo pretendere che una associazione penalmente vietata possa considerarsi esistente solo se costituita attraverso le forme sacramentali richieste per una associazione lecita. L'errore della giurisprudenza, secondo l'Autore, è stato quella di non avere operato una distinzione fra *organizzazione formale* e *organizzazione di fatto*: negata la prima, essa si è avviata a negare anche la seconda, che è, per definizione, un elemento della associazione. La soluzione proposta non appare tuttavia convincente, non fornendo l'Autore alcuna precisa indicazione in ordine ai caratteri distintivi di tale organizzazione di fatto, e spostando ancora una volta l'accento sull'elemento soggettivo del reato, vale a dire sul dolo dei singoli associati: «L'attenzione degli interpreti della nostra legge positiva — egli afferma — deve quindi rivolgersi alla natura di tale “organizzazione di fatto” ed in particolare alla “scienza e coscienza” nei singoli

(181) ZERBOGLIO, *L'essenza dell'«associazione» nel reato di associazione a delinquere*, in *Riv.dir.proc.pen.*, 1913, IV, parte I, 672.

soci, di appartenere ad una società criminosa e di agire per i suoi scopi» ⁽¹⁸²⁾.

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, il problema si ripropose puntualmente nella giurisprudenza sulle associazioni socialiste, con una ulteriore complicazione: l'indagine riguardante la perseguibilità di una associazione soltanto perché aderente ad una organizzazione maggiore, finalizzata al raggiungimento di scopi ritenuti contrari alla legge. Si tratta della questione, controversa e variamente risolta, dell'adesione al partito socialista dei lavoratori da parte di singole realtà associative locali.

III. LA COSTRUZIONE DEI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE POLITICA NELLA GIURISPRUDENZA DI FINE OTTOCENTO: I SOCIALISTI.

1. *La giurisprudenza sulle associazioni socialiste: i dati di carattere generale emergenti dal materiale esaminato.*

L'esame della giurisprudenza relativa alle associazioni socialiste consentirà di dare completezza al discorso sulla *costruzione giurisprudenziale* del reato associativo e sul clima politico in cui maturarono le scelte repressive di fine secolo.

L'aspetto del tutto originale di questo settore della giurisprudenza — accanto al problema controverso e variamente risolto della qualificazione delle organizzazioni socialiste come «associazioni sediziose» ex art. 251 c.p. — è costituito dalla interpretazione della legge eccezionale e temporanea 19 luglio 1894, n. 316, che vietava le associazioni e riunioni tendenti a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. Viene così affrontato il tema della applicabilità di tale disposizione — originariamente destinata, secondo le dichiarazioni ufficiali, alla lotta contro l'anarchia ⁽¹⁸³⁾ — alle associazioni politiche che avevano aderito al Partito socialista dei lavoratori ita-

⁽¹⁸²⁾ ZERBOGLIO, *op. ult. cit.*, 676.

⁽¹⁸³⁾ Vedi *supra*, parte I, par. 2.5.

liani ed ai deliberati del Congresso che quest'ultimo aveva tenuto a Reggio Emilia nel settembre del 1893.

Nell'ambito dell'interpretazione della nuova norma, si definiscono le nozioni di *sovversione degli ordinamenti sociali* e di *vie di fatto*, mettendo in luce il *carattere preventivo* dell'incriminazione, di cui viene inoltre sottolineata la natura *comune*, e non politica, al fine di evitare l'applicazione ai colpevoli dei benefici previsti per gli autori di delitti politici — così come era avvenuto per i membri delle associazioni anarchiche.

Indicazioni di estremo interesse emergono anche in merito alle dinamiche interne alla magistratura — che assunse in questa materia, specialmente nei suoi gradi inferiori, un atteggiamento tutt'altro che monolitico — ed ai rapporti fra magistratura ed esecutivo, in relazione ai quali va segnalata la circolare del Ministro guardasigilli n. 1246 del 10 ottobre 1894, con cui si stabiliva che fosse inviata al Ministro copia delle sentenze emesse a conclusione dei procedimenti penali contro i componenti delle associazioni disciolte ai sensi del citato art. 5 legge n. 316/1894 e 21 del relativo regolamento di esecuzione ⁽¹⁸⁴⁾.

Tra le sentenze edite — in tutto trentadue — tredici sono di giudici di merito e diciannove della Corte di cassazione. Quanto alle prime, si contano ben dieci assoluzioni, e soltanto tre condanne; il rapporto è rovesciato nelle pronunce della Corte Suprema, assolutorie in soli tre casi, e in nove casi di condanna, mentre sette sono gli annullamenti (per errore di diritto o per difetto di motivazione) ⁽¹⁸⁵⁾.

Le pronunce inedite, reperite nell'Archivio Centrale dello Stato sono diciassette, tutte di giudici di merito, e soltanto otto di esse sono sentenze di condanna; numerose sono le ordinanze istruttorie di non luogo a procedere per insufficienza di prove o per inesistenza di reato.

Ancora prima dell'analisi del contenuto delle decisioni, già il numero assai elevato delle assoluzioni e dei proscioglimenti istruttori

⁽¹⁸⁴⁾ Il riferimento alla suddetta circolare è contenuto nella nota informativa inviata — unitamente alle copie di alcune sentenze — dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parma al Ministro Guardasigilli il 29 novembre 1894, in A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea — b. 100, f.l., vol 2^o, 1895 «Partito Socialista dei lavoratori italiani».

⁽¹⁸⁵⁾ Sono state inoltre reperite numerose massime della Corte di cassazione pubblicate nel Massimario della *Rivista penale*.

rivela la diffusa refrattarietà dei giudici a riconoscere nell'attività dei circoli socialisti quel carattere sedizioso che il governo aveva inteso loro attribuire. Non per questo, tuttavia, il giudizio sull'operato complessivo della magistratura deve dirsi positivo: è, infatti, da sottoscrivere l'opinione secondo cui l'impiego nei confronti delle organizzazioni socialiste degli artt. 247 e 251 c.p. e dell'art. 5 legge n. 316/1894, spesso fondato sul nulla, «avrebbe dovuto essere immediatamente e totalmente sconfessato da un "terzo ordine" degno di questo nome, come un illegale tentativo di criminalizzare un gruppo politico che operava in piena armonia con i principi dello Statuto" (186).

2. *Lo scioglimento prefettizio delle associazioni aderenti al partito socialista ai sensi dell'art. 5 legge 19 luglio 1894, n. 316. L'eterogeneità degli orientamenti della magistratura in ordine alla loro qualificazione penale.*

Lo scioglimento simultaneo, con decreti prefettizi del 22 ottobre 1894, delle società socialiste esistenti in trentacinque province del regno, in applicazione dell'art. 5 legge n. 316/1894, costituì la premessa per l'inizio di moltissimi procedimenti penali a carico dei membri delle società medesime (187). Gli orientamenti assunti dalla magistratura, come si è detto, furono i più vari: in non pochi casi, nell'attività delle associazioni e dei circoli socialisti non venne ravvisato alcun estremo di reato e numerosi furono i proscioglimenti in fase istruttoria e le assoluzioni; altrettanto spesso, tuttavia, in quella stessa attività si riconobbe o il delitto di associazione sediziosa previsto dall'art. 251 c.p., in combinato disposto con il precedente art. 247, ovvero di associazione diretta alla sovversione per vie di fatto degli ordinamenti sociali ex art. 5 della legge eccezionale, o, infine, entrambi i reati congiuntamente.

Una siffatta disomogeneità di valutazioni, relativa talora alla sussistenza stessa di un fatto di reato, e talora alla riconducibilità di una

(186) R. CANOSA-A. SANTOSUOSSO, *Magistrati, anarchici e socialisti*, cit., 65.

(187) Vedi *supra*, parte I, par. 2.5. Lo scioglimento delle società socialiste, essendo escluse le isole, venne compiuto in 35 delle 60 province del continente. Nelle altre 25 non esistevano sezioni del partito dei lavoratori italiani (*Riv. pen.*, 1895, XLI, 78).

medesima fattispecie concreta ad una piuttosto che ad un'altra norma incriminatrice, veniva a tradursi in una palese disparità di trattamento degli imputati, evidente non solo da un punto di vista sostanziale, ma anche sul piano della procedura: mentre, infatti, l'imputazione di cui all'art. 5 legge n. 316/1894 comportava la competenza pretorile, nella diversa ipotesi in cui venissero contestati congiuntamente il citato art. 5 e l'art. 251 competente a giudicare era il tribunale. E proprio in riferimento al giudice monocratico, si era deplorato in dottrina che «un giudice amovibile, di sede e di ufficio, qual è il pretore, decida dell'esistenza del diritto di associazione, e sia posto arbitro tra il potere esecutivo e la libertà degli associati» (188).

Per quanto attiene, in particolare, al delitto di associazione sediziosa, va notato come si inizi a parlare di una sua possibile utilizzazione in chiave antisocialista soltanto nel 1894, dopo l'emanazione delle leggi c.d. «antianarchiche». In realtà, legislazione eccezionale e persecuzione penale del socialismo rappresentano una diretta conseguenza, da un lato, del timore — assai radicato nelle classi dirigenti — di un'estensione al continente dell'esperienza insurrezionale dei Fasci siciliani (189), e dall'altro dal processo di consolidamento organizzativo intrapreso dal partito socialista, in particolare con il Congresso nazionale di Reggio Emilia del 1893.

Nelle motivazioni dei decreti prefettizi era contenuta la precisa indicazione — evidentemente rivolta alla magistratura — delle norme penali applicabili ai membri delle società socialiste disciolte (190),

(188) IMPALLOMENI, *Magistrato competente*, cit., 402. Sulla notevole difformità degli orientamenti presenti nella magistratura vedi FROLA, *L'art. 5 della legge 19 luglio 1894*, cit., 409-410; LECCI, *Commento alle sentenze 7 febbraio 1895 della Corte d'appello di Lucca e 19 marzo 1895 della Corte d'appello di Firenze*, in *Giur. it.*, 1895, XLVII, parte II, 152; NULLI, *Governo e magistratura di fronte ai socialisti*, Bologna, 1895, 39 ss., secondo il quale è facile trovare una esauriente spiegazione del fenomeno «nelle diverse risultanze di fatto, nelle varie forme e nei differenti modi in cui si estrinsecava l'attività dei sodalizi disciolti» (p. 40).

(189) Sull'atteggiamento dei dirigenti socialisti nei confronti del movimento dei Fasci siciliani vedi CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, cit., vol. VI, cit., 430 ss. Vedi anche le osservazioni di ARFÉ, *Storia del socialismo italiano*, (1892-1926), Torino, 1977, 58 ss., secondo il quale «il movimento siciliano, in ogni sua fase, non soltanto si sviluppa fuori del controllo del partito socialista, ma riesce ai maggiori esponenti del partito — la "camorra milanese" nel giudizio di un corrispondente di De Felice — altrettanto incomprensibile che se in luogo di una regione italiana, si fosse trattato dell'Africa nera» (p. 59).

(190) In *Riv. pen.*, 1895, XLI, 78-79.

e proprio sulla falsariga di tali decreti furono modellate le motivazioni di numerose pronunce di condanna, spesso vere e proprie sentenze-fotocopia, tipiche di una magistratura in gran parte influenzata dai voleri dell'esecutivo. L'avviso di quest'ultimo, d'altra parte, risulta con chiarezza anche da una nota ministeriale del 30 ottobre 1894 — cui si fa riferimento nel carteggio tra il Procuratore generale di Napoli e il Ministro di grazia e giustizia relativo allo scioglimento dei circoli socialisti nelle province di Napoli e Benevento ⁽¹⁹¹⁾ — secondo la quale

... tenuto conto delle intenzioni e dei proponimenti esplicitamente manifestati nel programma, statuto e tattica del partito dei lavoratori italiani, quali appaiono dai verbali delle sedute del Congresso radunato in Reggio Emilia nei giorni 8, 9, 10 settembre 1893, ogni *adesione pubblica* di qualsiasi altra associazione, dia ragione a procedere a termini della legge 19 luglio 1894 in correlazione agli artt. 247 e 251 c.p.

3. *Le sentenze che escludono l'applicazione ai socialisti dell'art. 251 c.p.*

3.1. *L'elemento dell'organizzazione secondo il Tribunale di Milano. Il profilo probatorio del delitto di associazione sediziosa.*

Le decisioni in cui viene affrontato — con esiti diversi — il problema dell'applicabilità alle associazioni aderenti al partito socialista degli artt. 247 e 251 c.p., presentano un particolare rilievo sotto il profilo della definizione degli estremi costitutivi del reato di associazione sediziosa.

La prima sentenza in argomento viene emessa il 31 dicembre 1894 dal Tribunale di Milano, a conclusione del processo che vede tra gli imputati Filippo Turati ⁽¹⁹²⁾. Ad avviso del collegio giudicante, sia i *caratteri strutturali* sia lo *scopo* perseguito portano ad escludere

⁽¹⁹¹⁾ Il riferimento alla nota ministeriale 30 ottobre 1894 D. 2a S. 1a n. 1180 p. è contenuto nell'informativa inviata il 3 novembre successivo dal Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Napoli al Ministro Guardasigilli, in A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea — b. 100, f. 1, vol. 2°, 1895 «Partito socialista dei lavoratori italiani».

⁽¹⁹²⁾ Tribunale di Milano, IIIa Sezione, 31 dicembre 1894, Turati e altri, in *Riv. pen.*, 1895, XLI, 239 ss.

re con certezza la punibilità delle sezioni milanesi del partito socialista dei lavoratori ai sensi degli artt. 247 e 251 c.p.

Quanto all'*organizzazione* — la «costituzione organica» delle associazioni — il Tribunale osserva che

L'associazione di cui è cenno nell'art. 251 c.p., in relazione agli artt. 248, 247 del codice stesso, include il concetto di rapporti personali fra i singoli soci nell'intento e nell'azione comune, di un programma di azione nettamente definito e prestabilito, di assegnazione di funzioni ai singoli partecipanti all'associazione per l'attuazione pratica degli scopi dell'associazione stessa.

Tali estremi non si riscontrano nelle associazioni indicate nell'atto di citazione, per le quali «manca ogni nozione sull'azione demandata ai singoli soci, i quali scompaiono e sono assorbiti dall'ente partito».

Alla medesima conclusione il Tribunale giunge riguardo allo *scopo* («finalità») delle associazioni in esame, desunto da alcuni documenti, definiti come «i corpi di reato del processo»: si tratta del programma—statuto e della tattica del partito socialista dei lavoratori e del verbale stenografico del Congresso di Reggio Emilia, i quali, come si vedrà, costituirono quasi sempre le sole «prove» utilizzate nei processi contro i socialisti. Ad avviso dei giudici, lo scopo del partito socialista — coincidente con «l'emancipazione del proletariato», da conseguirsi «mediante la conquista dei pubblici poteri col mezzo del voto elettorale, onde ottenere la socializzazione dei mezzi di lavoro e la gestione sociale della produzione» — è cosa del tutto diversa dall'incitamento alla disobbedienza alla legge e all'odio fra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. È, infatti, decisamente da escludere l'incriminabilità sulla base dell'art. 251 c.p. di associazioni che, lungi dall'eccitare ad atti aggressivi contro la proprietà privata, si limitano ad aspirare ad un diverso assetto economico, svolgendo un'attività incentrata sulla propaganda politica.

La sentenza in esame sollecita alcune considerazioni. In essa, infatti, si pone l'accento sulla necessaria sussistenza di un determinato *modello organizzativo* ai fini dell'applicazione dell'art. 251 c.p.: deve trattarsi, come si è visto, di un'associazione in cui siano chiaramente delineati i «rapporti personali fra i singoli soci nell'intento e nell'azione comune», con l'«assegnazione di funzioni ai singoli par-

tecipanti», ed in cui sia presente un «programma di azione nettamente definito e prestabilito». Un programma di azione che, peraltro, non può esaurirsi nella sola propaganda ideologica, ma che deve invece riferirsi alla commissione dei reati previsti e puniti dall'art. 247 c.p. Nella specie, viene esclusa la presenza di tali estremi, e la conseguente configurabilità delle sezioni socialiste milanesi quali associazioni sediziose; alle medesime viene tuttavia applicato l'art. 5 della legge del 1894. Se ne deve dedurre, pertanto, il più elevato spessore probatorio richiesto dall'art. 251 c.p. rispetto alla fattispecie prevista dalla legislazione eccezionale: in questo senso si esprime anche la sentenza 11 febbraio 1895 del Tribunale di Roma ⁽¹⁹³⁾, ove si pone in rilievo come il maggior rigore dell'art. 5 si riferisca ai *criteri della punibilità*, agli *elementi del reato* — evidentemente più generici ed indefiniti — e non alla pena, che nella nuova legge è molto più mite rispetto a quella comminata nella disposizione contenuta nel codice. Allo stesso modo, in dottrina si rilevò come dalla lettura delle sentenze edite nelle riviste giuridiche, emergesse la più frequente applicazione dell'art. 5 legge n. 316 rispetto agli artt. 247 e 251 c.p.: «né la cosa sembra strana — fu il commento dell'Autore — a chi consideri... le maggiori difficoltà ed esigenze di prova per l'accertamento di questo delitto» ⁽¹⁹⁴⁾.

3.2 *L'insufficienza della sola propaganda ai fini della perseguibilità penale delle associazioni socialiste. La separazione di competenze tra autorità politica e autorità giudiziaria.*

Il concetto della insufficienza della sola attività propagandistica svolta dall'associazione per concretare il reato di cui all'art. 251 c.p. è contenuto anche in due ordinanze del giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, datate entrambe maggio 1897, con cui si dichiara il non luogo a procedere per difetto di indizi nei riguardi, rispettivamente, dei componenti della Federazione socialista e della Camera del lavoro di Roma, entrambe sciolte dall'autorità di P.S. ⁽¹⁹⁵⁾.

⁽¹⁹³⁾ Tribunale civile e penale di Roma, 11 febbraio 1895, Lollini, Marabini e altri, in *Cass. unica*, 1895, VI, 434.

⁽¹⁹⁴⁾ NULLI, *Governo e magistratura*, cit., 42.

⁽¹⁹⁵⁾ In A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — *Miscellanea* — b. 101, f. 6, 1897 «Associazione e riunioni — Scioglimento e divieto».

Con due note del 12 e del 14 gennaio 1897 il Procuratore generale di Roma informava il Ministro guardasigilli Costa della denuncia, effettuata dalla questura al Procuratore del Re ai sensi dell'art. 247 c.p., dei membri della Commissione esecutiva della Camera del lavoro e della Federazione socialista e dei circoli che ne facevano parte. Nella sua risposta del 18 gennaio successivo (di cui è conservata la minuta), il Ministro afferma:

... non dubito che si procederà nelle necessarie indagini istruttorie con ogni diligenza e ponderazione, e attendo, prima che venga presa qualsiasi deliberazione definitiva, di essere opportunamente informato.

Il 20 maggio, il Procuratore trasmetteva al Ministro copia delle due ordinanze di non luogo a procedere

le quali, rispondendo ai risultati della istruttoria, e per i motivi in essa esposti, *non mi appaiono suscettibili di opposizione*.

Come emerge dall'ordinanza ad essa relativa ⁽¹⁹⁶⁾, la federazione socialista romana si era costituita nel marzo del 1895, in sostituzione dei disciolti fasci dei lavoratori, ed aveva diramazioni in vari paesi del Lazio. I fatti adottati nella denuncia della questura a sostegno dell'imputazione *ex art. 247 c.p.* — tra i quali l'organizzazione, ad Albano, di una dimostrazione di cento ragazzi per ottenere dal municipio le panche per la scuola; la richiesta, da parte del circolo di Marino, dell'«aumento di determinate mercedi»; la propaganda, effettuata dai socialisti di Zagarolo, al fine di «ottenere con la usurpazione arbitraria la divisione dei terreni nella regione Marianella» (si noti, tra l'altro, che per alcuni dei fatti in contestazione, già oggetto di distinti giudizi, era operante il divieto del *bis in idem*) — pur essendo qualificati dal giudice come «manifestazioni sediziose», non furono tuttavia ritenuti penalmente perseguibili, in quanto «non ogni manifestazione basta a costituire il delitto di cui all'art. 247», occorrendo *fatti personali e positivi* del singolo che costituiscano l'apologia di un reato o l'incitamento alla disobbedienza alla legge o, infine, l'incitamento all'odio fra le classi sociali.

⁽¹⁹⁶⁾ Giudice istruttore presso il Tribunale penale di Roma, ordinanza 4 maggio 1897, Marabini, Lollini e altri.

Quanto al delitto di associazione sediziosa, il giudice osserva che:

dagli eccessi di affiliati al partito socialista per la propaganda ed affermazione dei loro principi, non può argomentarsi che le associazioni socialiste abbiano per scopo prossimo e diretto i delitti di cui all'art. 247 c.p... ove pericolo sorga che tali sodalizi trascendano nella esplicazione della loro attività potrà allora sorgere, come nel caso, la necessità di scioglierli quali misura politica preventiva indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Anche in questo caso, pertanto, si esclude che la propaganda dei principi socialisti, per quanto caratterizzata da toni radicali, possa, qualora sia svolta da soggetti riuniti in associazione, connotare quest'ultima come «sediziosa». Si pone inoltre in rilievo la netta separazione di competenze tra autorità politica e autorità giudiziaria legata alla difformità dei presupposti che legittimano i rispettivi interventi: gli estremi in ricorrenza dei quali è consentita l'emissione di un provvedimento *preventivo* di scioglimento dell'associazione possono essere infatti del tutto insufficienti a radicare un procedimento penale ai sensi dell'art. 251 c.p., per il quale si richiede la presenza di elementi *ulteriori*, quali un certo tipo di *organizzazione* e lo *scopo* specifico di commettere i reati previsti dall'art. 247 c.p.

Nello stesso senso si esprime la seconda delle ordinanze citate, relativa ai componenti della Commissione esecutiva della Camera del lavoro (197). Anche in questo caso, si tratta di un proscioglimento istruttorio motivato dalla mancanza di prove sia della responsabilità personale degli imputati per il delitto di cui all'art. 247 c.p., sia della «degenerazione» della Camera del lavoro, cui essi appartenevano, in associazione sediziosa.

4.1 *La lettura dell'art. 251 c.p. in chiave di «pericolo concreto». L'estremo della «pubblicità».*

«Se dunque, con l'articolo 251 si vuol colpire una propaganda collettiva sediziosa — scrive De Rubeis nel suo commento ai delitti

(197) Giudice istruttore presso il Tribunale penale di Roma, ordinanza 4 maggio 1897, Ferri Sotero, Penna e altri.

contro l'ordine pubblico — il carattere di tale propaganda non può desumersi *a priori* dalla organizzazione di un sodalizio e da' principi che esso professi, in altri termini, dalla possibilità che lo stesso scenda alla effettuazione di mezzi violenti, ma da un *fatto concreto* ⁽¹⁹⁸⁾, in cui siasi rivelata l'attività di qualcuno de' soci, e da quegli altri elementi che inducano a far ritenere che quell'uno agiva d'accordo con gli altri, e interpretando e traducendo, per così dire, il pensiero degli stessi. Estremo indispensabile alla incriminazione è *il modo pericoloso di quella propaganda per la pubblica tranquillità* ⁽¹⁹⁹⁾, epperò la pericolosità deve essere qualche cosa di reale e non di potenziale» ⁽²⁰⁰⁾. E proprio sulla carenza di tali elementi — *il pericolo per la pubblica tranquillità*, inteso in senso attuale e reale; *fatti concreti e materiali* diretti ad incitare alla disobbedienza alla legge o all'odio fra le classi sociali — si fondano alcune pronunce di merito con cui viene esclusa, nel caso di specie, l'applicabilità alle associazioni socialiste dell'art. 251 c.p. Così, la ricordata sentenza 11 febbraio 1895 del Tribunale di Roma sottolinea come, per aversi il reato di eccitamento all'odio fra le varie classi sociali — l'unico addebito contestato agli imputati, poi assolti per insufficienza di prove — sia necessario l'estremo del pericolo per la pubblica tranquillità. Prendendo spunto dalla Relazione ministeriale sul progetto di codice penale del 1887 ⁽²⁰¹⁾, il Tribunale osserva che «è indispensabile che il pericolo

⁽¹⁹⁸⁾ Corsivo non testuale.

⁽¹⁹⁹⁾ Corsivo non testuale.

⁽²⁰⁰⁾ DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 1082.

⁽²⁰¹⁾ Questo è il brano della *Relazione* citato in motivazione:

«L'eccitamento all'odio fra le diverse classi sociali, espresso in modo così assoluto, mi pareva troppo generico e pericoloso, non essendo difficile ravvisare gli estremi del reato in una semplice espressione di sentimenti avversi ad una determinata classe di cittadini, quale può esser fatto in un pubblico discorso ispirato da uno scopo di riforme civili o sociali. Laonde credetti opportuno di precisar meglio ed individuare espressamente quello che già dovevasi ritenere implicito nel concetto della legge, che cioè si abbia a perseguire penalmente chi eccita all'odio fra le varie classi sociali sol quando ne consegua un turbamento nella opinione della generale sicurezza, ossia quando il fatto sia commesso in modo pericoloso per la pubblica tranquillità».

I giudici romani fanno inoltre riferimento alla sentenza 3 luglio 1890 della Corte d'appello di Napoli, nella causa Bergamasco, Lombardi ed altri, secondo cui «non costituisce il reato di cui all'art. 247, l'appello mediante scritti e discorsi pubblici, anche in forma vivace e con espressione di sentimenti avversi alla classe abbiente, a partecipare ad una dimostrazione intesa a proclamare in modo solenne e concorde la rivendicazione dei diritti dei lavoratori».

non sia soltanto ipotetico, ma che gli animi siano stati eccitati per il pericolo che i reati avvenissero».

Lo stesso orientamento è seguito dalle Corti d'appello di Lucca ⁽²⁰²⁾ e di Firenze ⁽²⁰³⁾.

La sentenza della Corte di Lucca riguarda l'associazione socialista «Diritti e Doveri» di Campiglia Marittima, sciolta con decreto del Prefetto di Pisa 16 ottobre 1894, i cui dirigenti erano stati denunciati dal delegato di P.S., con rapporto del 24 successivo, ai sensi degli artt. 247 e 251 c.p. e dell'art. 5 della legge 19 luglio 1894. Il Tribunale di Volterra, davanti al quale fu discussa la causa il 21 e 22 novembre, aveva ritenuto gli imputati colpevoli, condannandoli sulla base degli artt. 247 e 251 c.p., e dichiarando assorbita in tale maggiore imputazione l'altra prevista dall'art. 5 della legge eccezionale. La Corte d'appello, al contrario, pronunciò una sentenza di assoluzione per inesistenza di reato. Uno svolgimento analogo, sfociato in una assoluzione per insufficienza di prove, presenta il procedimento relativo alla Federazione regionale toscana del partito socialista dei lavoratori italiani, di cui si occupò la Corte d'appello di Firenze ⁽²⁰⁴⁾. Entrambe le Corti si soffermano sul significato pregnante rivestito dall'estremo del pericolo per la pubblica tranquillità, inteso, in particolare, dai giudici fiorentini come

l'avvenuto perturbamento nella opinione della generale sicurezza, non nel senso che dall'incitamento ne seguissero dei reati... ma che gli animi siano stati eccitati, per il pericolo che seguano dei reati ⁽²⁰⁵⁾.

⁽²⁰²⁾ Corte d'appello di Lucca, 7 febbraio 1895, Danielli ed altri, in *Giur. it.*, 1895, XLVII, parte II, 145 ss.

⁽²⁰³⁾ Corte d'appello di Firenze, 19 marzo 1895, Pescetti ed altri, *ivi*, 150 ss.

⁽²⁰⁴⁾ La federazione regionale toscana del partito socialista dei lavoratori italiani venne sciolta in applicazione del decreto 19 ottobre 1894 del prefetto di Firenze, ed i suoi componenti furono denunciati come responsabili dei reati previsti dagli artt. 247 e 251 c.p. e 5 legge 19 luglio 1894, n. 316. Il Tribunale penale di Firenze, con sentenza 1 dicembre 1894, ritenendo pienamente provato l'addebito, ed assorbita nella maggiore imputazione degli artt. 247 e 251 c.p. la minore dell'art. 5 legge eccezionale, aveva condannato tutti gli imputati a sei mesi di detenzione e a 100 lire di multa, nonché alle pene accessorie previste dalla legge. La Corte d'appello assolse gli imputati per insufficienza di prove.

⁽²⁰⁵⁾ Aderisce all'impostazione secondo cui il *modo pericoloso* «non possa desuimersi se non dall'apprensione del pubblico» MARCHETTI, *Intorno all'incriminabilità delle associazioni socialiste*, in *Suppl. Riv. pen.*, 1894-95, vol. III, 300. Sul carattere concreto del pericolo vedi DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 1082-1083; LECCI, *Commento*, cit., 157.

La Corte di Lucca, da parte sua, pone l'accento sulla imprescindibile sussistenza di «fatti certi, positivi ed univoci» addebitabili con certezza agli imputati, mentre in una sentenza di poco successiva — anch'essa assolutoria — ribadisce il carattere «*non formale*» del reato di associazione sediziosa ⁽²⁰⁶⁾, precisando di nuovo che gli artt. 247 e 251 c.p. richiedono un *fatto fisico esteriore* che cagioni l'incitamento all'odio di classe in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

In tutte le sentenze citate, infine, viene posta in rilievo la necessaria ricorrenza di un altro estremo essenziale, quello della *pubblicità*, comune alle tre figure di reato delineate dall'art. 247 c.p., estremo del quale

si evitò ogni determinazione perché il magistrato potesse desumerlo in ciascun caso dalla forma adoperata, dal luogo e dal numero delle persone in rapporto al carattere del reato ⁽²⁰⁷⁾.

4. *Le sentenze che applicano ai socialisti l'art. 251 c.p. La lettura della norma in chiave di «pericolo astratto». La dilatazione, voluta dall'esecutivo, dell'estremo della «pubblicità».*

All'orientamento fin qui descritto — volto ad ancorare l'applicabilità dell'art. 251 c.p. ad un determinata configurazione in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie, con particolare riguardo alla sussistenza di un pericolo effettivo ed attuale di turbamento della pubblica tranquillità — si contrappone un diverso indirizzo interpretativo, in cui tali elementi vengono al contrario svalutati, svuotati di contenuto, riproponendosi in definitiva quella nozione di *ordine pubblico ideale* — coincidente con la difesa degli assetti di potere consolidati — già tipica della giurisprudenza sulle associazioni anarchiche.

Ad un concetto puramente *astratto* di pericolo si fa riferimento

⁽²⁰⁶⁾ Corte d'appello di Lucca, 26 settembre 1895, Masini ed altri, in *Giur. it.*, 1895, XLVII, 348 ss.

⁽²⁰⁷⁾ Corte d'appello di Firenze, 19 marzo 1895, Pescetti ed altri, cit. Pone l'accento sull'estremo della *pubblicità* come «circostanza di modalità, di estrinsecazione, ma modalità... di vera sostanza» LECCI, *Commento*, cit., 154.

nella sentenza 7 febbraio 1895 della Corte d'appello di Modena ⁽²⁰⁸⁾, con cui vennero ritenuti colpevoli del reato di associazione sediziosa i componenti della Lega socialista di Carpi, sciolta con decreto prefettizio del 22 ottobre 1894, *per il solo fatto* di «avere aderito ai deliberati del Congresso di Reggio Emilia». La Corte ritiene che a costituire il delitto di incitamento all'odio tra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità basta «la possibilità che l'ordine pubblico sia turbato in ragione di tempo, di luogo e di altre circostanze, che si presentino nei singoli casi».

Così secondo i giudici non è sufficiente a scagionare dall'imputazione il fatto accertato che dall'attività dell'associazione non sia derivato alcun reale pericolo per la tranquillità pubblica, bastando a far ritenere tale pericolo come esistente le deposizioni degli ufficiali di P.S., i quali affermino — nonostante le testimonianze contrarie dei capi delle pubbliche amministrazioni civili locali — di avere temuto che qualche pericolo potesse nascere.

Nessun fatto, dunque, da cui sia ragionevolmente desumibile una elevata probabilità di commissione di reati, con conseguente turbamento dell'ordine pubblico: ma la sola ipotetica possibilità che un pericolo si verifichi, dedotta dai timori e dalle opinioni soggettive di qualche poliziotto troppo zelante. Questa discutibilissima interpretazione costituisce — per usare le parole di un commentatore dell'epoca — «l'esempio più classico di esagerazione del più pauroso fra i sistemi preventivi»: essendo, infatti, il pericolo possibilità di un evento, se la legge — come vuole la Corte modenese — si accontentasse della «possibilità di pericolo di incitamento pericoloso», essa «colpirebbe come delitto doloso la possibilità di una possibilità (pericolo) di una possibilità (incitamento) di una possibilità (turbamento della pubblica tranquillità)» ⁽²⁰⁹⁾.

Ancora più severa è la Corte d'appello di Venezia ⁽²¹⁰⁾, che condanna ai sensi dell'art. 251 c.p. i membri dell'associazione socialista di Legnago, nonostante il fatto che gli stessi delegati di p.s. ed il ma-

⁽²⁰⁸⁾ Corte d'appello di Modena, 7 febbraio 1895, Bertesi e altri, in *Giur. it.*, 1895, II, 35 ss.

⁽²⁰⁹⁾ MARCHETTI, *Intorno all'incriminabilità*, cit., 300. Sulla scorta dell'opinione di Marchetti, critica la sentenza della Corte modenese DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 1082, nota 1.

⁽²¹⁰⁾ Corte d'appello di Venezia, 16 febbraio 1895, Zanollo, De Mori e altri, in *Temì Veneta*, 1895, 181 ss.

resciallo dei carabinieri avessero dichiarato che mai il circolo di Legnago aveva dato motivo di temere per la pubblica tranquillità, né vi era mai stata necessità di reprimere disordini originati dal circolo medesimo: secondo la Corte, l'estremo del «modo pericoloso per la pubblica tranquillità» deve ritenersi sussistente «per il fatto stesso della abituale riunione di socialisti in una sede fissa al manifesto scopo e con l'inevitabile risultato di agevolare le intelligenze, gli accordi e la preparazione del terreno alla attuazione dei fini vagheggiati».

L'estremo della «pubblicità», inoltre, non può dirsi escluso nemmeno dal carattere privato delle riunioni del circolo, essendo sufficiente a concretarlo la *propaganda* delle risoluzioni adottate in quella sede, effettuata attraverso la stampa del partito.

D'altra parte, che una siffatta interpretazione del concetto di pubblicità — svincolata dal carattere pubblico dell'attività della associazione, ed identificata in sostanza con la propaganda a mezzo stampa — fosse la più funzionale rispetto alle esigenze di una repressione generalizzata, e pertanto la più gradita all'esecutivo, emerge con chiarezza del carteggio tra il Procuratore generale di Bologna e il Ministro guardasigilli, relativo al circolo socialista «Angelo Roli» di Massalombarda, sciolto con decreto del sottoprefetto di Lugo del 24 febbraio 1894 (prima, quindi, dell'entrata in vigore delle leggi eccezionali) ⁽²¹¹⁾. I capi dell'associazione furono denunciati ai sensi degli artt. 120, 135 e 247 c.p., sulla base delle «corrispondenze, emblemi e deliberazioni sequestrati nella sede del circolo». In seguito, con ordinanza 28 giugno 1894 della Camera di consiglio del Tribunale di Ravenna, fu dichiarato nei loro confronti il non luogo a procedere. Il P.M. fece opposizione all'ordinanza davanti alla Sezione d'accusa della Corte d'appello di Bologna sostenendo l'applicazione agli imputati degli artt. 247 e 251 c.p., e chiedendo quindi il loro rinvio al Tribunale; ma la Corte — scrive il Procuratore al Ministro — con sentenza 3 agosto

rigettava l'opposizione per apprezzamenti di fatto che senza più sarebbero stati dichiarati incensurabili in cassazione, ragione per cui non credeva di interporre ricorso ⁽²¹²⁾.

⁽²¹¹⁾ In A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea — b. 99, f. 1066, 1894 «Associazioni e riunioni — Scioglimento e divieto».

⁽²¹²⁾ Nota inviata dal P.G. presso la Corte d'appello di Bologna al Ministro guardasigilli in data 16 agosto 1894.

La Sezione d'accusa fondava la sua decisione proprio sull'assenza dell'estremo della pubblicità⁽²¹³⁾; ma il Ministro, cui era stata trasmessa copia dell'ordinanza, sollecitò invece la presentazione del ricorso per cassazione da parte del P.G., contestando con energia la nozione di «pubblicità» accolta dai giudici bolognesi, a suo modo di vedere eccessivamente restrittiva:

Codesta Sezione d'accusa, nella sentenza di cui mi ha trasmesso copia, dichiarò in sostanza che non solo debbono essere accompagnati dal carattere della pubblicità i fatti costituenti l'incitamento alla disobbedienza della legge e all'odio fra le classi sociali, per potersi ravvisare gli estremi del delitto punibile giusta l'art. 247 c.p.; ma che deve essere pubblica anche l'associazione diretta a commettere quel delitto, la quale si punisce in forza dell'art. 251. Ora, poiché a me sembra che tale modo di applicare la legge sia contrario al letterale disposto del detto art. 251, come lo è, certamente, agli *urgenti bisogni dell'ordine pubblico*, piaccia a V.S.Ill.ma di portarvi il Suo attento esame e, se ne conviene, denunciare la detta sentenza all'Ecc.mo Proc. Gen. della Corte di cassazione per eventuale annullamento nell'interesse della legge⁽²¹⁴⁾.

Il ricorso fu così presentato, e la decisione della Sezione d'accusa della Corte d'appello di Bologna venne annullata per violazione di legge della Corte di cassazione, con sentenza 19 novembre 1894 (della quale, peraltro, non si è rinvenuta copia nel carteggio)⁽²¹⁵⁾.

5. *La giurisprudenza della Corte di cassazione. L'applicabilità dell'art. 251 come «apprezzamento di fatto» riservato al giudice del merito. L'interpretazione dei requisiti del «pericolo per la pubblica tranquillità» e della «pubblicità».*

Si può osservare, in conclusione, che gli atteggiamenti contrastanti assunti dai giudici di merito in ordine all'applicabilità ai socialisti del reato di associazione sediziosa derivarono principalmente da una valutazione non uniforme dell'estremo del *pericolo*; a questo

⁽²¹³⁾ Corte d'appello di Bologna, Sezione d'accusa, ordinanza 3 agosto 1894, Gardi e altri.

⁽²¹⁴⁾ Nota del Ministro di Grazia e Giustizia del 22 agosto 1894 (minuta portante la dicitura «urgente»).

⁽²¹⁵⁾ Il riferimento alla sentenza di annullamento della Corte Suprema è contenuto nella nota inviata dal P.G. di Bologna al Ministro Guardasigilli in data 5 dicembre 1894.

proposito, fu notato in dottrina come i giudizi che avevano seguito immediatamente gli scioglimenti e le denunce delle associazioni si fossero conclusi in genere con sentenze di condanna, non di rado ai sensi dell'art. 251 c.p., mentre invece i proscioglimenti parziali o totali e le dichiarazioni di non luogo a procedere si fossero avuti quasi sempre nei giudizi d'appello o in quei pochi di prima istanza che erano stati celebrati soltanto alcuni mesi dopo lo scioglimento dell'associazione. Secondo Nulli, questo «facilmente si spiega considerando nel tempo trascorso un mezzo efficacissimo a dileguare o attenuare le tracce del pericolo»; è certo, infatti, che tali tracce e «gli elementi di convinzione della sua effettiva esistenza si perdevano o s'indebolivano man mano che s'allontanava il giorno in cui si era fatta la denuncia sopra constatazioni che, come è facile intendere, in simile materia non possono generalmente essere altro che indiziarie» ⁽²¹⁶⁾.

In realtà, era la stessa formulazione dell'art. 247 c.p., priva di determinatezza, a tracciare la strada ad una sua interpretazione in funzione difensiva dell'ordine costituito, attraverso la incriminazione della semplice propaganda delle idee: «Malgrado le dichiarazioni del Ministro Guardasigilli — osserva polemicamente Olivieri sulla *Scuola positiva* — l'art. 247 non perde il carattere insidioso insito nel suo contenuto. Insidioso, perché si presta a diventare strumento di persecuzione politica nelle mani di un partito che, sotto pretesto di tutelare l'ordine e la tranquillità pubblica, vuole esercitare la censura anche sul pensiero, facendo risorgere, sotto altro nome, i reati di opinione» ⁽²¹⁷⁾. Se, infatti, nella Relazione del Ministro si avverte la preoccupazione di non elevare a reato l'espressione di sentimenti avversi ad una classe di cittadini, la giurisprudenza, viceversa, applica l'art. 247 anche a coloro i quali si limitano, in definitiva, a lanciare invettive contro la classe borghese. «Ciò significa —

⁽²¹⁶⁾ NULLI, *Governo e magistratura*, cit., 46-47.

⁽²¹⁷⁾ OLIVIERI, *Osservazione* alla sentenza 6 giugno 1894 della Corte di cassazione, in *Scuola pos.*, 1894, IV, 519. «L'art. 247 — afferma Olivieri — è una delle tante formule sotto le quali si nasconde quella lotta di classe, a cui si può dare il nome solenne e nebuloso di *ragion di Stato* — *interesse della nazione* — *esigenze dell'ordine pubblico* — e simili; ma è vera e propria lotta della classe dominante per la conservazione del predominio politico che è mezzo e strumento del monopolio economico. Cotesta classe difende come può le istituzioni e gli organismi che le assicurano la vita e i beneficii che essa gode. È la storia di tutti i tempi e di tutte le civiltà, e si capisce. Soltanto, oggi il *crimen laesae* ha per oggetto passivo un'altra maestà; quella della borghesia, altrettanto sacra e inviolabile quanto la persona del Sovrano» (p. 524).

conclude l'Autore — che l'art. 247 è una di quelle disposizioni alle quali la politica e i partiti dominanti possono dare interpretazioni più contraddittorie, prestandosi a servire di eccellente strumento di persecuzioni settarie» (218).

La Corte di cassazione, da parte sua, non diede alcuna risposta definitiva al quesito circa l'applicabilità alle associazioni socialiste degli artt. 247 e 251 c.p., operando la stessa scelta interpretativa — nonché, *lato sensu*, politica — che aveva caratterizzato la giurisprudenza relativa alla natura penale delle associazioni anarchiche (219). Essa, infatti, qualificò più volte come *apprezzamento di fatto*, incensurabile sul piano della legittimità, il ritenere che una sezione del partito socialista dei lavoratori avesse lo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 247 e 251 c.p., o, al contrario, quello di tradurre in atto con mezzi legali e consentiti dallo Statuto gli ideali del socialismo (220).

Anche la valutazione della sussistenza, nel caso concreto, del pericolo per la pubblica tranquillità fu ritenuta oggetto — questa volta, senz'altro più correttamente — di un apprezzamento di fatto (221): d'altra parte, i principi di ordine generale dettati dalla Corte su questa controversa materia, al fine di orientare l'attività ermeneutica dei giudici di merito, furono di tenore profondamente illiberale, come dimostra la giurisprudenza sul carattere sedizioso del canto dell'«Inno dei lavoratori» di Turati, in quanto idoneo, appunto ad eccitare l'odio fra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità *ex art.* 247 c.p. (222).

Quanto all'estremo della pubblicità, infine, la Cassazione tese in

(218) OLIVIERI, *Osservazione*, cit., 526.

(219) Vedi *supra*, parte II, par. 4.3.

(220) Corte di cassazione, 29 aprile 1895, Costa e altri, in *Cass. Unica*, 1895, VI, 776; *Id.*, 8 maggio 1895, Zanollo e De Mori, in *Riv. pen.*, 1895, XLII, 99-100, m. 1674; *Id.*, 5 luglio 1895, Verso-Mendola, Bastoni e altri, *ivi*, 312, m. 2110.

(221) «È incensurabile l'apprezzamento del giudice del merito il quale ritiene che un circolo socialista, aderente al programma ed alla tattica del partito socialista dei lavoratori italiani, incitava all'odio di classe in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, desumendo il pericolo dalla estesissima, rigida e compatta organizzazione del partito, dall'audacia e risolutezza sua, e dai mezzi violenti, ai quali, data la opportunità, sarebbe sempre stato pronto a ricorrere» (Corte di cassazione, 19 giugno 1895, Venturi, Mandrioli e altri, in *Giust. pen.*, 1895, I, 858).

(222) Corte di cassazione, 6 giugno 1894, Serrati-Menotti, Misellone e Gandolfo, in *Giur. pen. Tor.*, 1894, 294.

sostanza ad ampliarne i presupposti di ricorrenza, e quindi ad estendere, in concreto, l'applicabilità dell'art. 251 c.p., secondo le indicazioni provenienti dall'esecutivo: in tal senso con la sentenza 11 febbraio 1899⁽²²³⁾ si ritenne escluso il carattere privato di una riunione per il solo fatto che vi avessero preso parte persone non iscritte all'associazione da cui la riunione medesima era stata indetta.

6. *Il problema dell'applicabilità della legislazione eccezionale «antianarchica» ai socialisti.*

6.1. *L'uniformità di vedute tra magistratura ed esecutivo.*

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i membri più influenti delle disciolte associazioni socialiste furono condannati ai sensi dell'art. 5 legge n. 316/1894, benché l'argomento difensivo più utilizzato fosse proprio quello della inapplicabilità ai socialisti della legislazione eccezionale, concepita in funzione della lotta all'anarchia. Di fatto, la magistratura — divisa ed oscillante su molte altre questioni — si orientò massicciamente in senso favorevole a tale applicabilità: tra le numerose decisioni esaminate, soltanto la sentenza della Corte d'appello di Firenze citata in precedenza, relativa alla Federazione regionale socialista toscana, affermò il principio contrario⁽²²⁴⁾, e fu proprio per questo motivo annullata dalla Corte di cassazione, che ravvisò nella ritenuta inapplicabilità un errore di diritto⁽²²⁵⁾.

La sostanziale uniformità di vedute tra magistratura ed esecutivo sull'esigenza di strumenti straordinari per combattere l'opposizione di classe organizzata emerge con chiarezza dai discorsi di apertura dell'anno giudiziario 1895 dei Procuratori generali: un vero e proprio coro di approvazione delle leggi del luglio 1894, con la sola eccezione del Procuratore generale di Torino, il quale «saggiamente invoca — si legge sulla *Rivista penale* — all'impero della legge comune, che è (benissimo egli dice) la sola degna di un popolo libero»⁽²²⁶⁾.

⁽²²³⁾ Corte di cassazione, 11 febbraio 1899, Mascheroni e altri, in *Riv. pen.*, 1899, XLIX, 514, m. 1134.

⁽²²⁴⁾ Corte d'appello di Firenze, 19 marzo 1895, Pescetti e altri, cit.

⁽²²⁵⁾ Corte di cassazione, 2 maggio 1895, Pescetti e altri, in *Giur. it.*, 1895, XLVII, parte II, 165.

⁽²²⁶⁾ In *Riv. pen.*, 1895, XLII, 541-542.

Del resto, il governo si era immediatamente premurato di far conoscere i criteri secondo i quali le nuove leggi avrebbero dovuto trovare applicazione, con le circolari 24 luglio e 9 agosto 1894 del Ministero dell'interno. Nella seconda, in particolare, è contenuto un evidente riferimento ai socialisti rivoluzionari:

Non è lecito di stare indifferenti dinanzi a coloro che carezzando le basse passioni delle plebi inconscie, suscitano colpevoli cupidigie; dobbiamo combattere il pervertimento di coloro che *vorrebbero armare una classe contro l'altra* quasi che tutti non fossero destinati a progredire lavorando ⁽²²⁷⁾.

6.2. *Le tesi sostenute in dottrina e in giurisprudenza: a) il carattere individualistico, e non associativo, della militanza anarchica, e la conseguente oggettiva inapplicabilità ad essa dell'art. 5 legge n. 316/1894, disposizione evidentemente destinata a colpire le associazioni socialiste.*

La giurisprudenza di merito esaminata appartiene in gran parte, dal punto di vista cronologico, alla fase anteriore al primo pronunciamento della Cassazione sul tema dell'applicabilità ai socialisti dell'art. 5 legge n. 316/1894, collocandosi tra gli ultimi mesi del 1894 ed i primi del 1895. Particolare rilievo fu dato sulle riviste giuridiche alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel processo Turati, nella quale il quesito venne risolto positivamente, con l'applicazione del citato art. 5 alle sezioni milanesi del partito socialista dei lavoratori italiani ⁽²²⁸⁾.

La difesa degli imputati — adottando una linea processuale che sarebbe diventata in seguito una consuetudine — eccepì in via preli-

⁽²²⁷⁾ Vedi CRISTIANI, *Socialisti e anarchici*, cit., 354. Agli anarchici così si alludeva:

«Non possiamo dar tregua a chi istiga al delitto o minaccia gli ordinamenti sociali senza altro ideale che distruggere, senz'altra volontà che di portare la desolazione, senza prendere dalla civiltà che l'arte di uccidere con maggiore scienza e ferocia».

Anche secondo COMPAGNONE, *Gli anarchici e la nuova legge sui provvedimenti di Pubblica Sicurezza*, in *Cass. unica*, 1895, V, 1026, le circolari citate riguardavano sia gli anarchici sia i socialisti rivoluzionari. A giudizio, invece, di OLIVIERI, *Osservazione alla sentenza 4 febbraio 1895* della Corte d'appello di Milano, in *Scuola pos.*, 1894, IV, 1051, la circolare del 9 agosto faceva riferimento soltanto agli anarchici.

⁽²²⁸⁾ Tribunale di Milano, 31 dicembre 1894, Turati e altri, cit.

minare che le leggi eccezionali erano in realtà rivolte ai soli anarchici, come appariva dalle discussioni parlamentari che ne precedettero l'approvazione, e che, di conseguenza, non potevano essere usate contro i socialisti. Il Tribunale, tuttavia, respinse l'eccezione, sostenendo che se gli «eccessi della setta anarchica» avevano certamente determinato l'approvazione delle leggi eccezionali, ciò non escludeva affatto l'estensibilità dell'art. 5 ad ogni associazione che avesse lo scopo di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali (229).

Di poco precedenti a questa decisione, risalendo al novembre dello stesso anno, sono alcune sentenze pretorili, di cui una soltanto edita. Esse si segnalano per l'esplicita ammissione della *inapplicabilità agli anarchici* dell'art. 5 legge n. 316/1894, disposizione che invece appare «pensata» proprio per i socialisti. L'affermazione più recisa in tal senso si trova nella sentenza 24 novembre 1894 del Pretore di Cesena (230), il quale, in pratica, nega la stessa effettiva esistenza di *associazioni* anarchiche:

Ma è mai concepibile un'associazione anarchica? È mai concepibile che individui senza fede, né legge possano raffigurarsi stretti fra loro da un vincolo qualunque che li colleghi e li associ in un comune intento, colleghi e associ loro, che ogni rapporto sociale vollero disciolto e rotto, violata e infranta ogni fede, ogni legame cessato, ogni autorità spenta?

E se anche una tale associazione fosse immaginabile — conclude il Pretore — essa, per la criminosità del fine e per il carattere dei mezzi adottati, dovrebbe ascriversi tra le associazioni a delinquere di cui all'art. 248 c.p., e non tra le associazioni sovversive previste e punite dall'art. 5 della legge eccezionale.

Una siffatta posizione, in realtà, non deve considerarsi né isolata né, tantomeno, eccentrica: si è già visto in precedenza, analizzando i

(229) Vedi la *Nota* critica alla sentenza di MORELLI, in *Annali*, 1895, 29, nota 1, secondo il quale a proposito della legge eccezionale 19 luglio 1894 «è argomento esauriente l'osservare che al progetto di detta legge presentato dall'on. Crispi la Commissione parlamentare aggiunse all'art. 3 l'inciso "o eccitamento alla lotta di classe" e che l'inciso stesso fu poi tolto dal testo definitivo sulle concordi dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio, on. Crispi, del Ministro di Grazia e Giustizia, on. Calenda, e degli altri oratori, appunto perché chiaramente risultasse che non si era inteso, né si poteva intendere di colpire con la legge eccezionale il movimento socialista, ma bensì la sola propaganda di fatto, anarchica, che alla legge aveva dato occasione».

(230) Pretura di Cesena, 24 novembre 1894, Giorgi, in *Cass. unica*, 1895, VI, 279.

dibattiti parlamentari sulle leggi del 1894, come lo stesso Crispi si fosse lasciato sfuggire alcune frasi circa la connotazione individualista, e non associativa, della militanza anarchica ⁽²³¹⁾. Anche in dottrina, inoltre, si trova sovente sottolineata la sostanziale inutilità di una limitazione della libertà associativa rivolta ai soli anarchici, e non ai socialisti, o a causa della inesistenza di fatto di associazioni anarchiche, o, comunque, per la maggiore pericolosità e diffusione delle organizzazioni socialiste. La prima tesi — senz'altro la più drastica — è sostenuta da Nulli, il quale — dopo aver definito l'anarchia come «un sistema di propositi e di fatti criminosi e selvaggi germogliati dalla putrefazione di idee astratte gettate come mali semi nel vasto campo dell'ignoranza e della delinquenza» — sottolinea come l'attributo caratteristico di questa «espressione di patologia sociale» sia quello «dell'azione isolata, individuale, estemporanea non pur nella esecuzione ma forse anche nella deliberazione». Egli osserva, in relazione a ciò, come per nessuno dei delitti e degli attentati anarchici fosse stato possibile accertare che l'autore avesse agito dietro ordine ed istruzione del partito: potrà esistere tutt'al più, «una organizzazione superficialissima, non ordinata e suddivisa per capi e sodalizi... Ogni violenza distruttrice comunque e dovunque avvenga è utile, non v'è bisogno di collegarsi come fanno i Socialisti nella comune preparazione al loro nuovo avvenire». Stando così le cose, era dunque prevedibile che contro gli anarchici difficilmente si sarebbe applicato l'art. 5 legge n. 316/1894: «Delle riunioni forse gli anarchici avrebbero potuto tenere, ma quanto alle associazioni che *non esistono*, il divieto era, se veramente avesse dovuto riguardare i soli anarchici, assolutamente ozioso» ⁽²³²⁾.

6.3. b) *L'applicabilità dell'art. 5 legge n. 316/1894 ai socialisti desunta da una interpretazione letterale e sistematica della norma.*

Un secondo orientamento, anch'esso rivolto a negare l'applicabilità dell'art. 5 agli anarchici — sostenendone, viceversa, l'utilizzabilità in chiave antisocialista — evita tuttavia di spingersi fino alla

⁽²³¹⁾ Vedi *supra*, I, par. 2.5.

⁽²³²⁾ NULLI, *Governo e magistratura*, cit., 4-5.

negazione della stessa sussistenza in concreto di enti associativi anarchici. Emblematica, in questo senso, la posizione di Cristiani, il quale parte dalla considerazione che la sola legge sugli esplodenti (n. 314 del 19 luglio 1894) si adatta unicamente agli anarchici, mentre le altre due (n. 315 e n. 316, stessa data) «ogni altra manifestazione sovversiva degli attuali ordinamenti sociali provvedono e puniscono, e così anche la propaganda socialista rivoluzionaria» (233). Per il legislatore, la lotta all'anarchia non fu altro che un pretesto: «Una legge prettamente antisocialista non sarebbe stata certamente approvata in Italia; l'agitazione anarchica fornì l'occasione e l'art. 5 colla sua dizione generica "di associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali" ha incluso fra le maglie della rete quei pesci che anche in pubblico Parlamento si disse che non erano destinati a essere pescati» (234).

Pertanto, dalla stessa *indeterminatezza* della disposizione è desumibile la sua portata generale. Di più: vi sono ragioni precise, a giudizio dell'Autore, per ritenere che essa in realtà sia diretta *esclusivamente* contro i socialisti.

Vi è un argomento di carattere letterale, certamente non risolutivo, ma di indubbio significato: «può osservarsi che la parola "sovvertire" adoperata dall'art. 5 della legge 19 luglio 1894, come quella che significa alterare dalle basi, scalzare, meglio si adatta ai socialisti che non agli anarchici, a proposito dei quali parola più adatta sarebbe stata "distruggere"».

Vi è poi un argomento di ordine sistematico, questo sì decisivo: l'art. 21 del regolamento di esecuzione della legge n. 316 stabiliva che i membri delle associazioni disciolte potevano essere denunciati all'autorità giudiziaria per rispondere ai sensi dell'art. 5, *salve le disposizioni del codice penale quando il fatto costituisse delitto più grave*. Ciò significa che l'art. 5 trovava applicazione per tutte le associazioni tendenti a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali, eccezione fatta per quelle associazioni che *per il solo fatto di essere tali* cadessero sotto una più grave sanzione: «e associazioni le quali perciò solo che sono associazioni costituiscono un delitto più grave sono appunto le anarchiche». In altri termini, nell'art. 21 del regolamento «si contempla la semplice esistenza di una associazione aven-

(233) CRISTIANI, *Socialisti e anarchici*, cit., 353.

(234) CRISTIANI, *op. cit.*, 354.

te scopi tali che (essa disciolta) i membri perciò solo che ne fecero parte debbono esser passibili del disposto dell'art. 5, eccetto che l'associazione fosse di natura tale che lo averne fatto parte costituisca un fatto più grave, un delitto cioè passibile dell'applicazione del codice penale; *ed associazioni tali che il solo averne fatto parte costituisca delitto essendo, giova ripeterlo, le sole anarchiche, ne consegue che, per esplicito disposto del regolamento, sotto l'art. 5 esse non possono giammai venire a cadere»* ⁽²³⁵⁾.

A questa impostazione si collegano due pronunce del Pretore del mandamento di Reggio Emilia ed una del Pretore del 1° mandamento di Mantova, tutte inedite. Nella sentenza 6 novembre 1894, in causa Prampolini ⁽²³⁶⁾, si sottolinea come, data la maggiore pericolosità delle associazioni socialiste nei confronti di quelle anarchiche — dovuta alla esiguità numerica e ai metodi di azione «spontaneistici» di queste ultime — una loro eventuale esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5 avrebbe reso tale disposizione praticamente inutilizzabile:

... ove si volesse interpretare diversamente la disposizione e la legge poscia approvata, *questa si ridurrebbe quasi a lettera morta* ... Qualunque ad ogni modo sia stata la discussione tenuta dalle due Camere, qualunque siano state le speranze nate negli animi di alcuni per la parola degli oratori e del Governo, *che evidentemente per la delicata materia, doveva essere molto prudente ed avveduto*, ritiene sommessamente il Pretore che non sia necessario ricorrere alla interpretazione autentica quando la legge sia chiara, come nel caso concreto.

Da notare il passaggio relativo alla necessaria «prudenza» ed «avvedutezza» del governo nel non lasciar intendere i suoi reali intenti persecutori nei confronti dei socialisti: un concetto assai simile a quanto sostenuto in dottrina in merito al carattere protestuoso della legislazione «antianarchica».

Gli stessi argomenti contenuti nella sentenza citata vengono ri-

⁽²³⁵⁾ CRISTIANI, *op. cit.*, 355 (corsivo non testuale). Sul punto vedi l'osservazione di FROLA, *L'art. 5 della legge 19 luglio 1894*, cit., 411, il quale mette in dubbio la legittimità della previsione dell'art. 21 reg., «siccome quella che aggiungeva alla legge e non poteva affidarsi alle cure d'un semplice regolamento».

⁽²³⁶⁾ Pretore del mandamento di Reggio Emilia, 6 novembre 1894, Prampolini e altri, in A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea — b. 100, f. 1, vol. 2°, 1895 «Partito socialista dei lavoratori italiani».

baditi dal medesimo Pretore in una pronuncia di pochi giorni successiva ⁽²³⁷⁾, e dal Pretore di Mantova in una decisione del 24 novembre ⁽²³⁸⁾, riguardante la Federazione e il circolo socialista di quella città, che vedeva tra gli imputati Ivanoe Bonomi ed Enrico Ferri. Anche in questo caso, nella motivazione si riconosce *apertis verbis* che le leggi eccezionali, di fatto, furono emanate *in primo luogo* contro i socialisti:

... se ciò non fosse, quelle leggi, per il numero limitatissimo, per l'indole segreta delle associazioni anarchiche, i cui componenti agiscono quasi sempre in modo improvviso ed isolato, *rimarrebbero quasi totalmente inefficaci*.

Infine, due decisioni del 1895 — entrambe di assoluzione per insufficienza di prove — della Corte d'appello di Milano ⁽²³⁹⁾ e del Tribunale di Roma ⁽²⁴⁰⁾, si richiamano al carattere di *generalità* dell'art. 5 legge n. 316/1894 per affermarne l'applicabilità ai socialisti. In particolare, secondo i giudici milanesi:

Questa disposizione, siccome diretta a tutelare l'attuale ordine sociale, è *d'indole generale*. Essa mira a colpire tutte quelle associazioni, *qualunque sia la loro denominazione*, che avessero per oggetto di sovvertire per vie di fatto l'ordine sociale... ⁽²⁴¹⁾.

⁽²³⁷⁾ Pretore del mandamento di Reggio Emilia, 18 novembre 1894, Tassoni ed altri, *ivi*.

⁽²³⁸⁾ Pretore del mandamento 1° di Mantova, 24 novembre 1894, Bonomi Ivanoe, Ferri Enrico e altri, in A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea — b. 102, f. 32, 1898 «Processi contro senatori e deputati».

⁽²³⁹⁾ Corte d'appello di Milano, 4 febbraio 1895, Beretta e altri, in *Giur. it.*, 1895, II, 31.

⁽²⁴⁰⁾ Tribunale civile e penale di Roma, 11 febbraio 1895, Lollini, Marabini e altri, *cit.*

⁽²⁴¹⁾ Nello stesso senso, il Tribunale di Roma affermava, dopo un lungo esame dei lavori preparatorii:

«Dunque, pur ammettendo che la legge del 19 luglio fosse occasionata dagli ultimi ed orrendi attentati, che essa mirasse di preferenza a colpire gli anarchici, non si può contestare che riguardasse anche tutti coloro che associandosi predicavano, volevano o stabilivano fra loro l'uso della violenza ed eccitavano le masse alla rivolta, tanto se gli autori di questi fatti fossero anarchici come socialisti».

In riferimento alla sentenza 4 febbraio 1895 della Corte d'appello di Milano vedi le osservazioni critiche di OLIVIERI, in *Scuola pos.*, 1894, IV, 1050, secondo il quale «Dire che la legge 14 luglio 1894 colpisce anche i socialisti, non significa applicarla rettamente, ma equivale a cadere, poniamo ingenuamente, nell'insidia tesa da un ministro molto

6.4. *L'orientamento della Corte di cassazione favorevole all'applicabilità.*

Come si è detto, tra le pronunce di merito esaminate soltanto la sentenza 19 marzo 1895 della Corte d'appello di Firenze ⁽²⁴²⁾ ritenne che con la legge n. 316/1894 «si volle colpire il partito anarchico, ben diverso e distinto dal partito socialista», e ciò sulla base del carattere temporaneo della legge, delle discussioni parlamentari, delle dichiarazioni dei membri del governo e delle relazioni che accompagnavano la presentazione del progetto di legge.

Ma la Cassazione ⁽²⁴³⁾ riconobbe nella ritenuta inapplicabilità ai socialisti della suddetta legge un errore di diritto, facilmente desumibile «dalla dizione della legge speciale, che è *generica ed amplissima*, comprensiva di ogni persona senza indicazione di partito cui essa appartenga». La sentenza della Corte fiorentina fu pertanto annullata ⁽²⁴⁴⁾. La Cassazione, d'altra parte, non faceva che confermare la propria consolidata giurisprudenza in materia ⁽²⁴⁵⁾, anche in seguito costantemente ribadita ⁽²⁴⁶⁾. Così, ad esempio, la *ratio* della legislazione eccezionale era stata definita con chiarezza in una decisione del 5

accorto alla buona fede di un'assemblea, insidia che gli spiriti più illuminati condannano anche in politica, dove pur è canone che l'opportunismo assolva tanti peccati e deterga tante macchie».

⁽²⁴²⁾ Corte d'appello di Firenze, 19 marzo 1895, Pescetti e altri, cit.

⁽²⁴³⁾ Corte di cassazione, 2 maggio 1895, Pescetti e altri, in *Giur. it.*, 1895, XLVII, parte XX, 165 ss.

⁽²⁴⁴⁾ La causa fu rinviata, per il giudizio in sede di rinvio, alla Corte d'appello di Lucca, la quale, con sentenza 26 settembre 1895, in *Giur. it.*, 1895, XLVII, parte II, 349, pronunciò di nuovo un'assoluzione per insufficienza di prove.

⁽²⁴⁵⁾ Corte di cassazione, 31 gennaio 1895, Ferrari, in *Riv. pen.*, 1895, XLI, 387, m. 863; *Id.*, 5 marzo 1895, Medri, in *Giur. pen.*, 1895, 253; *Id.*, 7 marzo 1895, Chenal e altri, in *Foro it.*, 1895, II, 225; *Id.*, 16 marzo 1895, Filippetti, in *Giur. it.*, 1895, II, 165, in nota; *Id.*, 16 marzo 1895, Mosconi e Dagnino, in *Riv. pen.*, 1895, XLI, 486, m. 1218; *Id.*, 5 aprile 1895, Ge, in *Riv. pen.*, 1895, XLI, 593, m. 1466; *Id.*, 15 aprile 1895, Ferretti, in *Legge*, 1895, I, 737; *Id.*, 30 aprile 1895, Mazzoni, Recanatini, in *Corte Supr. Roma*, 1895, 641.

⁽²⁴⁶⁾ Corte di cassazione, 3 maggio 1895, Callegari e altri, e 6 maggio 1895, Cagnone e Nicchio, in *Riv. pen.*, 1895, XLII, 99-100, m. 1676; *Id.*, 5 giugno 1895, P.M. c. Levi, Ringler, Zilotti e altri, in *Giust. pen.*, 1895, 863; *Id.*, 19 giugno 1895, Mandrioli e altri, in *Riv. pen.*, 1895, XLII, 312, m. 1935; *Id.*, 21 settembre 1895, Bertini, Leonardi, in *Corte Supr. Roma*, 1895, 628; *Id.*, 12 ottobre, 1895, Pasotti, in *Cass. unica*, 1895, VII, 108; *Id.*, 12 ottobre 1895, Galigani e altri, in *Riv. pen.*, 1895, XLII, 548, m. 2509.

marzo 1895 ⁽²⁴⁷⁾, a tenore della quale le leggi speciali sugli esplosivi e sulle misure straordinarie di pubblica sicurezza ebbero lo scopo di

armare la società minacciata di sanzioni più severe di quelle del diritto comune, per opporre una diga alla marea montante dell'anarchismo distruttivo di ogni cosa, e *del socialismo sovversivo per vie di fatto delle istituzioni fondamentali dello Stato* ⁽²⁴⁸⁾.

Sull'ampiezza della locuzione dell'art. 5, poi, si era già soffermata a lungo la sentenza 16 marzo 1895 ⁽²⁴⁹⁾, secondo cui soltanto un astratto nominalismo avrebbe consentito di ritenere non comprese nella dizione dell'art. 5 le associazioni socialiste:

Esentare dalla pena stabilita dall'art. 5 un'associazione, sol perché si denomina socialista, repubblicana o con altro aggettivo, è lo stesso che far dipendere la sussistenza giuridica di un reato dai nomi, senza dire che ciò sarebbe una via facile e comoda per eludere la legge.

Il principio della generale applicabilità dell'art. 5, dunque, fu sempre affermato senza incertezze dalla Corte Suprema, e non fu contraddetto dagli orientamenti della magistratura di merito. Come si vedrà più oltre, contrasti profondi e significativi sorsero invece in riferimento ai presupposti concreti di tale applicabilità: in particolare, sul problema dell'adesione delle società e dei circoli al Congresso socialista di Reggio Emilia del 1893 ed al programma del partito.

6.5. *Il reato di cui all'art. 5 legge n. 316/1894 come delitto comune: conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale e delle amnistie. La nozione di «vie di fatto» nella giurisprudenza di legittimità.*

L'art. 5 legge n. 316/1894, come si è detto più volte, vieta le asso-

⁽²⁴⁷⁾ Corte di cassazione, 5 marzo 1895, Medri, cit.

⁽²⁴⁸⁾ In senso analogo, vedi Corte di cassazione, 7 marzo 1895, Chenal e altri, cit., secondo cui le leggi eccezionali sono intese «all'energica ripristinazione dell'ordine sociale», e Corte di cassazione, 16 marzo 1895, Filippetti, cit., che individua il loro scopo nell'esigenza di «premunire la società civile da selvaggi attentati che la contristavano negli ultimi tempi, e che riconoscono la loro prima origine in certe associazioni, che perciò furono vietate».

⁽²⁴⁹⁾ Corte di cassazione, 16 marzo 1895, Filippetti, cit.

ciazioni (e riunioni) tendenti a sovvertire per *vie di fatto* gli *ordinamenti sociali*. L'espressione «ordinamenti sociali» deve essere attentamente valutata sotto due profili: in primo luogo, il riferimento alla sfera del «sociale» allude ancora una volta all'esigenza di una difesa prioritaria della struttura economica della società, considerandosi l'istituto della *proprietà privata*, ed il relativo sistema di produzione e distribuzione della ricchezza, come un cardine intangibile dell'organizzazione sociale. In secondo luogo, la terminologia usata, evocando la nozione di «delitto sociale»⁽²⁵⁰⁾, consentiva di escludere la natura politica dell'incriminazione, con importanti conseguenze — tra l'altro — sul piano della competenza. La Cassazione stabilì⁽²⁵¹⁾, infatti, che l'art. 5 legge n. 316 prevedeva un delitto contro l'ordine pubblico, e non contro la sicurezza dello Stato, per cui il medesimo doveva ritenersi di competenza del Pretore e non della Corte d'assise:

... il reato in esame... né per sua indole, né per scopo, né per modalità di esplicazione ha carattere di maleficio contro la sicurezza dello Stato. È non altro che un reato contro l'ordine pubblico, come quello che è inteso al sovvertimento degli ordini sociali, e nella famiglia, e nelle persone, e nella proprietà, e nella fede pubblica, e nella pubblica incolumità, e simili. Ond'è che l'associazione che un tal scopo si proponga non ha natura politica, ma quella tutta comune di raggiungere l'esecuzione di delinquenze che l'ordine pubblico turbano, e ne costituiscono il permanente pericolo.

Il medesimo concetto fu ribadito in due sentenze di poco successive, con le quali venne negata l'applicabilità al reato in discorso dell'amministrazione del 14 marzo 1895, limitata ai soli delitti politici⁽²⁵²⁾.

⁽²⁵⁰⁾ Vedi *supra*, parte II, par. 1.1.

⁽²⁵¹⁾ Corte di cassazione, 7 marzo 1895, Chenal e altri, cit. Nello stesso senso, Corte di cassazione, 30 aprile 1895, Mazzoni, Recanatini, cit.; ID., stessa data, Breccia e altri, in *Riv. pen.*, 1895, XLII, 100, m. 1681. *Contra* IMPALLOMENEI, *Magistrato competente*, cit. 401-402, il quale, contestando la distinzione concettuale tra *ordinamento sociale* e *ordinamento politico*, riteneva che la disposizione in esame dovesse annoverarsi tra i delitti contro la sicurezza dello Stato, per i quali era competente la Corte d'assise.

⁽²⁵²⁾ Corte di cassazione, 10 luglio 1895, Mazzocchi e altri, in *Annali*, 1895, 164. Vedi anche Corte di cassazione, 21 settembre 1895, Bertini, Leonardi, cit. La natura di *delitto* — e non di contravvenzione, come avevano ritenuto alcuni giudici di merito — fu ribadita più volte dalla Corte Suprema: Corte di cassazione, 16 aprile 1895, Ferretti, cit.;

Di estremo rilievo, ai fini della presente indagine, la definizione giurisprudenziale della nozione di *vie di fatto*, cui si legano le considerazioni relative al carattere *preventivo* dell'incriminazione. Secondo la Corte Suprema, infatti, l'art. 5 della legge n. 316 non richiedeva che il sovvertimento degli ordini sociali fosse uno scopo attuale, o comunque di prossimo raggiungimento ⁽²⁵³⁾; non era necessaria, in altri termini, la sussistenza di una concreta e definita prospettiva insurrezionale, intesa come «ora X». Nella sentenza 16 aprile 1895, prima citata ⁽²⁵⁴⁾, la Corte esclude recisamente che la legge operi una distinzione tra il proposito dell'uso immediato delle vie di fatto ed il proposito di rimandare l'uso predetto a lunga scadenza, in modo che di reato si possa parlare solo nel primo caso. Ed in una decisione di poco precedente si legge:

Le vie di fatto non devono concretizzarsi in un delitto speciale, poiché in tal caso il delitto speciale concorrerà col reato previsto dall'art. 5 della legge succitata. *Né le vie di fatto devono consistere in un'azione presente o prossima dei soci* ⁽²⁵⁵⁾.

Per giungere ad una sentenza di condanna non era dunque necessario che fosse stato compiuto alcun *atto materiale* e nemmeno che questo fosse stato semplicemente progettato: ciò che veniva in rilievo era soltanto l'ideologia politica professata, nonché la sua traduzione in un programma generale di trasformazione della società, da attuarsi anche a lunghissima scadenza, ed a prescindere da qualsiasi azione rivoluzionaria. Si puniva, cioè lo scopo — perseguito dalle associazioni socialiste — di «togliere il potere dalle mani della borghesia, per procedere all'attuazione dei loro ideali», come ebbe modo di ammettere candidamente la stessa Corte ⁽²⁵⁶⁾.

Con specifico riguardo, poi, al problema dei limiti alla libertà di associazione politica, la ricordata sentenza 16 marzo 1895 ⁽²⁵⁷⁾ sotto-

Id., 5 marzo 1895, Medri, cit.; Id., IIa Sez. penale, stessa data, Balducci, in *Corte Supr. Roma*, 1895, 343; Id., 25 marzo 1895, Turba, *ivi*, 344.

⁽²⁵³⁾ Corte di cassazione, 16 marzo 1895, Ferrero, cit.

⁽²⁵⁴⁾ Corte di cassazione, 16 aprile 1895, Ferretti, cit.

⁽²⁵⁵⁾ Corte di cassazione, 16 marzo 1895, Filippetti, cit. Nello stesso senso, Corte di cassazione, 16 marzo 1895, Ferretti, cit.; IDEM, 7 maggio 1895, Mombello, in *Riv. pen.*, 1895, XLII, 99-100, m. 1679.

⁽²⁵⁶⁾ Corte di cassazione, 5 giugno 1895, P.M. c. Levi, Ringler, Zillotti e altri, cit.

⁽²⁵⁷⁾ Corte di cassazione, 16 marzo 1895, Filippetti, cit.

lineava come obiettivo primario dalla legge eccezionale fosse la *prevenzione* delle vie di fatto, «sopprimendone la causa e l'origine primigenia nell'*associazione* di tal genere».

Tra i commentatori, profondamente critico nei riguardi di questa affermazione è Lecci, il quale osserva: «E così si viene a punire un qualche cosa di *fatto*, che, viceversa, non è ancora *fatto* perché non è che la *causa* e l'origine *primigenia* della via di fatto: il ragionamento — è la sarcastica conclusione dell'Autore — non potrebb'essere davvero più preciso e più consono ai fondamentali principi che fin qui governarono la definizione di una *azione materiale* delittuosa»⁽²⁵⁸⁾.

All'interno della stessa giurisprudenza della Corte, tuttavia, è possibile enucleare un diverso orientamento — anche se minoritario — secondo cui la legge eccezionale del luglio 1894

non ha pensato di punire le associazioni e le riunioni sovversive pel solo fine conosciuto di sovvertire gli ordinamenti sociali; occorrono le vie di fatto per raggiungere il fine, o per lo meno un *tentativo* qualunque di sovvertimento⁽²⁵⁹⁾.

Nella nota redazionale della rivista giuridica si mette in rilievo la «singolare importanza» di questa pronuncia, nella quale si individua «un mutamento radicale nell'indirizzo della giurisprudenza della Corte Suprema sull'argomento, riconoscendo per l'affermazione del reato la necessità della estrinsecazione delle teorie mediante le vie di fatto».

In realtà, non si trattò di un mutamento di indirizzo: la giurisprudenza di legittimità, infatti, restò nella generalità dei casi ancorata ad una nozione di «vie di fatto» funzionale alla natura marcata-mente preventiva dell'incriminazione. La segnalata difformità interpretativa — rinvenibile soltanto in due decisioni — si può piut-

⁽²⁵⁸⁾ LECCI, *Commento*, cit., 158. Secondo questo Autore, per *vie di fatto* deve intendersi un «atto materiale e positivo col quale, uscendo dalla sfera dell'affermazione teorica di certi principi e della propaganda loro, sia pure quanto si vuole attiva e vivace, si estrinsechi l'intenzione e il proposito» (c. 152). Estremamente critico in riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione su questo punto è anche FERRI, *Il domicilio coatto*, in *Scuola pos.*, 1896, VI, 284.

⁽²⁵⁹⁾ Corte di cassazione, 29 aprile 1895, Boccolari, in *Annali*, 1895, 178. In senso analogo, Corte di cassazione, 19 luglio 1895, Sani, in *Giur. it.*, 1895, II, 281.

tosto considerare come il sintomo della sopravvivenza, nonostante tutto, di una concezione più liberale del diritto e della repressione penale, anche se temporaneamente confinata ad un ruolo di marginalità.

7. *Il problema dell'adesione al partito socialista e della partecipazione al Congresso di Reggio Emilia del 1893 come presupposti per l'incriminabilità di una associazione.*

7.1. *Il confine della punibilità del fatto associativo politico.*

L'orientamento giurisprudenziale da ultimo descritto, volto a sottolineare il carattere «non immediato» delle *vie di fatto* — le quali non dovevano consistere in «un'azione presente o prossima dei soci», bastando, per concretare il reato previsto dall'art. 5 legge n. 316/1894, la mera eventualità di una loro futura realizzazione — è in realtà del tutto coerente rispetto alla struttura della fattispecie associativa, diretta a colpire i componenti di un'associazione sulla base delle *finalità* che questa si propone, indipendentemente dal loro effettivo conseguimento.

Questa anticipazione del pericolo, questo riferimento ad un concetto di «violenza» ascrivibile ad un futuro non immediato ed eventuale, porta tuttavia con sé un vizio di fondo nella valutazione dello *scopo*, del *fine* dell'associazione, con gravissimo pregiudizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero. Secondo la dottrina liberale, com'è noto, il confine della punibilità in ambito politico è segnato dal passaggio dalla teoria alla prassi, dall'astratta ed ipotetica prefigurazione di un determinato modello di società e di Stato (non sottoponibile, di per sé, ad alcun giudizio di illiceità) al compimento di *atti materiali*, di *azioni concrete* finalizzate alla realizzazione di tale modello. In materia di associazioni, si rende pertanto necessario, al fine di evitare una inammissibile persecuzione del pensiero, scorporare la *finalità politica* di ordine complessivo perseguita — priva di qualsiasi rilevanza penale — dai *metodi criminali* adottati: bisogna, in altri termini, operare una distinzione precisa tra *scopo* politico e *programma* immediato di commissione di reati, in presenza del quale ultimo soltanto si giustifica un intervento repressivo.

Ciò, del resto, era stato individuato con chiarezza da alcuni Autori: Marchetti, ad esempio, in uno scritto dedicato alla incriminabilità delle associazioni socialiste, metteva in luce l'esigenza di tener conto dello *scopo prossimo e diretto* dell'associazione, e non del suo *scopo remoto*: «quando la legge colpisce le associazioni dirette a fini criminosi, li colpisce in quanto questi fini siano, non già remoti, ma prossimi, tanto da potersi dire che stanno quasi per entrare nel campo pratico dell'attuazione». Così, «se i propositi di eccitamento e di violenze non sono in modo esplicito inchiusi nel programma come scopo prossimo e diretto dell'associazione, una condanna si risolverebbe in ingiustizia, perché, o colpirebbe per quanto i soci non hanno voluto, o perseguirebbe la libertà di pensiero, colpendo per quanto i soci possono aver nell'intimo dell'animo loro vagheggiato, senza però tradurlo in determinato proposito nel dar alla loro associazione» (260).

Ora, una siffatta operazione restò estranea alla giurisprudenza di fine secolo sui socialisti; in essa, l'accento fu posto unicamente sul *programma politico* del partito socialista, il cui carattere intrinsecamente «violento» fu dedotto in maniera aprioristica dalla sua presunta inattuabilità in via pacifica (261).

Dal punto di vista della tecnica interpretativa, le pronunce esaminate seguono un percorso omogeneo: in primo luogo, si procede all'analisi delle *finalità politiche* del partito socialista, desunte dal programma e dallo statuto del medesimo, nonché dal verbale stenografico del Congresso di Reggio Emilia, stampati a Milano nella Tipografia degli Operai (262). Nell'ipotesi in cui si pervenga a ritenere la natura criminosa del programma socialista, così ricostruito, si po-

(260) MARCHETTI, *Intorno all'incriminabilità*, cit., 298-299.

(261) PETTA, *Le associazioni anticostituzionali*, cit., 685, nota 1, sottolinea che «il concetto di "violenza", ove sia prospettato in un futuro non immediato, sembra avere una singolare tendenza ad allargarsi: in Francia, si ritenne in passato che fosse violenza uno sciopero generale politico. In America, si dedusse il proposito di usare la violenza dall'adozione di un programma — la soppressione dell'iniziativa economica privata — che non si riteneva realizzabile in via pacifica».

(262) PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI, *Il Congresso di Reggio Emilia. Verbale stenografico. Aggiuntivi i telegrammi pervenuti al Congresso e l'elenco delle Società aderenti col nome dei propri delegati*, Milano, Tipografia degli Operai (Società Cooperativa), 1893. R. CANOSA-A. SANTOSUOSSO, *Magistrati, anarchici e socialisti*, cit., 66, nota 7, osserva che «evidentemente a tutti gli uffici di pubblica sicurezza erano stati inviati gli stenogrammi del Congresso di Reggio Emilia».

ne la questione del rilievo giuridico da attribuire al fatto dell'adesione al partito e della partecipazione al Congresso del 1893 delle associazioni e dei circoli in seguito disciolti dall'autorità di P.S., ai fini della perseguibilità penale dei loro membri più influenti. Una problematica, questa, in stretto rapporto con il tema della struttura organizzativa del partito, e al tempo stesso, come si vedrà, particolarmente scabrosa, per il rischio — effettivo e sempre presente — di una sostanziale dissoluzione dell'elemento personalistico della responsabilità penale.

Proprio per questo, numerose sono le decisioni assolutorie (in genere, per insufficienza di prove), mentre le stesse sentenze di condanna non si fondano mai sulla sola adesione al partito — avvertita come insufficiente — ma cercano conferma in elementi probatori ulteriori — tutti, peraltro, di carattere meramente documentale (opuscoli, articoli di giornali, corrispondenza epistolare) o comunque attinenti alla sfera della manifestazione del pensiero (conferenze, pubbliche manifestazioni, discorsi), assumendo in molti casi valore risolutivo i rapporti e le deposizioni degli ufficiali ed agenti di p.s. e dei carabinieri.

La Corte Suprema, da parte sua, anche in questo caso si astenne dal fornire una soluzione univoca e definitiva al problema della adesione al programma del partito dei lavoratori italiani, rinviando ancora una volta all'*apprezzamento di fatto* dei giudici inferiori.

7.2. *L'interpretazione giurisprudenziale dei concetti di «rivoluzione» e di «lotta di classe».*

Un'analisi accurata dei documenti politici del partito socialista è contenuta in alcune sentenze, pretorili e di Tribunale, risalenti al 1894, con le quali si cercò di interpretare i discorsi degli oratori intervenuti al Congresso, soffermandosi in particolar modo su termini come «rivoluzione» e «lotta di classe».

In tutti questi processi — è bene ricordarlo nuovamente — i «corpi del reato», come si legge nella sentenza del Tribunale di Milano in causa Turati ⁽²⁶³⁾, erano costituiti dal programma e dallo sta-

(263) Tribunale di Milano, 31 dicembre 1894, Turati e altri, cit.

tuto del partito, nonché dal verbale stenografico del Congresso di Reggio Emilia.

Secondo il Pretore di Reggio Emilia ⁽²⁶⁴⁾, lo *scopo* del partito socialista era quello di

abolire la proprietà privata ed ogni organismo giuridico sociale garantito e stabilito dalla legislazione del Regno per sostituirvi la socializzazione delle terre, delle miniere, delle fabbriche, dei mezzi di trasporto e di ogni altro elemento e strumento di lavoro...

E per raggiungere tale scopo, esso non escludeva, offrendosene l'occasione, l'uso di mezzi violenti: dall'esame dello statuto e del programma del partito era, infatti, possibile desumere che esso intendeva raggiungere il suo fine

non già colla propaganda pacifica, coi mezzi leciti, e come il prodotto del progresso evolutivo, ma coi mezzi violenti, colla rivoluzione cioè cui ammaestra i suoi partecipanti, organizzandoli prontamente con sezioni e federazioni, alla cui direzione sta un Comitato centrale.

Dal contenuto dell'ordine del giorno Croce sulla tattica parlamentare — a tenore del quale i deputati del partito, delegati di quest'ultimo, e non della nazione, e sottoposti al controllo dei Congressi regionali, erano tenuti ad «ispirarsi al Programma e all'azione del Partito socialista, *che è per essenza e per fatto rivoluzionario* ⁽²⁶⁵⁾ — nonché dagli interventi congressuali di Costa, Bosco, Agnini e Zirardini, il giudice traeva poi la convinzione che la rivoluzione di cui si parlava consistesse nello «sconvolgimento degli ordini sociali» attraverso la violenza.

L'ineluttabilità, infine, del ricorso alle vie di fatto in presenza di determinate circostanze, era desunta dalla stessa adesione teorica al principio dialettico della *lotta di classe*:

A che il partito incessantemente tende (dichiarandosi sfiduciato per un miglioramento del proletariato mediante l'opera legislativa e del Governo e conservando permanentemente uno stato di ostilità inconci-

⁽²⁶⁴⁾ Pretore del mandamento di Reggio Emilia, 6 novembre 1894, Prampolini e altri, cit.

⁽²⁶⁵⁾ Il testo dell'ordine del giorno Croce sulla tattica parlamentare, discusso e approvato all'unanimità il 9 settembre 1893, è pubblicato in PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI, *Il Congresso di Reggio Emilia*, cit., 29.

liabile tra chi possiede e i nullatenenti, stato che viene significato colla lotta di classe, degli sfruttati, cioè, contro gli sfruttatori), fin che giunge l'occasione favorevole qualunque essa sia...

Da notare, nella motivazione della sentenza, l'accusa rivolta ai socialisti di «conservare» uno *stato di ostilità inconciliabile* tra borghesi e proletari: quasi che la persistenza del conflitto sociale non costituisse un dato storico oggettivo, ma fosse attribuibile alla perversa volontà di alcuni fanatici agitatori. Significativo, a questo proposito, il rilievo di Olivieri, sulla *Scuola positiva*, il quale segnala l'assurdità delle condanne inflitte ai socialisti per incitamento all'odio fra le classi sociali «anche là dove *poderosi volumi di Ufficiali inchieste* dimostrano che l'odio del proletariato contro gli abbienti era già vivo, diffuso e manifesto, prima, assai prima che lo *inventasse* i socialisti» (266).

Secondo il Pretore di Reggio Emilia, dunque, la violenza doveva ritenersi come un portato intrinseco ed ineliminabile dell'ideologia socialista, incluso nel concetto stesso di «lotta di classe». Ancora più esplicito, su questo punto, il Pretore di Cesena (267):

... la raccomandata socializzazione dei mezzi di produzione... ha già incluso come necessaria condizione in sé stessa l'esercizio della violenza, perché è legge di natura che chi ha e crede di avere legittimamente, non vi rinunci senza adeguato compenso quando non sia costretto a farlo... Ond'è ineluttabile in simil supposto l'uso della violenza.

La «rivoluzione» propugnata dai socialisti, pertanto, non poteva che essere violenta:

... *un violento e terribile sommovimento* che rompe e infrange ogni ostacolo, senza fine preciso, accada quel che vuole nella fiducia sia pur remota di un trionfo finale lungamente sperato.

In senso analogo, il Pretore del mandamento di Borgo S. Donnino (268), dopo aver identificato il programma del partito socialista con

(266) OLIVIERI, *Osservazione* alla sentenza 8 novembre 1894, Norlenghi, della Corte d'appello di Torino, in *Scuola pos.*, 1894; IV, 971.

(267) Pretura di Cesena, 24 novembre 1894, Giorgi, cit.

(268) Pretore del mandamento di Borgo S. Donnino, 23 novembre 1894, Galeotti e altri, in A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea — b. 100, f.l., vol. 2° «Partito socialista dei lavoratori italiani».

il «sovvertimento dell'ordine sociale così come oggi è costituito», ne segnalava la natura essenzialmente violenta, celata soltanto in apparenza dalla proclamata adozione di strumenti legali di lotta, come la partecipazione alle competizioni elettorali, politiche ed amministrative. Anche il Tribunale di Milano ⁽²⁶⁹⁾, nella sentenza relativa alle sezioni milanesi del partito socialista, insisteva sul carattere apertamente rivoluzionario di quest'ultimo, desunto ancora una volta dall'ordine del giorno Croce sulla tattica parlamentare: venivano così respinte le argomentazioni della difesa, secondo cui l'aggettivo «rivoluzionario» doveva essere inteso nel suo significato scientifico, come sinonimo di «evoluzione», in quanto tale interpretazione, a parere dei giudici, contrastava con le dichiarazioni — riportate in motivazione — di alcuni congressisti (si trattava, in particolare, degli interventi di Costa, Monticelli, Bosco e Zirardini).

Ma vi è un aspetto ulteriore che merita di essere segnalato. In alcune decisioni, non si contesta che le nozioni di «lotta di classe» e di «rivoluzione» possano vantare una loro dignità teorica sul piano filosofico-politico: ciò che si teme — e lo si afferma apertamente — è la *volgarizzazione* di tali concetti da parte di masse incolte, impreparate a comprenderne il significato scientifico, e inevitabilmente portate — di conseguenza — a cogliere nelle medesime soltanto un incitamento alla rivolta, all'azione di forza. Così, nella citata sentenza del Pretore del mandamento di Borgo S. Donnino si legge:

Né si dica che rivoluzione e lotta in senso socialista abbiano significato pacifico; è verità che lo hanno, ma in realtà si deve riconoscere che lo hanno solo per i teorici e per quelli dotati di un certo grado di studio e di intelligenza; la moltitudine alla quale si parla ha il concetto che queste parole significhino violenza, rivolta.

E il Tribunale di Reggio Emilia ⁽²⁷⁰⁾ sottolineava come

... costituire associazioni, che si intitolino da quelle dottrine... in piccoli centri di campagna dove alle stesse associazioni non possono prendere parte che persone più o meno ignare ed incompetenti a valu-

⁽²⁶⁹⁾ Tribunale di Milano, 31 dicembre 1894, Turati e altri, cit.

⁽²⁷⁰⁾ Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, 16 ottobre 1894, Storchi e altri, in A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea - b. 100, f.l., vol. 2° «Partito socialista dei lavoratori italiani».

tare le dottrine stesse e a rilevare la portata sia già far luogo a pericolosi incitamenti e illusioni sempre fatali.

Ancora, la Corte d'appello di Modena ⁽²⁷¹⁾ avvertiva come nelle espressioni verbali di lotta, ricorrenti nel dibattito congressuale

continuamente ripetute a masse poco colte e che per il loro grado d'istruzione non ne possono comprendere che la parte più superficiale, non può non trovarsi un eccitamento all'odio contro la classe degli abbienti; non essendo nella natura umana, che uno possa non sentire avversione ed odio per una persona o classe di persone, che gli viene di frequente dipinta come la naturale e necessaria sua inimica, e come l'unica causa dei mali che lo travagliano.

La «libertà dei baccellieri», dunque, contrapposta a quella degli analfabeti ⁽²⁷²⁾: una dimensione concettuale senza dubbio classista, che offre lo spunto per una riflessione sul significato e sulle conseguenze del ruolo di difesa delle libertà borghesi assunto dai socialisti nelle fasi più critiche della reazione di fine secolo. Consapevoli delle gravissime conseguenze che avrebbe comportato per il movimento operaio la negazione dei diritti di riunione, di organizzazione politica e sindacale, di libera manifestazione del pensiero, i socialisti compresero la necessità di rivendicare la corretta applicazione delle regole che la stessa borghesia aveva concepito: tuttavia, nel momento stesso in cui essi si appropriarono, per così dire, delle libertà statutarie, di fatto aprirono la strada ad una trasformazione di queste ultime da «privilegi» borghesi — quali si erano atteggiate fino ad allora - a veri e propri «diritti», estensibili ad ogni categoria sociale ⁽²⁷³⁾.

Ciò sembra confermare in pieno il giudizio di Amato, secondo il quale la borghesia, una volta divenuta classe egemone, confinò i diritti di libertà «nella gabbia d'oro dei preamboli alle costituzioni»: i diritti medesimi, infatti, «componenti essenziali del programma

⁽²⁷¹⁾ Corte d'appello di Modena, 7 febbraio 1895, Bertesi e altri, cit.

⁽²⁷²⁾ Vedi FIORE, *I reati di opinione*, cit., 67.

⁽²⁷³⁾ Così VALLAURI, *La nascita del P.S.I. e la crisi di fine secolo (1892-1900)*, in *Storia del socialismo italiano*, diretta da G. Sabbatucci, Roma, 1980, 258-259. I socialisti entrarono, tra l'altro, a far parte della «Lega per la difesa della libertà», nata ad iniziativa dei radicali nel novembre del 1894 allo scopo di riaffermare i principi costituzionali in contrapposizione alla violenza dello Stato.

borghese prima della sua realizzazione, sopravvivono a questa soprattutto come parametro politico e culturale sul quale misurano le leggi e l'ordinamento che ne consegue, quanti insistono a coltivare aspirazioni libertarie» (274). E proprio in quest'orbita assolutamente legalitaria si svolse la battaglia intrapresa dai socialisti: l'intransigente riaffermazione dei diritti di libertà e la difesa strenua dei più elementari principi liberali, violati di continuo proprio da coloro che se ne proclamavano i soli legittimi rappresentanti (275).

7.3. *Il rilievo probatorio dello statuto e del programma nella qualificazione delittuosa di una associazione politica.*

Nelle pronunce fin qui esaminate, come si è visto, il carattere «violento» dell'ideologia socialista veniva desunto non soltanto dallo statuto e dai documenti programmatici del partito, ma anche dal contenuto e dal tono di alcuni interventi congressuali. La scorrettezza di una siffatta scelta interpretativa fu segnalata in dottrina da Marchetti, il quale metteva in guardia «contro il non accettabile sistema... di desumere gli intenti delle associazioni da frasi ed espressioni spigolate qua e là nel verbale stenografico del Congresso di Reggio; quasiché da un lato fosse lecito elevare a dignità di documento probatorio il prodotto anonimo di una speculazione tipografica, e dall'altro potesse dirsi che il pensiero di un corpo deliberante si trae dalle parole di alcuno degli adunati o dalle proposte fatte e respinte, anziché dagli ordini del giorno votati, che rappresentano la sintesi vera di ciò che si è voluto» (276).

Le stesse puntuali osservazioni critiche, del resto, si ritrovano in alcune sentenze di assoluzione, in cui il descritto criterio viene respinto con decisione. Così, secondo la Corte d'appello milanese (277) la partecipazione di una società o di un circolo al Congresso

(274) AMATO, *Libertà (diritto costituzionale)*, cit., 276.

(275) Nel «Programma minimo» politico ed amministrativo stilato dal Consiglio nazionale del partito socialista il 24 marzo 1895, sulla base di quanto era stato stabilito dal congresso di Parma, si indicava — al punto 2 delle «Riforme politiche» — l'abolizione di ogni legge restrittiva della libertà di stampa, riunione e associazione (in VALLAURI, *La nascita del P.S.I.*, cit., 521).

(276) MARCHETTI, *Intorno all'incriminabilità*, cit., 294.

(277) Corte d'appello di Milano, 4 febbraio 1895, Beretta e altri, cit.

non può assumere il significato di una piena adesione a tutto ciò che fu detto in quella sede. L'adesione, infatti

dev'essere considerata e ritenuta come data in massima al partito dei lavoratori italiani ed ai principi da essi fatti valere, e quanto meno, fino a prova contraria, devesi ritenere che non abbiano aderito eziandio ai mezzi proposti dagli oratori congressisti per far valere quei principi stessi. D'altronde, dall'esame del verbale stenografico si rivela che non tutti quegli oratori furono concordi nell'adottare anche in massima mezzi violenti.

Nel medesimo senso si pronunciarono le Corti d'appello di Lucca e di Firenze ⁽²⁷⁸⁾ e il Tribunale di Roma ⁽²⁷⁹⁾, il quale dedicò all'argomento un'attenzione particolare, osservando che

... le intenzioni manifeste od occulte del partito non si possono desumere da espressioni singolari di qualche membro del partito medesimo, per influente e noto che egli sia, ma si debbono trarre dagli ordini del giorno approvati, perché questi rappresentano veramente i principi accettati dalla maggioranza dell'assemblea...

In queste decisioni si nota, inoltre, una interpretazione in senso pacifico e legalitario dell'asserita natura rivoluzionaria del partito socialista. Secondo la Corte fiorentina, ad esempio,

si accenna, è vero, all'essenza del partito, eminentemente rivoluzionaria, ma il luogo stesso in cui si contiene tale affermazione, nella parte III cioè della tattica del partito che si riferisce all'azione politica ed alla tattica parlamentare, ed amministrativa, esclude assolutamente il concetto che alla parola *rivoluzionario* si volesse dare il carattere di rivolta, che non sarebbe neppure concepibile in un'assemblea politica e amministrativa.

Le sentenze assolutorie, pertanto si fondano su una certa interpretazione dello statuto e del programma del partito, in ciò attendendosi ad un canone ermeneutico indicato da una parte della dottrina come l'unico utilizzabile in materia di reati associativi. Dal-

⁽²⁷⁸⁾ Corte d'appello di Lucca, 7 febbraio 1895, Danielli e altri, cit.; Corte d'appello di Firenze, 19 marzo 1895, Pescetti e altri, cit.

⁽²⁷⁹⁾ Tribunale civile e penale di Roma, 11 febbraio 1895, Lollini, Marabini e altri, cit.

la considerazione che la condotta vietata dall'art. 251 c.p. consiste nell'atto volontario e cosciente di entrare a far parte di un'associazione avente gli scopi indicati nell'art. 247, Marchetti deduce, infatti, che il solo elemento obiettivo dal quale possa desumersi la sussistenza del reato è lo *statuto* o *programma* della società in cui risultano determinati l'indirizzo e lo scopo di quest'ultima. Se il reato, nel suo elemento personale, consiste soltanto in questo *entrare a far parte* dell'associazione, l'incriminabilità o meno del singolo dovrà necessariamente inferirsi dall'accertata illiceità degli scopi associativi, ricavabile, a sua volta, dallo statuto sociale, «che è insieme l'unica manifestazione esterna del fine cui è diretta l'associazione e l'unico elemento concreto e positivo dal quale desumere il significato dell'adesione prestata dai singoli soci». Al di fuori dello statuto si potranno avere azioni individuali in alcuni casi autonomamente perseguibili sul piano finale: l'incriminabilità a titolo di reato associativo dipende invece in modo esclusivo dal contenuto dello statuto sociale, «in quanto è appunto l'aderire ad esso ed il proporsi di compiere la via in esso tracciata che costituisce il reato» (280). Quanto, in particolare, allo statuto-programma del partito socialista, l'Autore, dopo un'accurata disamina, giunge ad escluderne con decisione il carattere criminoso: «Ora, per quanto si legga e si rilegga e si commenti e si torturi il programma-statuto del partito dei lavoratori, questo solo si trova, che scopo dell'associazione è di formare un partito, il quale, col mezzo più legale che desiderare si possa, il voto politico ed amministrativo, si impadronisce dei pubblici poteri» (281).

La natura legalitaria del programma socialista è affermata anche da De Rubeis, il quale respinge — da un punto di vista di teoria generale — la deducibilità del carattere delittuoso di un'associazione dal solo statuto o programma della medesima. Egli sottolinea, infatti, come ben difficilmente nello statuto di un partito, anche il più radicale, possa trovarsi una esplicita indicazione dei mezzi illegali da adottare: «Vi sarà l'organizzazione, vi sarà il fine remoto di raggiungere un mutamento degli ordinamenti economici e sociali, ed anche, se mai, un fine prossimo ed immediato; ma codesto mutamento non sarà mai voluto come conseguenza intenzionale di violazioni di spettanze già garantite dalle leggi vigenti, sì bene come meta di aspirazio-

(280) MARCHETTI, *Intorno all'incriminabilità*, cit., 293.

(281) MARCHETTI, *op. cit.*, 296.

ni a fini più elevati, sia pure che a raggiungere gli stessi occorra talvolta la violazione e la manomissione di quelle spettanze». Pertanto, secondo De Rubeis, nella maggior parte dei casi si dovrà far riferimento ad atti individuali, rivelatori dei reali intenti dell'associazione: rendendosi necessario stabilire, ovviamente, attraverso opportuni riscontri probatori, se tali azioni corrispondano ad isolate iniziative dei singoli, o se siano invece ricostruibili come momenti di concreta attuazione del programma associativo (di commissione di reati): «e quando tale accertamento siasi fatto, non vi sarebbe ragione per esimere da responsabilità i varii socialisti componenti l'associazione, ma non perché semplicemente socialisti, sì bene perché in tale qualità intenti a compiere i malefizii dell'art. 247, o di altra specie» (282).

Una tesi analoga era già stata sostenuta in dottrina da Tuozzi, in riferimento all'art. 248 c.p. sull'associazione per delinquere, ma con argomentazioni estensibili allo schema generale di condotta associativa. Secondo questo Autore, l'art. 248, richiedendo, tra gli altri elementi, che l'associazione sia costituita con il fine determinato e preciso di commettere uno o più dei delitti menzionati nel medesimo articolo, e dovendo questo fine «risultare *ex perspicuis iudiciis*», cioè da *atti esterni e certi*, doveva ritenersi inapplicabile in assenza di tali *atti*. Pertanto, la disposizione in parola «non riceve esatta applicazione che quando gli associati hanno messo mano a una certa opera. La quale potrà ben arrivare anche allo stato di conato punibile, o di delitto perfetto, e allora ben si potrà sostenere il concorso di reati, cioè del reato fine e di quello di associazione, ma è molto difficile che si trovi ad applicare l'art. 248 senza nulla fare verso il reato fine, dalla conoscenza del quale dipende la determinazione della associazione a delinquere» (283).

Un tentativo di certo apprezzabile, e tuttavia destinato ad infrangersi contro la struttura del reato associativo, che non esige affatto, come si è detto più volte, il compimento di azioni concrete: esattamente, dunque, Cristiani contestava l'opinione di Tuozzi, ribadendo come soltanto due fossero gli estremi richiesti dall'art. 248 c.p., accertabili con ogni mezzo e desumibili da qualsiasi indizio: *l'esistenza dell'associazione*, cioè di «una medesima volontà crimi-

(282) DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 1097.

(283) TUOZZI, *Ancora degli anarchici*, cit., 98 (corsivo non testuale).

nosa che leghi cinque o più associati», e la *volontà comune* di compiere i delitti previsti dell'art. 248, da verificarsi «non soltanto in concorso di atti esterni, ma *in qualsiasi modo*, non esclusa quindi per quanto può valere la confessione degli stessi imputati» ⁽²⁸⁴⁾.

7.4. *Struttura del partito socialista e vanificazione del principio della responsabilità penale personale.*

Un'ulteriore questione, estremamente controversa, riguardò l'incriminabilità delle associazioni e dei circoli socialisti, sulla base dell'art. 5 legge n. 316/1894 e degli artt. 247 e 251 c.p., per la loro sola *adesione al partito socialista dei lavoratori e per la partecipazione al Congresso nazionale di Reggio Emilia del 1893*.

Il principio secondo cui tale adesione non costituisse una ragione sufficiente per emettere una sentenza di condanna fu affermato in numerosi giudicati di merito, in particolare di secondo grado. Si pronunciò decisamente in questo senso la Corte d'appello di Milano, con la citata sentenza 4 febbraio 1894, conforme ad una decisione della Corte d'appello torinese, di poco precedente, con cui si era ritenuto che la qualità dell'imputato di presidente di una associazione affiliata al partito socialista non bastasse a far presumere che egli avesse pubblicamente eccitato all'odio fra le varie classi sociali, occorrendo la prova specifica del reato attribuitogli ⁽²⁸⁵⁾. Del medesimo tenore, come si è visto, erano le sentenze 7 febbraio 1895 della Corte d'appello di Lucca e 19 marzo 1895 della Corte d'appello di Firenze; la Corte lucchese, poi, ebbe modo di ribadire il concetto in due pronunce del 26 settembre successivo ⁽²⁸⁶⁾. In una di queste si legge:

... mancando un fatto specifico tranne quelli di appartenere al partito e l'adesione a quello dei lavoratori di Milano e al Congresso di Reggio Emilia... oltre questi indizi non offre il processo altri dati sicuri di

⁽²⁸⁴⁾ CRISTIANI, *Socialisti e anarchici*, cit., 355 (corsivo non testuale).

⁽²⁸⁵⁾ Corte d'appello di Torino, 10 gennaio 1895, Loro Rodolfo, in *Cass. unica*, 1895, VI, 316. Si legge nella nota redazionale alla sentenza: «Plaudiamo a questa massima della Corte torinese la quale ha solennemente condannato i processi all'intenzione e la esumazione del sistema delle presunzioni».

⁽²⁸⁶⁾ Corte d'appello di Lucca, 26 settembre 1895, Pescetti ed altri, cit.; IDEM, stessa data, Masini e altri, cit.

convincimento per ritenere gli appellanti colpevoli del reato loro ascritto... ⁽²⁸⁷⁾.

In tutte queste sentenze, tra l'altro, si solleva un problema giuridico molto preciso, riguardante la *forma indeterminata* dell'«adesione» delle associazioni al Congresso di Reggio Emilia, della quale non si conosceva, in molti casi, da chi, in quali termini ed in quale epoca fosse stata data. Tra i documenti giurisprudenziali esaminati la questione si trova prospettata per la prima volta dal giudice istruttore del tribunale di Benevento, nell'ordinanza 29 dicembre 1894 ⁽²⁸⁸⁾, con la quale i componenti del circolo «Giuseppe Garibaldi» di quella città furono prosciolti per non aver commesso il fatto. Afferma il giudice:

È vero che il circolo fu rappresentato al Congresso di Reggio Emilia dall'avvocato Lollini, ed è vero altresì che fece adesione alla Lega dei lavoratori di Milano. *Ma della rappresentanza non risulta il mandato specifico*, mentre per la vita che menava il circolo e per la condizione delle persone che il componevano pare che sia stato un *atto incosciente*.

In seguito, le medesime perplessità in ordine alla procedura adottata per aderire formalmente al Congresso furono espresse nelle pronunce di secondo grado prima citate.

Nella giurisprudenza ordinaria, peraltro, è presente anche l'orientamento contrario, che ritiene l'adesione di una associazione al partito socialista, o la sua partecipazione al Congresso di Reggio Emilia, un elemento idoneo a determinarne l'illiceità penale: con la precisazione che le sentenze ascrivibili a questo indirizzo interpretativo si fondano spesso su una definizione piuttosto precisa della *forma giuridica* di tale adesione o partecipazione.

È opportuno, a questo proposito, premettere alcuni chiarimenti circa il modello organizzativo del partito socialista nel periodo al quale si riferiscono le decisioni esaminate.

Nell'anno in cui si svolse il Congresso di Reggio Emilia, il criterio per l'ammissione al partito era ancora quello delle *adesioni collet-*

⁽²⁸⁷⁾ Corte d'appello di Lucca, 26 settembre 1895, Masini e altri, cit.

⁽²⁸⁸⁾ Giudice istruttore presso il Tribunale penale di Benevento, 29 dicembre 1894, D'Alessandro, Panelli e altri, in A.C.S. — Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione generale AA.PP. — Miscellanea — b. 100, f.l., vol. 2°, 1895 «Partito socialista dei lavoratori italiani».

tive, previsto dallo Statuto approvato dal Congresso di Genova del 1892, e che restò tale fino alla riforma del 1895. In altri termini, affiliate al partito erano soltanto le diverse organizzazioni (società di mutuo soccorso, leghe di resistenza, circoli elettorali), mentre il singolo era iscritto a queste ultime, e non al partito in quanto tale. Ciò significa, in pratica, che non tutti coloro che si muovevano in qualche modo nell'area di influenza del partito socialista potevano essere considerati come suoi militanti, dal momento che gli iscritti ai singoli circoli o gruppi non si trasformavano automaticamente in membri attivi del partito (289).

Si trattava, dunque, di una struttura di tipo federativo, di secondo grado, in cui veniva salvaguardata l'autonomia delle varie società (290). L'adesione al partito comportava l'accettazione del programma politico unito allo Statuto, il quale si proponeva lo scopo di «difendere i salariati nella lotta per la loro emancipazione, sviluppando in essi la coscienza dei loro diritti, e organizzandoli preferibilmente arte per arte nei centri ove le condizioni del lavoro lo consentono» (291).

Quanto al congresso generale del partito, esso era costituito dai rappresentanti delle federazioni e società aderenti, ma vi potevano prendere parte anche le associazioni non confederate, sempre che dichiarassero di accettare il programma del partito (292). Era quindi giuridicamente prevista la figura delle società non aggregate al partito partecipanti ai congressi, per le quali era prevista una contribuzio-

(289) VALLAURI, *La nascita del P.S.I.*, cit., 232. Secondo i dati riportati da questo Autore, alla metà del 1893 erano circa 220 le società aderenti direttamente al partito, mentre una cinquantina, composte in prevalenza da contadini, erano associate attraverso la federazione di Mantova. Complessivamente, gli elementi legati al partito erano almeno centomila.

(290) Art. 3 dello Statuto del partito:

L'adesione delle Società al Partito implica l'impegno di procedere di comune accordo in tutto quanto riguarda l'applicazione del programma comune, i cui metodi saranno determinati nei Congressi.

Sarà salva l'autonomia delle singole Società o Federazioni in tutto ciò che non sia contrario all'interesse dell'organizzazione generale.

(291) Così recita l'art. 1 dello Statuto. Ex art. 2, le associazioni che vogliano far parte del partito devono essere composte da «puri e semplici lavoratori d'ambo i sessi, di città o di campagna, e alla dipendenza di padroni, intraprenditori, commercianti od amministrazioni qualsiasi».

(292) Art. 8 Statuto. Sulla base del successivo art. 9, nessuna società poteva avere più di due rappresentanti e più di un voto al congresso.

ne di L. 3 — mentre la vera e propria iscrizione al partito avveniva attraverso il pagamento di una tassa annuale di L. 2 per le società con un numero di soci inferiore a 100 e di L. 5 per le altre ⁽²⁹³⁾. Il diritto di voto, peraltro, era riservato alle sole società federate o che dichiarassero in congresso di federarsi ⁽²⁹⁴⁾. L'art. 14 dello statuto, infine regolava dal punto di vista formale la partecipazione al congresso, al quale non erano ammessi i rappresentanti di società che non avessero inviato l'adesione e la delegazione del mandato e pagato la relativa quota almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Le adesioni e le delegazioni delle società partecipanti al congresso dovevano essere scritte su appositi moduli, distribuiti dal comitato centrale, sui quali si dovevano indicare la data di fondazione della società e il numero degli associati, e si doveva altresì dichiarare espressamente che la società ed il suo delegato accettavano i principi generali ed i metodi del programma del partito.

Ora, nelle sentenze in commento si trova talora documentata in maniera puntuale l'esplicita adesione dell'associazione al partito, nelle forme richieste dallo statuto. Così, sia il Pretore dal mandamento di Reggio Emilia ⁽²⁹⁵⁾ sia la Corte d'appello di Venezia ⁽²⁹⁶⁾ si riferiscono al versamento della quota annuale per dedurre la qualità di *sezione* del circolo socialista. In altri casi, ciò che rileva è la partecipazione dell'associazione al Congresso di Reggio Emilia, accertata attraverso l'elenco e delle società presenti al Congresso medesimo (formato sulla base dei moduli di cui all'art. 14 dello statuto e pubblicato dalla Tipografia degli Operai di Milano). Nella sentenza 23 novembre 1894 del Pretore del mandamento di Borgo S. Donnino ⁽²⁹⁷⁾, si legge, ad esempio, che la società operaia agricola di Carzeto parmense aveva fatto adesione al Congresso nazionale del partito socialista del 1893

sotto il nome più significativo di Società dei lavoratori di Carzeto parmense come risulta a pag. 58 n. 44 dell'elenco delle società aderenti an-

⁽²⁹³⁾ Art. 13 Statuto. Per le federazioni era prevista una tassa annuale di L. 10, al di fuori delle quote pagate dalle società aggregate alle federazioni medesime.

⁽²⁹⁴⁾ Art. 9 Statuto.

⁽²⁹⁵⁾ Pretore del mandamento di Reggio Emilia, 18 novembre 1894, Tassoni e altri, cit.

⁽²⁹⁶⁾ Corte d'appello di Venezia, 16 febbraio 1895, Zanollo, De Mori, cit.

⁽²⁹⁷⁾ Pretore del mandamento di Borgo S. Donnino, 23 novembre 1894, Galèotti e altri, cit.

nesso al verbale stenografico del Congresso stesso... e fu dalla Società stessa sopportata la spesa occorrente per la rappresentanza, come risulta dall'ordine di pagamento n. 216 del libro dei mandati.

Sul problema, più in generale, delle conseguenze giuridiche derivanti dall'adesione ad una «società-madre» avente scopi penalmente illeciti, così si espresse il tribunale di Ferrara, nella sentenza 17 novembre 1894 ⁽²⁹⁸⁾:

Né vale il sostenere a scopo di difesa che, pur essendo una società iscritta al partito socialista, taluni dei suoi membri non intendessero poi ottemperare a tutto quanto il programma di esso prescrive; essendo risaputo che le persone o società, le quali fanno parte di un'associazione generale, devono scrupolosamente adempiere agli obblighi loro imposti dallo statuto, e non possono modificare, a seconda dei loro rispettivi desideri, gli impegni assunti, cosa questa che, qualora si verificasse, apporterebbe di necessità lo sfacelo dell'istituzione, e renderebbe inutile il programma compilato sul voto della assemblea.

Una tesi, questa, che non fu estranea ad una certa giurisprudenza della Corte Suprema, peraltro aspramente critica in dottrina. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza 5 giugno 1895 ⁽²⁹⁹⁾ secondo cui

commettono il reato di cui all'art. 5 della legge eccezionale del 1894 le associazioni socialiste che fanno parte del partito socialista dei lavoratori italiani e che hanno aderito, come sezione, alla tattica e al programma del Congresso di Reggio Emilia del 1893.

Ebbene, quando si ponga mente ai caratteri dell'organizzazione del partito socialista cui si faceva cenno in precedenza, è facile rendersi conto di come una simile concezione della responsabilità penale costituisca un'autentica aberrazione giuridica. Si è già detto, infatti, del sistema delle *adesioni collettive*: nell'ambito della categoria delle «associazioni di associazioni», si trattava cioè del tipo di partito i cui membri non sono i singoli, ma altre associazioni, mentre il singolo individuo partecipa soltanto in forma indiretta alla vita del partito, attraverso gli organi dell'associazione-membro cui egli ap-

⁽²⁹⁸⁾ Tribunale di Ferrara, 17 novembre 1894, Baraldi, citata da VESCOVI, *Istigazione a delinquere*, cit., 740.

⁽²⁹⁹⁾ Corte di cassazione, 5 giugno 1895, P.M. c. Levi, Ringler, Zilotti ed altri, cit.

partiene ⁽³⁰⁰⁾. Come ha messo in luce Arfè, questa tecnica di organizzazione politica corrisponde ad una visione del partito più come strumento di coordinamento di diverse realtà politiche, che non di guida, di direzione delle medesime: essa era stata proposta da Filippo Turati al congresso operaio di Milano del 1891, con il preciso intento di favorire e tutelare l'autonomia del movimento economico di classe. Nella posizione teorica di Turati — nota Arfè — ai socialisti «tocca il compito di promuovere ovunque la nascita degli istituti dell'autonomia proletaria, ma è da respingere la tentazione di imporre ai nuovi organismi un rapporto di subordinazione, e di esigere dai membri di essi l'atto di adesione al partito, perché l'attività che in quell'ambito essi svolgono è di per sé un contributo all'avanzata del socialismo: essi operano da socialisti anche senza esserlo formalmente» ⁽³⁰¹⁾.

Sulla questione organizzativa, tuttavia, restò aperta una discussione che si concluse con l'adozione, nel 1895, del nuovo sistema delle *adesioni individuali*: e proprio dai contenuti di tale discussione emergono chiare indicazioni in merito alla posizione di estrema indipendenza dei singoli rispetto al partito nella fase storica cui si riferiscono le sentenze di condanna prima esaminate.

Le adesioni collettive, infatti, furono sottoposte a critica a causa del legame troppo *indiretto* tra individuo e partito che esse comportavano. L'*adesione individuale*, al contrario, aveva l'inequivoco significato di una «prova dell'avvenuta maturazione del singolo militante di una consapevole coscienza di classe, che trova nell'organismo politico il luogo idoneo e necessario al proprio integrale sviluppo teorico e pratico» ⁽³⁰²⁾. Il nuovo criterio organizzativo venne approvato dal congresso di Parma del 1895, svoltosi clandestinamente in conseguenza delle repressioni crispine, e fu perfezionato nell'anno successivo. Nella *Relazione dell'Ufficio esecutivo del PSI sullo stato del partito nel 1895* ⁽³⁰³⁾ si legge in proposito:

⁽³⁰⁰⁾ RESCIGNO G.U., *Partiti politici, articolazioni interne dei partiti politici, diritto dello Stato*, in *Giur. cost.*, 1964, 1416. Un diverso tipo di partito, appartenente alla medesima categoria, è quello i cui membri sono singole persone fisiche, «le quali sono contemporaneamente membri di articolazioni minori, la sezione, la federazione, ecc.».

⁽³⁰¹⁾ ARFÈ, *Storia del socialismo italiano*, cit., 33.

⁽³⁰²⁾ ARFÈ, *op. cit.*, 29.

⁽³⁰³⁾ Citata in VALLAURI, *La nascita del P.S.I.*, cit., 533. L'adesione personale, d'altra parte, presentava anche un aspetto — per così dire — difensivo: essa, si legge an-

L'incarico più importante datoci dal Congresso si fu d'iniziare l'organizzazione del Partito sulla base dell'adesione personale, ritenuta da esso la migliore per stabilire la *vera coscienza politica degli iscritti...* il Partito dei lavoratori italiani s'era presentato a Reggio Emilia con 294 società e 107.830 soci dei quali 65.932 dalla sola Sicilia. Oggi le organizzazioni del Partito socialista italiano toccano la bella cifra di 450, e contano 21.000 soci *coscienti, tutti iscritti personalmente*, nel mentre una buona metà dei 107.830 di Reggio si può ritenere, senza tema di esagerare, che erano nel partito *o a loro insaputa, o contro la loro volontà*, oppure illusi da miraggi falsi, attratti da interesse, spinti dalla miseria a cercare sfogo ai loro dolori, a cercare nuove speranze di cui pascersi in mancanza di pane.

Se l'analisi contenuta nella *Relazione* è esatta; se corrisponde a verità, come si è cercato di dimostrare, che fino al 1895 il rapporto tra singolo componente dell'associazione e partito era quanto mai indefinito ed incerto, almeno sotto un profilo strettamente giuridico, l'impiego in funzione antisocialista dell'art. 5 legge n. 316/1894 e degli artt. 247 e 251 c.p. non poteva non tradursi in una inammissibile generalizzazione della responsabilità penale, di fatto estesa ad un intero partito, con grave compromissione del carattere rigidamente personalistico da cui questa doveva essere connotata, in base ad un postulato teorico non derogabile ed universalmente accolto.

«Il torto di siffatti giudicati — è il commento della *Giustizia penale* alla sentenza della Cassazione da ultimo richiamata — consiste nel voler generalizzare la responsabilità penale. La responsabilità deve essere personale, sia che si tratti di individui, che di associazioni. Non si colpisce con una legge eccezionale tutto intero un partito. Esso si muove dentro la storia: e la repressione generica ed incondizionata non è sufficiente ad arrestarlo» ⁽³⁰⁴⁾.

cora nella *Relazione*, «precludendo l'entrata in esso (nel partito) di società cooperative, liberava queste dall'incubo di danni incalcolabili derivanti dagli scioglimenti purtroppo sempre prevedibili...». CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, vol. VI, cit., 437-438, nota in proposito che la decisione di organizzare il partito sulla base dell'adesione personale fu «una conseguenza positiva della dura reazione che si era abbattuta sul partito e sul movimento operaio, la quale aveva colpito indiscriminatamente le associazioni aderenti al partito, ivi comprese molte cooperative e società di mutuo soccorso... Si era quindi imposta l'esigenza di distinguere nettamente il movimento economico (sindacale, cooperativo, mutualistico, ecc.) dal movimento politico del proletariato». Sul punto, vedi anche le osservazioni di ARFÈ, *Storia del socialismo italiano*, cit., 33.

⁽³⁰⁴⁾ La sentenza è così commentata da OLIVIERI, in *Scuola pos.*, 1895, V, 81: «Ah!

7.5. *I contrastanti orientamenti della Cassazione.*

Quanto alla giurisprudenza della Cassazione, la posizione più criticabile fu quella assunta nella citata sentenza 5 giugno 1895, secondo la quale le associazioni aderenti al partito socialista dovevano ritenersi incriminabili alla stregua dell'art. 5 legge eccezionale, in quanto associazioni politiche di carattere sovversivo.

Anche su questo tema, tuttavia, è individuabile un diverso orientamento, decisamente più garantista, rappresentato dalle sentenze 26 aprile e 19 luglio 1895⁽³⁰⁵⁾, già segnalate in precedenza per la loro interpretazione in chiave *concreta* della controversa nozione di «vie di fatto»⁽³⁰⁶⁾.

La decisione del 26 aprile si riferisce al procedimento contro nove componenti della lega socialista di Modena, sciolta con decreto prefettizio dell'ottobre 1894, imputati dei delitti previsti dagli artt. 247 e 251 c.p. e 5 legge n. 316/1894. Il tribunale di Modena aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di sette di essi per inesistenza di reato, e nei riguardi degli altri due perché esclusa l'esistenza del fatto ad essi addebitato. La Corte d'appello, con sentenza 14 febbraio 1895, aveva confermato la pronuncia di prima istanza. Nel ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero, si sostiene che la Corte modenese non avrebbe dovuto fondare la propria decisione sulla condotta dei membri dell'associazione in quel determinato contesto ambientale

ma bensì sugli *scopi* a cui tende, sul *legame con altre società*, sulla *possibilità* che sorga il momento dell'azione rivoluzionaria, e sull'obbligo de' soci di prestarsi a tale azione.

La risposta della Corte Suprema alle argomentazioni del pubblico ministero ricorrente fu netta ed inequivocabile:

Signori della Corte, lasciatevelo dire: voi vi intenderete di codici, ma non vi intendete di socialismo. Perciò, voi pronunciate sentenze che sgomentano perfino gli ortodossi, mentre anche la legge scritta non vi avrebbe vietato di resistere nobilmente e fieramente al sistema abominevole delle persecuzioni contro il pensiero. Con questa sentenza, poi, si generalizza la responsabilità penale che deve essere *personale*, colpendo tutto un partito. Quando si è giunti a tal segno?».

⁽³⁰⁵⁾ Corte di cassazione, 26 aprile 1895, Boccolari e altri, cit.; id., 19 luglio 1895, Sani, cit.

⁽³⁰⁶⁾ Vedi *supra*, par. 6.5.

... era in gioco la lega modenese, non la società de' lavoratori italiani, e non è sufficiente l'adesione teoretica, platonica alle teoriche e agli ideali della società madre per argomentare della identità di fini e di mezzi. Ciascuno risponde del proprio fatto e la società modenese non può essere chiamata responsabile di vagheggiare gli ideali della società dei lavoratori quando per attuarli non ricorra a mezzi atti e opportuni allo scopo.

In senso sostanzialmente analogo si espresse la sentenza 19 luglio 1895, con cui venne confermata una pronuncia di assoluzione emessa dal tribunale di Mantova. Un indirizzo interpretativo, questo, di cui deve essere sottolineata l'indubbia importanza: esso, infatti, negando ogni autonomo rilievo penale all'adesione ad una «società-madre» avente determinati fini, qualora a ciò non si accompagnasse l'adozione in concreto di *metodi di azione* idonei al raggiungimento di questi fini, e ribadendo con chiarezza che «ciascuno risponde del proprio fatto», respingeva senza mezzi termini quella generalizzazione della responsabilità penale ad un intero partito in cui doveva inevitabilmente tradursi l'orientamento contrario. E tuttavia, come si è visto, la stessa Corte disattese in talune occasioni questi stessi principi, mentre, d'altra parte, l'utilizzazione della clausola della insindacabilità dell'apprezzamento di fatto lasciava oggettivamente aperta la strada a soluzioni diverse, che, infatti, non mancarono.

Resta, infine, da precisare che, se adesione al partito e partecipazione al Congresso del 1893 costituirono il cardine probatorio delle sentenze di condanna contro i componenti delle associazioni e dei circoli socialisti, tuttavia la conferma definitiva del carattere «sovversivo» di questi ultimi venne quasi sempre ricercata in elementi ulteriori, in genere desunti dai documenti sequestrati in occasione degli scioglimenti e da testimonianze relative a conferenze, pubbliche manifestazioni, discorsi propagandistici di tono particolarmente «violento», o addirittura, in qualche caso, dalla semplice espressione di sentimenti individuali avversi al regime politico vigente. Fatti e comportamenti che, come tali, nulla avevano a che fare né con l'incitamento pericoloso all'odio di classe, né, tantomeno, con la sovversione violenta degli ordinamenti sociali.

In realtà, la configurazione in termini di delitto associativo di una pluralità di condotte afferenti all'ambito della libera manifestazione del pensiero in materia politica, la cui forma più caratteristica è costituita proprio dalla propaganda, conferma una volta di più sia la

natura del tutto *astratta* del «pericolo» che si intese fronteggiare attraverso la persecuzione penale del socialismo, sia l'elevato grado di duttilità repressiva acquisita — attraverso le descritte vicende legislative e giurisprudenziali — dalla fattispecie associativa, ormai efficacemente utilizzabile per colpire aree anche molto ampie di dissenso organizzato.

IV. CONCLUSIONI.

1. *La «costruzione giurisprudenziale» del reato associativo politico nell'ambito della elaborazione delle «regole sul dissenso» nello Stato monoclasse liberal-autoritario.*

Con la presente indagine si è dunque cercato di ricostruire la *genesì del reato associativo politico*, considerando gli scambi reciproci di influenza presenti nel circuito scelte legislative/giurisprudenza/dottrina. L'esame delle disposizioni del codice Zanardelli riguardanti questa materia e della legislazione antianarchica del 1894, conferma che tali norme, grazie alla estrema genericità della loro formulazione, furono oggetto di una interpretazione giudiziaria che seppe efficacemente adattare alle necessità politiche contingenti. In particolare, attraverso una complessa serie di interventi interpretativi (e poi legislativi), il reato associativo — la cui origine storica, come si è visto, è legata ad esigenze di *prevenzione* nei confronti delle diverse forme di banditismo ⁽³⁰⁷⁾ — fu portato dall'ambito della repressione della criminalità comune a quello del diritto penale politico. Nel corso di tale evoluzione, lo schema della fattispecie — costruito secondo la tecnica della *anticipazione del pericolo* ⁽³⁰⁸⁾ — venne via via modellato sulle esigenze del *controllo della manifestazione del pensiero*. Questo si verificò essenzialmente in sede applicativa, in primo luogo attraverso la definizione dello *scopo associativo illecito* in senso squisitamente *politico*, e la correlativa configurazione del bene giuridico tutelato (l'ordine pubblico) in termini di difesa dell'or-

⁽³⁰⁷⁾ Vedi *supra*, parte I, par. 2.2.

⁽³⁰⁸⁾ FIORE, *I reati di opinione*, cit., 162.

dine costituito. La giurisprudenza sulle associazioni anarchiche, inoltre, operò una sostanziale eliminazione dall'elemento oggettivo della fattispecie del requisito dell'*organizzazione* — riducendo il concetto di associazione punibile al semplice *accordo* intervenuto tra il numero minimo di persone richiesto dalla legge, con la conseguente inafferrabilità delle condotte individuali di associazione —, mentre numerose decisioni relative ai socialisti si caratterizzarono per la svalutazione dell'elemento personale della responsabilità penale, di fatto generalizzata a tutto quanto un partito: entrambi i percorsi interpretativi ebbero come conseguenza, in definitiva, l'applicazione del reato associativo ad intere *aree ideologiche*.

Quanto, in particolare, all'illiceità del fine perseguito, l'accento venne sempre posto sulla necessità di tutelare la struttura economica dello Stato dal «pericolo» costituito da quelle organizzazioni politiche che si proponevano appunto un radicale mutamento del sistema borghese di produzione e di distribuzione della ricchezza. Va notato, peraltro, il carattere del tutto *astratto* di tale pericolo, dal momento che le tanto temute «aggressioni alla proprietà» erano quasi sempre — e, nel caso dei socialisti, sempre — soltanto *ideologiche*, attuate con il mezzo della propaganda politica, ed attinenti pertanto alla sfera della manifestazione del pensiero. In questo senso, l'uso della fattispecie associativa appare come il più coerente rispetto alle esigenze repressive, e senz'altro come il più efficiente: esso consente, infatti, di *anticipare* la tutela dell'ordine politico e sociale costituito ad una fase in cui il pericolo è ancora *ipotetico*, non essendosi verificato alcun atto materiale esteriore, che possa concretarsi per lo meno in un tentativo di reato.

È stato d'altra parte osservato come la configurazione in termini di illecito penale di ogni atteggiamento suscettibile di interferire con l'area di protezione del potere, *indipendentemente dalla sua effettiva pericolosità*, sia indissolubilmente legata ai caratteri stessi della formazione dell'apparato di potere statale, cui si connette a sua volta il ruolo assunto nel sistema dal giudice nei confronti del dissenso ⁽³⁰⁹⁾.

Operando una distinzione tra paesi nei quali il tessuto aggregativo della società è costituito dal legame comunitario, come gli Stati Uniti, e paesi in cui la funzione aggregante è stata svolta dal potere di

⁽³⁰⁹⁾ AMATO, *Sistema giudiziario e dissenso sociale*, in *Pol. dir.*, 1972, 301 ss.

chi è divenuto Stato — ed è questo il caso dell'Italia —, Amato sottolinea come nell'esperienza storica italiana — a differenza che in quella statunitense — le *regole sul dissenso* siano state elaborate non dalla comunità-maggioranza, ma dal potere insicuro dei governanti: di conseguenza, esse hanno come base la *difesa del potere*, e cioè l'ipotesi che il dissenso rappresenti sempre e comunque una fonte di spoliazione⁽³¹⁰⁾. Di qui, il diverso atteggiamento del giudice verso il dissenso: mentre nel sistema istituzionale statunitense i giudici sono esponenti della maggioranza, chiamati da un lato ad applicarne le regole, e a bilanciarle dall'altro con la protezione del dissenso — il che si riflette sull'argomentazione legale della sentenza, «nella quale le ragioni della maggioranza devono sempre confrontarsi con quelle del dissenso, dovendosi dimostrare di volta in volta se e perché prevalgono»⁽³¹¹⁾ —, nella nostra storia passata il giudice ha assunto invece il ruolo di difensore del potere. Anche in questo caso, la presenza dell'ideologia generale del sistema si intravede con chiarezza nella stessa argomentazione della sentenza, come schema di soluzione del conflitto tra libertà e autorità: «In principio vi sono sempre le ragioni dell'autorità — siano esse la sicurezza, la morale o semplicemente il prestigio di chi incarna il potere — e la libertà è consentita solo in quanto dimostri di non interferire con l'area coperta da tali ragioni... Le ragioni del potere sono così le prime ragioni del giudice, allo stesso modo che nello Stato assoluto»⁽³¹²⁾. La condanna, pertanto, prescinde dalla prova che da un determinato atto di libertà sia derivato in concreto un pericolo attuale per gli inte-

⁽³¹⁰⁾ AMATO, *Sistema giudiziario*, cit., 307. «L'Italia — nota l'Autore — è un paese a basso legame comunitario, con un sistema istituzionale fondato non sul consenso, ma sul potere, e irto di strumenti ideati da governanti dominati dalla paura di esser minoranza ed in effetti contestati da minoranze che hanno spesso avuto la pretesa di esser maggioranza, sulla base di legittimazioni alternative».

⁽³¹¹⁾ AMATO, *Sistema giudiziario*, cit., 303. Il fatto che il giudice sia, al contempo, organo della maggioranza ed unica istituzione attraverso la quale può passare il dissenso segna, tuttavia, anche i limiti della politica delle libertà, identificabili nella «irresistibilità delle ragioni della maggioranza» quando il dissenso divenga, o comunque appaia, tanto diffuso da porsi come contropotere. «Privo di spazio e di difese ulteriori — osserva Amato — quel dissenso sarà condannato dallo stesso sistema giudiziario, che perderebbe la sua legittimazione se lo proteggesse oltre quelli che la maggioranza considera i limiti di guardia. E a quel punto, le ragioni della libertà continueranno sì ad essere il *prius*, ma riveleranno tutta la loro arrendevolezza» (304).

⁽³¹²⁾ AMATO, *Libertà (dir. cost.)*, cit., 279.

ressi dello Stato, essendo sufficiente provare che quell'atto è *intrinsecamente* contrario a tali interessi.

È evidente come queste considerazioni possano agevolmente riferirsi ai caratteri assunti dal controllo penale dell'associazionismo politico nell'ordinamento liberale. Lo stesso reato associativo, strutturalmente destinato a colpire determinate condotte in forza della loro presunta pericolosità oggettiva, rappresenta lo strumento repressivo ideale per un giudice che — come quello italiano — tende a condannare le espressioni di dissenso, individuali o collettive che siano, ben prima che si realizzi una situazione di pericolo effettivo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Inoltre, lo schema argomentativo della sentenza appare ispirato all'impostazione di fondo autoritaria descritta da Amato: basti qui ricordare come a tale schema siano ascrivibili non soltanto le pronunce di condanna, ma anche le stesse decisioni assolutorie relative alle associazioni socialiste, nelle quali le ragioni del potere, della difesa dell'ordine costituito, rappresentano comunque l'unico termine di riferimento, e l'assoluzione consegue alla dimostrazione del carattere *non sovversivo* dell'attività politica incriminata — benché nella maggior parte dei casi il problema, in fondo, non si ponga nemmeno, preferendosi, asetticamente, l'assoluzione per insufficienza di prove.

2. *Il perpetuarsi dei moduli repressivi autoritari nell'ordinamento costituzionale repubblicano.*

Nel periodo fascista si ebbe una sistematica attività legislativa tesa alla regolazione del fenomeno associativo in tutti i suoi aspetti, che ebbe inizio negli anni 1925-26 ⁽³¹³⁾, e culminò con l'inserimento nel

⁽³¹³⁾ Legge 26 novembre 1925, n. 2029, concernente la «regolazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle province, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni» (si tratta della legge contro le associazioni segrete, che fornì in realtà all'esecutivo un prezioso strumento di controllo sulla struttura e l'attività di qualsiasi gruppo associato, e non solamente di quelli improntati ad un regime di segretezza: sul punto vedi CHELI, *Libertà di associazione*, cit., 296); legge 3 aprile 1926, n. 563, istitutiva dell'ordinamento corporativo; art. 215 del t.u. di P.S. 6 novembre 1926, n. 1848, che attribuiva al prefetto la facoltà di decretare lo scioglimento di associazioni, enti ed istituti che svolgessero comunque «attività contraria all'ordine nazionale dello Stato» (fu proprio in applicazione di questa norma che, dopo il 1926, furo-

codice penale del 1930 di nuove figure criminose, del tutto sconosciute alla precedente codificazione. Mentre, infatti, le fattispecie concernenti l'associazione per delinquere (art. 416), la cospirazione politica (art. 305) e la banda armata (art. 306), erano già note al legislatore del 1889 — anche se, nota Cheli, «ora risultano ampliate nei loro presupposti oggettivi e soggettivi» ⁽³¹⁴⁾ — si prevedono nuove ipotesi di reato consistenti nel fatto di promuovere, costituire, dirigere, organizzare o partecipare ad associazioni antinazionali (art. 271) o ad associazioni internazionali non autorizzate (artt. 273 e 274) ⁽³¹⁵⁾.

no disciolti i superstiti partiti politici); legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che configurava come fattispecie criminosa particolarmente grave, affidata alla competenza del nuovo organo, la ricostituzione, anche sotto forme diverse, delle associazioni disciolte per ordine dell'autorità.

⁽³¹⁴⁾ CHELI, *Libertà di associazione*, cit., 297, nota n. 58. Il legislatore del 1930 ridusse a tre il numero di persone necessarie a costituire l'associazione per delinquere (mentre il codice Zanardelli richiedeva almeno cinque partecipanti). A differenza del codice precedente, poi, il codice Rocco non delimita le categorie dei delitti-scopo dell'associazione. Si legge in proposito nella *Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale*, II, 206: «Nel codice vigente esiste una limitazione qualitativa dei delitti, che gli associati debbono proporsi di commettere: la disposizione è tassativa e non consente estensione alcuna. Essa è di grave ostacolo a contrastare efficacemente la criminalità associata, né può dirsi risponda a una esigenza assoluta di giustizia. Non ho esitato a eliminare la limitazione suddetta, richiedendo soltanto lo scopo di commettere più delitti». Infine, assai più rigoroso — rispetto all'analogia fattispecie contenuta nel codice del 1889 — è il trattamento sanzionatorio derivante dall'art. 416 c.p.

⁽³¹⁵⁾ Il divieto delle associazioni internazionali non autorizzate dal Ministero dell'Interno, sanzionato penalmente dai citati artt. 273 e 274 c.p., è previsto nell'art. 211 del t.u. di P.S. del 1931. La stessa legge di polizia recepisce i contenuti della legislazione del 1925 sulle associazioni segrete: a norma dell'art. 209 le associazioni sono tenute a fornire alla polizia, a richiesta, gli atti relativi all'ordinamento interno, l'elenco nominativo dei dirigenti e dei soci, e «ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività», mentre il successivo art. 212 commina il licenziamento per gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici che facciano parte di associazioni segrete. DE FRANCESCO, *I reati di associazione politica*, cit., 48, sottolinea come la previsione di fattispecie che incriminano l'associazione non più per la finalità che la contraddistingue, ma per il solo fatto di essere segreta o per la mera circostanza estrinseca della sua costituzione senza previa autorizzazione, rappresenti un vero e proprio distacco dai moduli repressivi dello Stato liberale. «La ratio di tale disciplina — afferma l'Autore — appare evidente: lo Stato intende riservarsi un potere di controllo preventivo che gli consenta di ammettere la formazione soltanto di quelle associazioni di cui abbia autoritativamente verificata la congruità con gli interessi generali. Si tratta di una radicale eliminazione di ogni significativo profilo di libertà, nella formazione del vincolo associativo» che ricorda i moduli rigorosamente autoritari frequenti nei codici preunitari.

Tra i più significativi elementi di novità del diritto penale politico presenti nel codice Rocco deve essere segnalata proprio la «cura dedicata alla costruzione capillare ed organica delle figure dei *reati associativi*»⁽³¹⁶⁾, rispetto ai quali si registra — oltre al segnalato processo di moltiplicazione numerica — un generale ed accentuato inasprimento sanzionatorio.

Un interesse particolare riveste l'art. 270 sulle associazioni sovversive, il quale, menzionando le associazioni dirette a stabilire violentemente la *dittatura di una classe sociale* sulle altre, ovvero a *sopprimere violentemente una classe sociale*, o, comunque, a *sovertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato*, allude alle associazioni socialiste e comuniste⁽³¹⁷⁾; mentre il primo capoverso dello stesso articolo, indicando le associazioni che si propongono la *soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società*, allude invece alle associazioni anarchiche, individualistiche e collettivistiche⁽³¹⁸⁾.

⁽³¹⁶⁾ M. ROMANO, *Il codice Rocco e i lineamenti di una riforma del diritto penale politico*, in *Quest. crim.*, 1981, 150. Di particolare rilievo fu l'adozione della formula «personalità dello Stato» per indicare l'oggetto giuridico di categoria dei delitti politici (mentre nel codice del 1889 si parlava di delitti contro la «sicurezza dello Stato»): una scelta terminologica, quella operata dal legislatore fascista, corrispondente ad una impostazione di pensiero dichiaratamente autoritaria, secondo cui lo Stato è «un organismo che ha una sua propria vita e suoi propri fini, che trascendono quelli degli individui, e un proprio valore spirituale e storico»: Alfredo Rocco, *La trasformazione dello Stato*, Roma, 1927, 16. PADOVANI, *Bene giuridico*, cit., 10, osserva che il concetto di «personalità dello Stato», quale oggetto giuridico di ipotesi criminose diverse, presuppone una concezione totalitaria per la quale «come non esiste rapporto politico da cui sia estraneo lo Stato-persona, così non può darsi reato politico che non si rivolga verso quell'unico soggetto».

⁽³¹⁷⁾ *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, II, 52: «... è agevole dedurre, dalla prima parte dell'articolo in esame, il riferimento alle associazioni comuniste o bolsceviche, il cui programma è diretto precisamente a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, ecc. Tanto l'una quanto l'altra categoria di associazioni, essendo dirette a sostituire ai modi attuali di ripartizione della ricchezza quelli che nella dottrina sono definiti comunemente i modi socialisti di tale ripartizione, hanno un obiettivo comune, la distruzione della proprietà individuale, e altresì un metodo comune di lotta, la violenza. Di ambedue codesti elementi comuni tengono conto le citate disposizioni... La prima parte dell'articolo, facendo menzione degli ordinamenti economici costituiti nello Stato, intende precisamente riferirsi all'istituto della proprietà individuale, il cui ordinamento è bensì giuridico, ma ha contenuto economico».

⁽³¹⁸⁾ *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, II, 52-53: «È precisa-

È con questa disposizione che il legislatore fascista colmò quelle lacune normative che avevano portato nel periodo liberale a reprimere le associazioni anarchiche attraverso l'applicazione del reato di associazione per delinquere ⁽³¹⁹⁾, ed a concepire, per la repressione delle associazioni socialiste, l'art. 5 della legge 19 luglio 1894, n. 316. Proprio nel parallelo tra quest'ultima disposizione e l'art. 270 è stato ravvisato un esempio paradigmatico di continuità tra i modelli strutturali della legislazione liberale e la normativa del codice Rocco in materia di reati associativi politici ⁽³²⁰⁾. In effetti, la norma sulle associazioni sovversive recepisce senza sostanziali variazioni i contenuti della legislazione speciale e della elaborazione giurisprudenziale di fine secolo.

Allo stesso modo della disposizione del '94, l'art. 270 c.p. incrimina l'associazione esclusivamente sulla base dello *scopo* politico perseguito, non attribuendo alcuna rilevanza alla natura dei *mezzi* utilizzati per conseguire tale finalità ⁽³²¹⁾. Né vale in contrario sottolineare l'inserimento, nell'art. 270, del requisito della *violenza* come caratterizzante il metodo di lotta di tali associazioni: come osserva esattamente Vassalli, basta leggere la Relazione del guardasigilli sul progetto di codice penale per renderci conto di come in essa la violenza sia ritenuta «un portato intrinseco ed ineluttabile dell'ideologia socialista e comunista... un metodo necessariamente connotato all'ideologia intesa a sovvertire gli ordinamenti economici della società» ⁽³²²⁾ — un concetto tipico, quasi un luogo comune degli orientamenti giurisprudenziali esaminati.

mente alle associazioni anarchiche che lo stesso articolo intende riferirsi, quando nel primo capoverso vieta, ecc... Ricorrono a qualsiasi sistema di lotta, armando bene spesso il braccio dei singoli affiliati, non indietreggiando nemmeno di fronte agli attentati terroristici più spaventosi, pur di distruggere gli ordinamenti, ecc., e assicurare su tali rovine il trionfo dell'idea anarchica... Gli ordinamenti politici della società sono da identificare nello Stato. La furia anarchica è nemica di qualsiasi ordinamento statale, a differenza del comunismo, per il quale lo Stato è tutto, giungendo fino ad annientare qualsiasi iniziativa individuale. È evidente che uno Stato, il quale abbia consapevolezza della propria autorità ... non potrebbe tollerare nel proprio territorio tutte queste organizzazioni, senza rinunciare alla propria ragione di essere».

⁽³¹⁹⁾ «Colla incriminazione delle associazioni sovversive non è più possibile l'inclusione delle società anarchiche, prettamente tali, fra quelle indirizzate alla commissione di più delitti»: ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 65.

⁽³²⁰⁾ DE FRANCESCO, *I reati di associazione politica*, cit., 48.

⁽³²¹⁾ DE FRANCESCO, *I reati di associazione politica*, cit., 49.

⁽³²²⁾ VASSALLI, *Propaganda «sovversiva» e sentimento nazionale in Giur. cost.*, 1966, 1098. In senso analogo DE FRANCESCO, *I reati di associazione politica*, cit., 49,

Ciò sembra senz'altro confermare l'ipotesi formulata in partenza: quella, per intenderci, che scorge una *sostanziale continuità* nella legislazione italiana in materia di limiti alla libertà di associazione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri.

Sul piano ideologico, certamente, profondi mutamenti sono intervenuti: dalla *indifferenza/ostilità liberale* nei confronti della complessa realtà dei gruppi sociali, all'aperta ostilità del fascismo, al pieno riconoscimento, in epoca repubblicana, della libertà di associazione come uno dei diritti fondamentali attraverso cui il cittadino svolge e sviluppa la sua personalità.

Ma questo, sul piano ideologico: se invece si considera il problema dalla prospettiva dello svolgersi effettivo della legislazione, si deve riconoscere che i limiti penalistici alla libertà di associazione sono andati aumentando sia di numero sia di portata, attraverso la riproposizione del modulo repressivo associativo, strutturalmente predisposto ad anticipare la consumazione dell'illecito.

Come osservato in precedenza, nello scenario normativo dei reati di associazione politica — per il quale già si ponevano gravi problemi di legittimità costituzionale ⁽³²³⁾ — si è registrato l'inserimento nel 1979 di una nuova ipotesi criminosa, l'art. 270-*bis* (c.d. «eversiva»), che ha provocato una serie di difficoltà interpretative, essenzialmente connesse alla definizione dei rapporti tra la nuova disposizione e le fattispecie codicistiche.

Infine, anche i limiti costituzionali in materia di associazionismo politico — art. 18, comma secondo, e XII disp.fin. — sono stati tradotti in divieti penali, perpetuandosi così la tradizionale tecnica repressiva ⁽³²⁴⁾.

secondo il quale la violenza nella fattispecie è configurata come un attributo della stessa «sovversione», e cioè dello *scopo finale* perseguito dall'associazione: con la conseguenza che essa «viene in questo caso ad assumere un contenuto generico, identificandosi non già con un concreto programma di reati, bensì con la mera intenzione rivoluzionaria perseguita, e cioè, in ultima analisi, con la pura e semplice ideologia politica professata dal gruppo». Così anche РЕТТА, *Le associazioni anticostituzionali*, cit., 63 ss.

⁽³²³⁾ Vedi *Supra*, parte I, par. 1.1.

⁽³²⁴⁾ L'associazione di carattere militare è prevista dal decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 43; le organizzazioni fasciste sono punite dalla legge 3 dicembre 1947, n. 1546, in seguito modificata con legge 20 giugno 1952, n. 645; alle associazioni segrete, infine, si riferisce la legge 25 gennaio 1982, n. 17.

3. *L'esigenza di una risistemazione dell'intera materia alla luce dei principi costituzionali e del carattere democratico dell'ordinamento.*

La descritta situazione pone non pochi problemi di compatibilità con l'attuale disegno costituzionale. L'indicazione *tassativa*, contenuta nell'art. 18 comma secondo Cost., dei limiti legittimamente apponibili all'associazionismo politico (divieto delle associazioni segrete e delle associazioni politiche paramilitari), è infatti inconducibile al carattere *non omogeneo* della società italiana nella fase storica in cui venne discussa e approvata la nuova Costituzione. Ora, la *non omogeneità* di una società politica — data dalla profondità del contrasto tra i diversi gruppi politici, e dal fatto che «i partiti rappresentano concezioni antitetiche della vita e dell'organizzazione sociale»⁽³²⁵⁾ — tende inevitabilmente a tradursi, sul piano della formalizzazione giuridica, in un *patto costituzionale*, destinato a garantire le condizioni minime indispensabili per lo svolgersi effettivo della dialettica democratica. Ebbene, la *ratio* dei divieti di cui al secondo comma dell'art. 18 Cost. deve ascriversi proprio a tale natura compromissoria del patto costituzionale⁽³²⁶⁾, stipulato tra forze politiche fortemente disomogenee dal punto di vista ideologico, ed in sostanziale dissenso sui fini fondamentali dello Stato: l'accordo fu raggiunto sulle garanzie minimali, attinenti ai *metodi* ammessi nella competizione politica (esclusa ogni possibile identità di *contenuti*). Ciò trova una precisa conferma nella previsione dell'art. 49 Cost., a tenore del quale l'unico limite all'attività dei partiti politici consiste nel rispetto del *metodo democratico*: e a tale limite si legano i divieti delle associazioni a carattere militare e delle associazioni segrete, presumendosi in via assoluta che l'adozione di simili strutture organizzative contenga appunto in sé *istituzionalmente* (e quindi necessariamente) una elevata probabilità di violazione del suddetto metodo.

Dalla lettura della Costituzione sembra dunque emergere con assoluta chiarezza la necessità di una risistemazione dell'intera materia, che nulla conceda alla sopravvivenza, nella legislazione ordinaria, di li-

⁽³²⁵⁾ GUARINO, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Napoli, 1948, 137.

⁽³²⁶⁾ Su cui vedi le considerazioni di CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in *Dieci anni dopo 1945-1955*, Bari, 1955, 211 ss.

miti privi di un sicuro riferimento costituzionale e di modelli repressivi antinomici rispetto alle esigenze di un ordinamento democratico.

Se è vero, infatti, che l'ordinamento autoritario «protegge soprattutto e innanzitutto, attraverso le varie e articolate fattispecie incriminatrici, il *potere* come tale e il nucleo dei suoi detentori, escludendo a *priori* ogni ipotesi di trasformazione istituzionale e comunque di alternativa nel reggimento della cosa pubblica», mentre l'ordinamento democratico tutela essenzialmente «il *metodo* mediante cui il potere può essere acquisito ed esercitato, e le forme che ne rendono lecita la possibile trasformazione secondo i principi costituzionali» ⁽³²⁷⁾, appare quanto mai discutibile la pretesa di tutelare l'ordinamento democratico utilizzando i principi e le categorie di un diritto penale autoritario.

Principi e categorie penalistiche che in riferimento al reato associativo politico rivelano, nella evoluzione storica, una marcata funzionalità rispetto alla difesa di interessi politici ed economici coincidenti, in ultima analisi, con una struttura di potere di cui si assumeva ideologicamente l'intangibilità.

Così, per tornare al discorso relativo alla formazione delle *regole sul dissenso*, è possibile osservare come proprio in questa materia il ruolo dell'interpretazione giudiziaria sia stato del tutto corrispondente al modello descritto da Giuliano Amato in relazione allo Stato monoclasse liberal-autoritario: un ruolo di difesa dell'ordine costituito, e di chiusura di qualsiasi spazio per propagandare un ordine diverso. Ciò considerato, è quanto meno contraddittorio rispetto ai caratteri di un ordinamento democratico — fondato sul principio della tolleranza ideologica e del rispetto delle minoranze politiche, e che non esclude affatto, ma anzi *istituzionalizza* la possibilità del cambiamento, del ricambio delle forze detentrici del potere ⁽³²⁸⁾ — la sopravvivenza di istituti e schemi concettuali forgiati secondo parametri culturali che respingono ogni possibile confronto con le ragioni del dissenso.

⁽³²⁷⁾ E. GALLO - E. MUSCO, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, 1984, 11.

⁽³²⁸⁾ FIORE, *I reati di opinione*, cit., 167.